

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446-A

N. 1446-bis-A

N. 1650-A

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

(Relatore: **ZARRO**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Presentato il 31 luglio 1992

Nota di variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario
1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Presentata il 30 settembre 1992

E SUL
DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

Presentato il 30 settembre 1992

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)

Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1992

INDICE

Relazione di maggioranza	Pag.	5
Articoli del disegno di legge n. 1446 (bilancio)	»	63
Allegati al disegno di legge n. 1446		
Tabella A	»	103
Tabella B	»	105
Tabella C	»	106
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI:		
A) di competenza	»	109
B) di cassa	»	117
C) del bilancio triennale 1993-1995 (a legislazione vigente)	»	125
C) del bilancio triennale delle Aziende autonome 1993-1995	»	139
BILANCIO DI COMPETENZA PROGRAMMATICO DELLO STATO 1993-1995	»	151
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE (modificate dalla Commissione):		
<i>Tabella n. 1/A:</i>		
Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	157
<i>Tabella n. 2:</i>		
Stato di previsione del Ministero del tesoro	»	158
<i>Tabella n. 7:</i>		
Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	»	159
<i>Tabella n. 8:</i>		
Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	160
Appendice n. 1 - Stato di previsione della spesa del Fondo edifici di culto	»	161
<i>Tabella n. 12:</i>		
Stato di previsione del Ministero della difesa	»	162
<i>Tabella n. 23:</i>		
Stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	164

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articoli del disegno di legge n. 1650 (<i>legge finanziaria</i>)	Pag.	165
Prospetto di copertura	»	177
Tabelle allegate al disegno di legge n. 1650:		
Tabella A:		
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	»	187
Tabella B:		
Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	»	191
Tabella C:		
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	»	195
Tabella D:		
Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'econo- mia classificati tra le spese in conto capitale	»	217
Tabella E:		
Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte	»	221
Tabella F:		
Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	»	225

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

SOMMARIO DELLA RELAZIONE DI MAGGIORANZA

INTRODUZIONE	Pag.	10
1. - QUADRO MACROECONOMICO.		
1.1. - SITUAZIONE INTERNAZIONALE.		
1.1.1. - Quadro macroeconomico nel triennio 1993-1995	»	10
1.1.2. - Quadro macroeconomico internazionale nel 1993	»	10
1.1.3. - Quadro macroeconomico europeo nel 1993	»	11
1.2. - SITUAZIONE NAZIONALE.		
1.2.1. - Quadro macroeconomico nel triennio 1993-1995	»	11
1.2.2. - Quadro macroeconomico nel 1993	»	12
1.3. - AGGIORNAMENTO.		
1.3.1. - Indicatori reali e monetari internazionali	»	13
1.3.2. - Indicatori reali e monetari nazionali	»	13
1.3.3. - Ulteriore aggiornamento	»	14
2. - BILANCIO.		
2.1. - BILANCIO TRIENNALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	»	14
2.2. - BILANCIO ANNUALE A LEGISLAZIONE VIGENTE.		
2.2.1. - Quadro generale riassuntivo	»	16
2.2.2. - Entrate. Analisi per categorie	»	16
2.2.3. - Spese. Analisi per categorie	»	18
2.2.4. - Spese. Analisi per sezione	»	20
2.2.5. - Mezzogiorno. Articolo 2 legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988	»	21
3. - LEGGE FINANZIARIA E PROVVEDIMENTI COLLEGATI.		
3.1. - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	»	33

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3.2. - MANOVRA FINANZA PUBBLICA 1993.	
3.2.1. - Introduzione	Pag. 34
3.2.2. - Manovra sulla spesa	» 34
3.2.3. - Manovra sulle entrate	» 35
3.3. - LOTTA ALL'EVASIONE	» 36
3.4. - POLITICA DEI REDDITI	» 36
3.5. - LINEE DI POLITICA TARIFFARIA	» 37
3.6. - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	» 37
3.7. - POLITICA MONETARIA. AGGREGATI MONETARI E CREDITIZI	» 38
3.8. - MEZZOGIORNO. PROPOSTA SVIMEZ	» 38
3.9. - MANOVRA ECONOMICA. GIUDIZIO COMPLESSIVO E DI SINTESI	» 39
3.10. - ACCORDO DI MAASTRICHT	» 40
3.11. - QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO	» 40
3.12. - IL CAMMINO CHE RESTA	» 41
4. - LEGGE FINANZIARIA. CONTENUTI.	
4.1. - INTRODUZIONE	» 41
4.2. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	» 41
4.3. - TRASPORTI. DISPOSIZIONI	» 42
4.4. - FINANZA REGIONALE. DISPOSIZIONI	» 42
4.5. - PREVIDENZA. DISPOSIZIONI	» 42
4.6. - COPERTURA. VIGENZA	» 43
5. - FINANZIARIA E BILANCIO. ESAME IN COMMISSIONE.	
5.1. - PREMESSA	» 43
5.2. - ESAME DELLA MANOVRA	» 43
6. - FINANZA PUBBLICA ANNI 90. RISANAMENTO. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA. PROGRAMMA CONVERGENZA. RIFLESSIONI ED INDICAZIONI.	
6.1. - IL QUADRO DELLA FINANZA PUBBLICA	» 43
6.2. - INTERVENTI SULLE ENTRATE. RIFORMA FISCO	» 44
6.3. - EVASIONE	» 45
6.4. - SPESA PUBBLICA. REVISIONE LEGGI DI SPESA. RIFORME ISTITUZIONALI	» 46
6.5. - IL DEBITO PUBBLICO	» 46

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6.6. - PROGRAMMA DI CONVERGENZA	Pag.	47		
6.7. - SORVEGLIANZA MULTILATERALE. CONCLUSIONI CONSIGLIO MAGGIO 1992	"	47		
6.8. - IL CAMMINO CHE RESTA	"	48		
7. - PROCEDURA DI BILANCIO. FINANZIARIA. RIFLESSIONI.				
7.1. - PERCORSO RIENTRO, SCOSTAMENTO	"	48		
7.2. - COMMISSIONE TECNICA PER LA SPESA PUBBLICA. PROPOSTE.				
7.2.1. - Governo. Potenziamento del ruolo	"	49		
7.2.2. - Parlamento. Modifiche. Proposta della Democrazia Cristiana	"	50		
7.2.3. - Regole tecniche contabili	"	50		
7.3. - DOCUMENTI DI BILANCIO.				
7.3.1. - Un nuovo ruolo dei documenti di bilancio. La finanziaria intelligente meccano. Sintesi, verifica ed impostazione della manovra pluriennale	"	51		
7.3.2. - Documenti di bilancio. Approvazione. Diritto di emendabilità	"	53		
7.3.3. - Delega al Governo per la tutela della manovra finanziaria	"	54		
8. - CONCLUSIONI.				
8.1. - SESSIONE DI BILANCIO 1993. ASPETTI PROCEDURALI.				
8.1.1. - Le procedure seguite quest'anno	"	56		
8.1.2. - Provvedimenti collegati	"	56		
8.1.3. - Fondi speciali	"	57		
8.2. - INDICAZIONI PER IL FUTURO.				
8.2.1. - La risoluzione programmatica	"	58		
8.2.2. - Nuove prospettive per la legge finanziaria. I provvedimenti collegati; poteri del Governo	"	58		
8.2.3. - La riforma della struttura del bilancio	"	59		
8.2.4. - Revisione della legislazione di spesa e delle procedure parlamentari. Fondi speciali	"	60		
8.3. - PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE BILANCIO AI DISEGNI DI LEGGE DI BILANCIO E FINANZIARIA			"	60

INTRODUZIONE.

Riferire sui documenti di bilancio e sul disegno di legge finanziaria presuppone un esame, sia pur rapido, della complessa manovra di bilancio prevista per il prossimo anno e cioè, dar conto del quadro macroeconomico italiano ed internazionale e, quindi, di quanto illustrato dalla relazione previsionale e programmatica nel quadro della evoluzione dei principali aggregati di finanza pubblica connessi al bilancio pluriennale a legislazione vigente ed al bilancio annuale a legislazione vigente.

Partendo da questa situazione e da questi dati il Governo opera ma scelta politica in ordine alla manovra economica, alla sua dimensione, sua struttura ed ai suoi elementi qualitativi, sicché, per questa parte, occorre riferire sul Documento di programmazione economico-finanziaria, sui provvedimenti collegati e sul disegno di legge finanziaria.

Lo sforzo che si farà nelle prossime pagine è sorretto da questo intendimento.

1. - IL QUADRO MACROECONOMICO.

1.1. - SITUAZIONE INTERNAZIONALE.

1.1.1. - Quadro macroeconomico nel triennio 1993-1995.

(*Crescita del reddito*). I maggiori centri internazionali di analisi economica prevedono che i paesi industrializzati regis-

ranno una crescita a tassi superiori al 3 per cento.

(*Commercio mondiale*). Il commercio mondiale registrerà una dinamica intorno al 7 per cento.

(*Prezzi internazionali*). I prezzi internazionali registreranno un rialzo moderato e tuttavia compatibile con uno sviluppo economico lineare ed equilibrato.

1.1.2. - Quadro macroeconomico internazionale 1993.

(*Premessa*). Nella media dei paesi industrializzati la crescita dell'attività economica, che aveva toccato il suo minimo nel 1991 (0,7 per cento), ha accelerato il suo ritmo nel 1992 (1,7 per cento) e si prevede un'accelerazione più marcata nel 1993 (intorno al 3 per cento), ad un tasso simile a quello medio degli ultimi due decenni.

(*Il PIL*). Gli organismi internazionali confermano le previsioni di un più sostenuto ritmo di sviluppo per il 1993. Particolarmente per gli USA il prodotto reale crescerà ad un tasso superiore al 3 per cento, per il Giappone intorno al 4 per cento, per i paesi europei intorno al 2 per cento (la Germania intorno al 26 per cento), per i paesi del NIC risulterà superiore al 6 per cento. Il reddito crescerà nel Medio Oriente nei paesi in via di sviluppo. L'unica eccezione è rappresentata dalla Comunità degli Stati Indipendenti.

(*Il commercio mondiale*). La crescita del commercio mondiale dovrebbe accelerare ad un tasso pari al 7 per cento. Concorrerà a questo risultato il buon livello di attività economiche dei paesi in via di sviluppo.

(*L'inflazione*). Il quadro complessivo dei prezzi resterà stabile nel 1993. Si prevede una crescita dei prezzi di poco superiore al 3 per cento in media. L'inflazione pertanto sarà tenuta sotto controllo. In Giappone non dovrebbe superare il 2,4 per cento, negli USA il 3,1 per cento e nei paesi europei il 4 per cento.

(*I prezzi*). I prezzi delle materie prime segnano nelle previsioni una evoluzione moderata e tale comunque da non causare una crescita dei prezzi all'importazione dei paesi industrializzati.

1.1.3. - Quadro macroeconomico europeo nel 1993.

(*Premessa*). Abbiamo già offerto alcuni dati rilevanti rispetto alla crescita del PIL, all'inflazione, al commercio, ai prezzi delle materie prime.

(*CEE*). Il punto di interesse per noi e di dissidio tra i paesi della CEE è la politica monetaria e la necessità del suo coordinamento. I paesi europei, almeno così pare, desiderano una politica monetaria comune e la stabilità dei cambi. Trovano difficoltà, talvolta insormontabili, a realizzare o, se si vuole, sono incapaci di realizzare una linea di convergenza ed un effettivo coordinamento macroeconomico.

(*Paesi del Centro e dell'Est europeo*). I paesi del Centro e dell'Est europeo sono, oggi, impegnati in processi rilevanti di riforma strutturale sia politica che economica e, tutti, manifestano l'intenzione di aderire alla CEE oggi, all'Unione domani. A riguardo non può non notarsi la utilità e i vantaggi che la creazione di condizioni di stabilità macroeconomica nell'area co-

munitaria comporta. A parte i vantaggi dell'Europa dei dodici, i paesi del Centro e dell'Est europeo ne trarranno sicuro giovamento. Tali paesi avranno infatti un sicuro ancoraggio monetario cui far riferimento ed un mercato vasto ed omogeneo di sbocco per le loro esportazioni; essi, consolidando le riforme strutturali in corso ed attuando condizioni di stabilità macroeconomica interna, potranno accrescere il loro grado di associazione ed integrazione al mercato mondiale e porre le premesse per una più stretta integrazione con la Comunità Europea.

1.2. - SITUAZIONE NAZIONALE.

1.2.1. - Quadro macroeconomico nel triennio 1993-1995.

(*PIL*). Nel 1996 il nostro sviluppo tornerà ad allinearsi con quello dei maggiori paesi industrializzati (3 per cento).

(*Esportazioni*). La ripresa sarà trainata dalle esportazioni previste e crescere ad un tasso superiore al 7 per cento, favorita dalla ritrovata competitività:

(*Investimenti*). Dagli investimenti per i quali si può prevedere una crescita ad un tasso medio del 5 per cento;

(*Consumi*). Dai consumi, la cui crescita sarà limitata ad un tasso medio annuo compreso tra l'1,5 per cento ed il 2 per cento. Tuttavia tale crescita consentirà alla domanda interna di rimanere costantemente inferiore al PIL.

(*Squilibri strutturali*). La politica economica proposta dal Governo, se attuata, è volta a ridurre i nostri squilibri strutturali:

il tasso di inflazione scenderà a fine periodo al 2 per cento;

le retribuzioni recupereranno nel triennio quella quota di potere d'acquisto perduta nella fase più negativa del ciclo;

il disavanzo del bilancio pubblico scenderà nel 1996 su livelli prossimi a quelli dei partners;

il debito pubblico dapprima sarà stabilizzato nel suo rapporto con il PIL, poi cederà rapidamente;

il passivo della bilancia dei pagamenti verrà fortemente limitato e pressoché azzerato a fine triennio;

il tasso di disoccupazione registrerà nel 1996 un calo (dall'11 per cento al 10,6 per cento).

1.2.2. - Quadro macroeconomico nel 1993.

(PIL). L'economia italiana si svilupperà ad un tasso non superiore all'1,5 per cento. L'azione di risanamento dell'apparato produttivo e del sistema finanziario condizionerà nel breve termine il potenziale di sviluppo del paese. Il PIL crescerà nel corso dell'anno; si attesterà, come detto, sull'1,5 per cento.

(Consumi nazionali). L'aggancio alla ripresa internazionale opererà nella direzione di un contributo alla espansione delle nostre esportazioni e non in quella dell'allargamento dei consumi nazionali, la cui crescita reale dovrà fortemente attenuarsi consentendo di contenere la domanda di importazione e di attenuare il vincolo estero.

(Esportazioni). L'export, beneficiando della netta decelerazione del costo del lavoro per unità di prodotto e del recupero sulla competitività di prezzo connesso agli effetti della svalutazione del cambio della lira, potrà crescere a tassi prossimi a quelli dei mercati di sbocco (tra il 6,5 ed il 7 per cento) ed incentivare la ripresa industriale e gli investimenti. Le esportazioni, che nel 1993 guideranno il nostro sviluppo, restano concentrate nei settori tradizionali che maggiormente beneficeranno dei guadagni di competitività di prezzo. Resta l'esigenza strategica e di medio periodo di avviare la graduale ri-

conversione del nostro modello di specializzazione dell'export verso settori più avanzati anche al fine di contrastare la crescente penetrazione interna delle importazioni.

(Investimenti). Il graduale allentamento della politica creditizia potrà rendere meno pesanti le condizioni per operare nuovi investimenti la cui natura sarà intensiva.

(Occupazione). Il processo di espulsione di forza lavoro dall'industria in senso stretto persisterà. I servizi ridurranno la tradizionale capacità di assorbimento della manodopera costretti a ricercare una più elevata produttività. Il tasso di disoccupazione, pertanto, resterà stabile sui livelli dello scorso biennio malgrado una crescita limitata della domanda di lavoro.

(Inflazione). L'inflazione fletterà spinta dalla riconversione di risorse improduttive in risorse impegnate nei processi di sviluppo, dalla apertura alla concorrenza ed al mercato di importanti settori pubblici e privati, dalla presenza di moderati impulsi inflazionistici esterni anche se amplificati dalla svalutazione. Le conseguenze della svalutazione sul livello dei prezzi, dunque, verranno mantenute in circa un punto percentuale nel 1993, rispetto al maggiore incremento, pari a circa 2 punti percentuali, prevedibile in presenza di una traslazione completa ed incontrollata di tali impulsi. Il tasso di inflazione, pertanto, è indicato pari al 4,5 per cento per il 1993 ed al 3,5 per cento per il 1994.

(Saldo commerciale). Il saldo commerciale registrerà nel 1993 un forte avanzo che consentirà di ridurre significativamente il deficit delle partite correnti (da 30.000 miliardi del 1992 a 21.000 miliardi previsti per il 1993) pur in presenza di un andamento delle partite invisibili che si manterrà fortemente negativo. Bisognerà contrastare gli effetti negativi della svalutazione del cambio raffreddando i costi ed i prezzi interni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Retribuzioni complessive). L'applicazione rigorosa dell'accordo sul costo del lavoro, che ha sospeso l'indicizzazione automatica delle remunerazioni, unitamente al sostanziale congelamento della dinamica salariale nel pubblico impiego, introdotto con il decreto-legge n. 384 del 1992, consentirà un rallentamento delle retribuzioni complessive superiore a quello registrato dai prezzi al consumo.

(Costo del lavoro). La decelerazione della dinamica retributiva, unitamente all'andamento positivo della produttività, consentirà un forte rallentamento della crescita dei costi unitari del lavoro che, nell'industria in senso stretto, si attesterà intorno allo 0,5 per cento e nell'intera economia intorno al 2 per cento.

(Sviluppo). Al fine di cogliere le opportunità che si presentano dal lato dei costi dovranno, inoltre, attuarsi interventi di largo respiro volti a stimolare la concorrenza ed a rafforzare la struttura produttiva, riordinandone gli assetti, al fine di accrescere l'efficienza complessiva del sistema. Attenzione dovrà essere rivolta al settore terziario, pubblico e privato, al fine di comprimere l'impulso alla formazione dei prezzi finali, da una parte allineandone la dinamica dei costi a quella della produttività, dall'altra stimolandone la riorganizzazione produttiva attraverso l'introduzione crescente di meccanismi competitivi.

1.3. - AGGIORNAMENTO.

1.3.1. - Indicatori reali e monetari internazionali.

(Domanda mondiale). L'ipotesi di crescita della domanda mondiale per il 1993, già ridimensionata al 5,4 per cento, non è ritenuta valida; è stata fissata, sempre in via preventiva, al 5 per cento. Ciò perché l'espansione in molti paesi industriali è ancora lenta; è prevedibile un rallenta-

mento della crescita in Germania ed in Giappone; sono ancora deludenti gli sviluppi della congiuntura negli USA.

(Rapporti di cambio lira). Per il 1993 è stato ipotizzato un deprezzamento della lira pari in media annua al 7,1 per cento contro marco ed al 7,4 per cento contro dollaro. La svalutazione contro marco raggiungerà l'11,6 per cento se commisurata alla precedente parità centrale. Il cambio marco-dollaro, in lieve deprezzamento, è stato fissato nell'1,56 per cento.

(Prezzi materie prime). I prezzi delle materie prime, spinti da queste dinamiche, cresceranno del 2 per cento. I prezzi delle materie prime energetiche segneranno un sensibile recupero rispetto al 1992 (+ 4,7 per cento contro 4,3 per cento).

1.3.2. - Indicatori reali e monetari nazionali.

(Protocollo intesa parti sociali). Due importanti eventi hanno caratterizzato il periodo dall'inizio del secondo semestre '92 ad ora: la firma, tra le parti sociali, del protocollo di intesa in materia di « politica dei redditi, lotta all'inflazione e costo del lavoro » ed il varo di una manovra di finanza pubblica che dovrebbe ridurre il fabbisogno tendenziale di circa 93.000 miliardi.

(Manovra finanziaria). In materia di relazioni industriali è credibile che si possa delineare un quadro di moderazione salariale; non è credibile che la manovra 1993 si realizzi nei fatti in 93.000 miliardi. La dimensione, almeno secondo alcuni analisti, sarà di 70.000 miliardi.

(Il PIL). Il PIL crescerà nel 1993 ad un tasso dell'1,5 per cento, ben al di sotto della crescita media dei paesi industriali.

(La domanda globale). La domanda globale, si conferma, subirà una netta ricomposizione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Consumi). I consumi cresceranno dell'1 per cento in termini reali.

(Investimenti). Gli investimenti registrano una sostanziale stagnazione (+ 0,1 per cento).

(Esportazioni). Le esportazioni nette di merci e servizi aumenteranno marcatamente (da - 7 per cento del 1992 al 3,4 per cento).

(Occupazione). L'occupazione si contrarrà sensibilmente nel settore industriale (- 1,5 per cento), in quello agricolo (- 1,5 per cento) e si ridimensionerà nel terziario.

(Saldo corrente bilancia dei pagamenti). Il saldo corrente della bilancia dei pagamenti mostra segni di recupero ma rimane al di sopra dell'1,5 per cento del PIL; le ragioni di scambio peggiorano fortemente (dall'1,4 del '92 al - 3,4 del '93).

(Inflazione). L'inflazione arresta la sua tendenza a scendere. Rispetto agli andamenti tendenziali il rimbalzo è stimato nell'ordine di un punto e mezzo percentuale a ragione della svalutazione.

(Fabbisogno settore statale. Avanzo primario). Secondo l'aggiornamento, il fabbisogno del settore statale passa dal 10,8 al 10,4 per cento sul PIL, da 165.000 a 168.000 miliardi e si realizza un avanzo primario di circa 29.000 miliardi.

1.3.3. - Ulteriore aggiornamento.

(Crisi moneta). La crisi di fiducia che ha recentemente investito la nostra moneta è innanzitutto un segnale del malessere della nostra economia e delle condizioni difficili della nostra finanza pubblica. Tuttavia è conseguenza anche della mancanza di credibilità della politica del Governo per il riequilibrio della finanza pubblica e delle sue modalità attuative.

I mercati valutari risentono delle incertezze del quadro internazionale e percepiscono la idoneità delle risposte che i sin-

goli paesi danno ai problemi che si presentano.

(Svalutazione). La svalutazione che ha seguito l'emorragia di riserve valutarie sembra confermare tale mancanza di credibilità e forse non sarà sufficiente a frenare ulteriori pressioni speculative sulla nostra moneta.

Sicuramente riaccenderà tensioni dal lato del controllo dei prezzi.

(Uscita dallo SME). L'uscita della lira dallo SME e la sospensione delle trattazioni sui mercati valutari sono state misure temporanee e chiamate a riordinare i mercati ed arginare le ondate di panico e di speculazione che li hanno caratterizzati nelle scorse settimane.

2. - BILANCIO.

2.1. - BILANCIO TRIENNALE A LEGISLAZIONE VIGENTE.

(Premessa). La previsione di Bilancio triennale assume nella procedura di esame e di valutazione dei Documenti di Bilancio tre versioni.

La prima è quella che il Parlamento conosce nel mese di luglio ed è la previsione a legislazione vigente emendata.

La seconda è altrettanto previsione a legislazione vigente ma incorpora, tuttavia, gli effetti della manovra finanziaria per il 1993.

La terza è la previsione come scaturisce dalle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria che abbiamo approvato qualche settimana fa.

La comparazione tra il bilancio triennale emendato a legislazione vigente ed il bilancio triennale programmatico dà conto della entità della manovra finanziaria per il 1993 e dà anche conto del cammino che resta da fare, e già impostato in qualche modo, nel 1994 e nel 1995 sulla difficile strada del risanamento fi-

nanziario e dell'azione di riequilibrio dei conti pubblici.

Ora il primo raffronto.

(Raffronto Bilancio triennale emendato - Bilancio triennale con effetti manovra '93). La previsione a legislazione vigente 1993 e la sua proiezione per gli anni 1994-1995 emendata trova un primo elemento di comparazione con la versione a legislazione vigente, vale a dire comprensiva degli effetti del disegno di legge finanziaria 1993 e dei disegni di legge collegati.

Quali le risultanze?

Maggiori entrate finali per l'anno 1993 di 645 miliardi e minori per il 1994 e 1995 rispettivamente per 3.200 e 3.000 miliardi.

Minori spese finali per gli anni considerati dal Bilancio rispettivamente per 44.611 (1993), 28.970 (1994), 20.595 (1995).

Il saldo netto da finanziare diminuirà nel 1993 (da 185.604 a 140.348 miliardi), nel 1994 (da 235.666 a 209.896 miliardi) e nel 1995 (da 249.956 a 232.361 miliardi).

Quali gli aggregati significativi in miliardi di lire?

(Per il 1993). Le entrate tributarie da 440.000 passano a 441.620 miliardi; le entrate extratributarie da 75.741 a 75.726 miliardi; le entrate in conto capitale da 748 a 748 miliardi; le spese correnti da 604.028 a 580.413 miliardi; le spese in conto capitale da 99.025 a 78.029 miliardi; le entrate finali da 517.449 a 518.094 miliardi e le spese finali da 703.053 a 658.442 miliardi.

(Per il 1994). Le entrate tributarie da 446.254 passano a 443.094 miliardi; le entrate extratributarie da 78.992 a 78.952 miliardi; le entrate in conto capitale da 779 a 779 miliardi; le spese correnti da 655.935 a 640.687 miliardi; le spese in conto capitale da 105.756 a 92.034 miliardi; le entrate finali da 526.025 a 522.825 miliardi e le spese finali da 761.691 a 732.721 miliardi.

(Per il 1995). Le entrate tributarie da 467.525 passano a 464.565 miliardi; le en-

trate extratributarie da 82.690 a 82.650 miliardi; le entrate in conto capitale da 807 a 807 miliardi; le spese correnti da 162.455 a 162.135 miliardi; le spese in conto capitale da 105.978 a 100.288 miliardi; le entrate finali da 551.028 a 548.022 miliardi; le spese finali da 800.978 a 780.383 miliardi.

(Raffronto Bilancio triennale a legislazione vigente - Bilancio triennale programmatico). Quanto lavoro bisognerà ancora fare? Quale la dimensione degli aggiustamenti da farsi per cogliere il risultato del riequilibrio di bilancio? Il raffronto tra la versione a legislazione vigente e la versione programmatica del bilancio pluriennale dello Stato 1993-1995 dà questa risposta.

(Per il 1993). Il bilancio a legislazione vigente ed il bilancio programmatico coincidono e sul bilancio annuale ci soffermeremo in seguito.

(Per il 1994). Le entrate tributarie da 443.000 dovranno passare a 470.620; le altre entrate da 79.731 a 80.000 miliardi; le entrate finali da 522.825 a 550.000 miliardi; le spese correnti da 640.687 dovranno passare a 597.500 miliardi; le spese in conto capitale da 92.034 a 80.000 miliardi; le spese finali da 732.721 a 677.500 miliardi.

(Per il 1995). Le entrate tributarie da 464.565 dovranno passare a 510.000 miliardi; le altre entrate da 83.457 a 84.000; le entrate finali da 548.022 a 594.000 miliardi; le spese correnti da 680.925 dovranno passare a 602.000 miliardi; le spese in conto capitale da 100.288 a 82.000 miliardi; le spese finali da 780.383 a 684.000 miliardi.

Il saldo netto da finanziare per il 1994 deve essere dell'ordine di 127.500 miliardi contro i 209.896 miliardi delle previsioni a legislazione vigente; per il 1995 di 90.000 miliardi contro i 232.361 miliardi a legislazione vigente. Al netto degli interessi, tale saldo per il 1994 è programmato attivo per 65.500 miliardi e per il 1995 per 98.000 miliardi.

L'analisi svolta sulle tracce del rapporto tra il bilancio a legislazione vigente e quello programmatico evidenzia che resta un rilevante taglio da operare alla spesa per tali anni oltre ad una penetrante azione di recupero della struttura della stessa da realizzare attivando le previste riforme (sanità, previdenza, trasporti, enti locali e regionali). Se si intende dare seguito alle indicazioni del Documento di programmazione economico finanziaria, al successivo aggiornamento ed alla risoluzione programmatica approvata dalle Camere, non vi è, certo altra strada.

2.2. - BILANCIO ANNUALE 1993 A LEGISLAZIONE VIGENTE.

2.2.1. - Quadro generale riassuntivo.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato per il 1993 conclude, nella versione di competenza, con le seguenti grandezze:

a) Entrate finali 517.449 miliardi (Tributarie) (440.960 miliardi);

b) Spese complessive 822.734 miliardi (Spese finali) (710.553 miliardi);

c) Ricorso al mercato 305.285 miliardi (822.734 - 517.449).

Le cifre sintetizzano i risultati della costruzione del progetto di bilancio di competenza 1993 a legislazione vigente tenuto conto della nota di variazione presentata dal Governo.

La nota di variazione ha consentito di correggere le poste del bilancio a legislazione vigente per le seguenti dimensioni:

Entrate finali, incremento: + 26.744 miliardi (tributarie 26.244 miliardi, extra-tributarie 500 miliardi).

Spese finali, diminuzione: - 1.819 miliardi (spesa corrente 1.169 miliardi, in conto capitale 650 miliardi).

Il risparmio pubblico negativo è passato da 122.739 miliardi a 94.827 miliardi.

Il saldo netto da finanziare è passato da 221.666 miliardi a 193.104 miliardi.

Il ricorso al mercato è passato da 333.847 miliardi a 305.285 miliardi.

Quali le novità rispetto al bilancio assestato 1992 ?

(Entrate finali). Innanzitutto le entrate finali.

Si registrano incrementi delle previsioni sia di competenza (+ 15.026 miliardi, 3,0 per cento) che di cassa (+ 10.203 miliardi, + 2,1 per cento). Più specificamente si registra una crescita del gettito tributario per la competenza (+ 5,5 per cento) e per la cassa (+ 4,6 per cento) mentre per le entrate di diversa natura si registra una flessione (per la competenza - 9,5 per cento; per la cassa - 10,1 per cento).

(Spese finali). Si registrano incrementi di competenza (+ 71.776 miliardi, + 11,2 per cento) e di cassa (+ 42.719 miliardi, + 6,3 per cento) dovuti ad una crescita più accentuata per le spese correnti (+ 45.250 miliardi per la competenza e + 16.747 miliardi per la cassa).

Gli andamenti delle operazioni finali ridefiniscono i saldi. Il saldo netto da finanziare di competenza passa da 136.534 a 193.104 miliardi (+ 56.570 miliardi, + 41,4 per cento); quello di cassa da 189.984 miliardi a 222.250 miliardi (+ 32.517 miliardi, + 17,1 per cento). Tale saldo, al netto degli oneri per interessi, in termini di competenza peggiora di 29.392 miliardi ed in termini di cassa di 6.071 miliardi.

2.2.2. - Entrate. Analisi per categorie.

(Cause delle variazioni. Analisi). La previsione di competenza delle entrate finali a legislazione vigente, comprensiva della prima nota di variazione per il 1993, pari a miliardi 517.449, presenta un incremento di 15.206 miliardi rispetto alla previsione assestata emendata per il 1992.

Tale aumento consegue ad un incremento di 23.029 miliardi (+ 5,6 per cento) delle entrate del comparto tributario e ad

una riduzione di 8.003 miliardi (~ 9,5 per cento) di quelle di diversa natura.

(Imposte sul patrimonio e sul reddito). Le previsioni comprensive della prima nota di variazione ammontano nel complesso a 256.577 miliardi con un aumento di 16.126 miliardi rispetto alla previsione assestata e corretta 1992. Cassa 246.239 miliardi.

Con riferimento ai principali tributi:

IRPEF. Si prevede un gettito per 159.449 miliardi. La previsione per il 1993 sconta gli effetti negativi derivanti dalla restituzione del drenaggio fiscale così come disposta dal decreto-legge n. 384 del 1992.

IRPEG. Si prevede un gettito di 23.908 miliardi con un incremento netto di 4.190 miliardi.

ILOR. La previsione si cifra in 21.254 miliardi con un incremento di 1.720 miliardi rispetto al 1992.

Ritenute sui redditi da capitale. Il gettito per il 1993 è stimato in 37.666 miliardi con un aumento di 1.866 miliardi.

(Tasse ed imposte sugli affari). La previsione per l'anno 1993 è pari a miliardi 120.885 con un aumento di miliardi 4.255 rispetto alla previsione assestata ed emendata 1992.

L'imposta sul valore aggiunto è preminente in tale comparto. La previsione è di 81.360 miliardi con un aumento di 3.560 miliardi (4,60 per cento). Cassa: 117.885 miliardi.

(Imposte sulla produzione, consumi e dogane). Le entrate per il 1993 sono stimate in miliardi 51.208 contro miliardi 48.780 per il 1992 con un aumento di miliardi 2.428.

L'imposta di spicco è l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali. Si attesta per il 1993 in 39.700 miliardi contro i 38.000 miliardi per il 1992. Cassa 51.208 miliardi.

(Monopoli). La previsione si dimensiona sui 7.480 miliardi per il 1993.

È di 200 miliardi l'incremento rispetto al 1992. Essi si riferiscono quasi interamente all'imposta sul consumo dei tabacchi per la quale è indicata una previsione di 7.400 miliardi. Cassa 7.480 miliardi.

(Lotto e lotterie). Per il 1993 è previsto un incasso pari a 3.800 miliardi, superiore di 100 miliardi a quello previsto per il 1992. Cassa: 4.610 miliardi.

Le entrate extratributarie registrano, per il 1993, una previsione complessiva di 74.741 miliardi con una flessione, rispetto alla assestata del 1992, di miliardi 1.952.

(Proventi speciali). Per il 1993, l'ammontare dell'introito è di 866 miliardi rispetto ai 1.125 miliardi del '92. Meno 259 miliardi. Cassa: 866 miliardi.

(Proventi servizi pubblici minori). L'ammontare previsto 1993 è miliardi 2.649, la previsione 1992 è di 3.079. Meno 430 miliardi. Cassa: 2.569 miliardi.

(Proventi beni Stato). La previsione 1993 è per 368 miliardi, quella per il 1992 è di 830 miliardi. Meno 462 miliardi. Cassa: 368 miliardi.

(Prodotti netti. Utili gestione). La previsione è di 392 miliardi per il 1993 e di 343 miliardi per il 1992. Cassa: 343 miliardi.

(Interessi su anticipazioni e crediti vari Tesoro). La previsione 1993 è di 528 miliardi a fronte della previsione 1992 di 1.474 miliardi. Meno 946 miliardi. Cassa: 528.

(Recuperi, rimborsi e contributi). Previsione 1993 miliardi 57.766, previsione 1992 miliardi 58.142. Meno 376 miliardi.

La voce che assume prevalente rilievo è quella dei contributi volti al finanziamento degli oneri per il fondo sanitario nazionale previsti per il 1993 in miliardi 51.417 con un aumento di miliardi 1.284

rispetto alla previsione assestata 1992 cifrata in 50.133 miliardi. Cassa: 56.514 miliardi.

(Partite compensative). Per il 1993 si ha una previsione di 13.172 miliardi a fronte dei miliardi 11.700 del 1992. Con un incremento 1.472 miliardi.

La voce prevalente è rappresentata dal gettito IVA di pertinenza comunitaria. La somma è di 12.000 miliardi con un aumento di 1.400 miliardi rispetto al 1992. È visibile la conseguenza del recente riallineamento monetario. Cassa: 13.172 miliardi.

(Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti). Per gli introiti del Titolo III è previsto un gettito di miliardi 748 a fronte di una previsione assestata 1992 di miliardi 7.799.

La differenza coglie la previsione assestata 1992 che sconta miliardi 7.700 circa di introiti per privatizzazioni. Cassa: 748 miliardi.

2.2.3. - Spese. Analisi per categorie.

Le spese finali 1993 si attestano su 710.553 miliardi rispetto ai 638.777 miliardi del 1992. Più 77.776.

(Spese correnti). Le spese correnti su 611.528 per il 1993 rispetto ai 566.278 miliardi per il 1992. Più 45.250.

(Spese personale). Le spese per il personale in servizio assommano, nelle nuove previsioni, a 88.020 miliardi. L'incremento sul 1992 è di 1.035 miliardi, pari all'1,5 per cento.

L'incremento è dovuto alla variazione della consistenza numerica, alla evoluzione degli oneri, interessanti soprattutto le Amministrazioni degli Interni, per le Forze di Polizia, e della Difesa. Cassa: 88.263 miliardi.

(Spese personale in quiescenza). La previsione di spesa per il 1993 è pari a 31.031 miliardi.

Presenta una lievitazione sull'assetto del 1992 di 2.149 miliardi (+ 7,4 per cento) dovuta agli oneri dei trattamenti definitivi. Cassa: 30.825 miliardi.

(Spese acquisto beni e servizi). La cifra del 1993 è di 22.828 miliardi con una crescita sulla previsione assestata di 64 miliardi (+ 2,9 per cento). Cassa: 25.824 miliardi.

(Interessi). La previsione 1993 è di 187.145 miliardi: + 18,2 per cento rispetto al 1992 per 27.178 miliardi. Cassa: 187.283 miliardi.

(Poste correttive e compensative). Sono pari a 20.675 miliardi; + 2.041 sull'assestamento 1992.

La gran parte consegue alle maggiori assegnazioni: per le risorse proprie CEE (+ 1.500 miliardi di cui 1.100 effetto del recente riallineamento monetario nonché per le vincite al lotto + 350 miliardi). Cassa: 21.054 miliardi.

I blocchi più consistenti di spesa di parte corrente sono i trasferimenti e le somme non attribuibili.

(Trasferimenti correnti). Le previsioni per i trasferimenti sono per il 1993 di 221.176 miliardi rispetto ai 234.540 miliardi del 1992.

Crescono le famiglie di 1.170 miliardi a ragione delle maggiori occorrenze per gli assegni mensili ai mutilati ed agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti, per le pensioni di guerra, per l'assegnazione alla CEI.

Crescono le aziende autonome per 509 miliardi dovuti alle maggiori assegnazioni ANAS.

Crescono le regioni per 8.923 miliardi dovuti alle maggiori assegnazioni al fondo sanitario (+ 6.307 miliardi); alle regioni a statuto speciale (+ 932 miliardi); alle regolazioni contabili della Sicilia e della Sardegna (+ 130 miliardi); al fondo comune regionale; alla soppressione degli enti di assistenza (+ 175 miliardi).

Crescono gli enti previdenziali di 1.981 miliardi dovuti al saldo maggiori assegna-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni INPS (2.074 miliardi) e minori trasferimenti agli altri enti previdenziali (- 93).

Decrescono le imprese di 409 miliardi dovuti per ammortamento mutui contratti per ripiano spesa sanitaria anni 1987-1988, per cessazioni interventi nuove assunzioni territori meridionali, fermo temporaneo navi attività servizio.

Decrescono comuni e province per 23.558 miliardi; ciò in quanto la quota dei finanziamenti statali è considerata fra gli accantonamenti del fondo globale di parte corrente a parziale copertura della delega per la razionalizzazione della disciplina in materia di finanza territoriale.

Decrescono gli altri enti pubblici per 1.370 miliardi dovuti al saldo tra 1.550 miliardi, contributi alle Ferrovie, e 80 miliardi, contributi altri enti compresi aggregato.

Decresce Estero per 620 miliardi dovuti al saldo tra le minori contribuzioni PVS (+ 848 miliardi) e maggiori assegnazioni CEE (+ 300 miliardi). Cassa: 187.283 miliardi.

(Somme non attribuibili di parte corrente). Le somme non attribuibili per il 1993 sono di 38.269 miliardi rispetto ai 13.111 assestati per il '92. Più di 25.150 miliardi. Crescono tutti i fondi ad eccezione dei fondi per gli assegni familiari e per la droga. Cresce particolarmente il fondo legislativo. Cresce di 22.777 miliardi. Cassa: 38.312 miliardi.

(Spese in conto capitale). L'analisi economica del conto capitale è descritta dai seguenti tratti.

Totale 1993, 99.025 miliardi a fronte di 72.499 miliardi del 1992. Più 26.526 miliardi. Cassa: 109.532 miliardi.

(Beni ed opere immobiliari). Per i beni immobiliari la somma prevista è di 3.768 miliardi per il 1993 rispetto a 2.297 per il 1992. Più 471 miliardi. Cassa 7.470 miliardi.

(Macchine ed attrezzature). La somma prevista è per il 1993 di 659 miliardi; per

il 1992 è stata 695 miliardi. Meno 36 miliardi. Cassa 845 miliardi.

(Partecipazioni azionarie e conferimenti). La somma per il 1993 è di 823 miliardi; per il 1992; 3.415 miliardi. Meno 2.592 miliardi. Cassa 1.123 miliardi.

(Crediti ed anticipazioni per finalità produttive). 1.592 miliardi è la somma per il 1993; 1.811 miliardi quella per il 1992. Meno 219 miliardi. Cassa: 1.945 miliardi.

(Crediti ed anticipazioni per finalità non produttive). 4.794 miliardi è la somma per il 1993; 3.152 miliardi quella per il 1992. Più 1.642 miliardi. Cassa: 2.619 miliardi.

Le somme più consistenti interessano i trasferimenti e le somme non attribuibili.

(Trasferimenti di conto capitale). Per i trasferimenti è prevista per il 1993 una somma pari a 73.289 miliardi rispetto ai 56.176 miliardi del '92. Cassa: 81.426 miliardi.

Decrescono le famiglie per 21 miliardi.

Decresce l'Estero per 86 miliardi.

Crescono le imprese per 1.915 miliardi, particolarmente ENEL 1.356 miliardi, Mediocredito (finanziamento esportazioni, + 514 miliardi), Piano energetico (+ 577 miliardi).

Crescono le aziende autonome per 1.438 miliardi di cui 1.376 ANAS.

Crescono le regioni per 1.965 miliardi che sono un saldo tra minori trasferimenti Calabria (- 400 miliardi), Sicilia (- 210 miliardi), sanità (+ 1.560 miliardi), disinquinamento ambientale (+ 300 miliardi), Belice (+ 65 miliardi).

Crescono Comuni e Province per 429 miliardi. Maggiori assegnazioni, fondi sviluppo ed area urbana Reggio Calabria.

Cresce Agenzia per il Mezzogiorno per 8.444 miliardi. Il fondo passa da 5.971 a 14.415 miliardi.

Crescono enti pubblici per 3.029 miliardi dovuti ad incrementi Cassa depositi e prestiti (+ 683 miliardi), università (+ 555 miliardi), politiche comunitarie (+ 600 miliardi), innovazione tecnologica (+ 210 miliardi), ASI (+ 50 miliardi), Ferrovie dello Stato (+ 1.150 miliardi).

(*Somme non attribuibili di conto capitale*). Sono previste somme per 14.100 miliardi per il 1993; per il 1992 viceversa somme per 3.954 miliardi. Più 10.146 miliardi.

Crescono tutti i fondi ad eccezione dei minori.

Cresce soprattutto il fondo legislativo per 533 miliardi, il fondo PVS per 1.155 miliardi, il fondo Agricoltura per 1.485 miliardi. Cassa: 14.104 miliardi.

2.2.4. - Spese. Analisi per sezione.

L'aggregato totale per competenza 1992 è 638.777 miliardi; competenza 1993 è di 710.553 miliardi; cassa 1993 è di 725.029 miliardi.

(*Amministrazione generale*). La somma prevista per competenza 1992 è di 18.482 miliardi; per competenza 1993 è di 19.632 miliardi; per cassa 1993 di 20.866 miliardi.

(*Difesa nazionale*). La somma prevista per competenza 1992 è di 19.101 miliardi; per competenza 1993 è di 19.734 miliardi; per cassa 1993 di 21.047 miliardi.

(*Giustizia*). La somma prevista per competenza 1992 è di 5.597 miliardi; per competenza 1993 è di 6.065 miliardi; per cassa 1993 di 6.176 miliardi.

(*Sicurezza pubblica*). La somma prevista per competenza '92 è di 12.426 miliardi; per competenza '93 è di 13.304 miliardi; per cassa '93 di 13.504 miliardi.

(*Relazioni internazionali*). La somma prevista per competenza 1992 è di 19.900 miliardi; per competenza 1993 è di 22.302 miliardi per cassa 1993 di 22.327 miliardi.

(*Istruzione e cultura*). La somma prevista per competenza 1992 è di 50.575 mi-

liardi; per competenza 1993 è di 50.523 miliardi; per cassa 1993 di 51.766 miliardi.

(*Università*). La somma prevista per competenza 1992 è di 11.528 miliardi; per competenza 1993 è di 11.470 miliardi; per cassa 1993 di 12.060 miliardi.

(*Edilizia*). La somma prevista per competenza 1992 è di 4.685 miliardi; per competenza 1993 è di 5.724 miliardi; per cassa 1993 di 6.948 miliardi.

(*Lavoro e previdenza sociale*). La somma prevista per competenza 1992 è di 47.710 miliardi; per competenza 1993 è di 49.533 miliardi; per cassa 1993 di 49.508 miliardi.

(*Assistenza pubblica*). La somma prevista per competenza 1992 di 15.797 miliardi; per competenza 1993 è di 16.984 miliardi; per cassa 1993 di 16.954 miliardi.

(*Igiene e sanità*). La somma prevista per competenza 1992 è di 89.201 miliardi; per competenza 1993 è di 96.506 miliardi; per cassa 1993 di 96.943 miliardi.

(*Trasporti e telecomunicazioni*). La somma prevista per competenza 1992 è di 34.391 miliardi; per competenza 1993 è di 38.324 miliardi; per cassa 1993 di 38.261 miliardi.

(*Agricoltura e alimentazione*). La somma prevista per competenza 1992 è di 4.626 miliardi; per competenza 1993 è di 5.650 miliardi; per cassa 1993 di 6.737 miliardi.

(*Industria, commercio, artigianato*). La somma prevista per competenza 1992 è di 9.601 miliardi; per competenza 1993 è di 11.046 miliardi; per cassa 1993 di 12.539 miliardi.

(*Mezzogiorno*). La somma prevista per competenza 1992 è di 6.192 miliardi; per

competenza 1993 è di 14.719 miliardi; per cassa 1993 di 15.127 miliardi.

(Opere ed interventi non attribuibili). La somma prevista per competenza 1992 è di 8.666 miliardi; per competenza 1993 è di 7.163 miliardi per cassa 1993 di 9.764 miliardi.

(Finanza regionale e locale). La somma prevista per competenza 1992 è di 71.075 miliardi; per competenza 1993 è di 51.510 miliardi; per cassa 1993 di 53.851 miliardi.

(Protezione civile e pubbliche calamità). La somma prevista per competenza 1992 è di 2.171 miliardi; per competenza 1993 è di 2.333 miliardi, per cassa 1993 di 2.423 miliardi.

(Fondi speciali e di riserva). La somma prevista per competenza 1992 è di 14.961 miliardi; per competenza 1993 è di 16.626 miliardi; per cassa 1993 di 46.666 miliardi.

(Interessi e debiti). La somma prevista per competenza 1992 è di 157.793 miliardi; per competenza 1993 è di 184.958 miliardi; per cassa 1993 di 184.968 miliardi.

(Oneri non ripartibili). La somma prevista per competenza 1992 è di 33.889 miliardi; per competenza 1993 è di 36.437 miliardi; per cassa 1993 di 36.584 miliardi.

2.2.5. - Mezzogiorno. Articolo 2 della legge n. 468 del 1978 legge n. 362 del 1988.

La legge n. 468 del 1978, così come modificata dalla legge n. 362 del 1988 all'articolo 2, commi 5 e 6, prevede alcuni adempimenti a carico del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il comma 5 espressamente stabilisce che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al Parlamento, contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, un apposito documento, allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio, sulla ripartizione tra il Mezzogiorno ed il resto del paese delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza.

Per quanti sforzi il relatore abbia fatto, sostenuto dagli uffici della Commissione, non è stato possibile acquisire il documento in parola. Sicché la discussione su questo argomento, pur approfondita ed appassionata, ha registrato l'assenza del documento fondamentale su cui articolarsi ed esprimersi.

Il comma 6 prevede che in apposito allegato di ciascuno stato di previsione sono esposte per capitoli le previsioni di spesa relativamente alle categorie delle spese correnti numeri 2 e 5, nonché le spese relative a tutte le categorie dal numero 10 al numero 16.

Tali spese sono riportate qui di seguito:

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamento pari alla riserva del 40%	Stanziamento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7081 - Fondo per il finanziamento, ecc. (12.4.1.-11.1.7)	•	542.443.641.200	Per quanto riguarda l'importo di lire 1.103 miliardi relativo alle quote previste dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1970 e dall'articolo 3 della legge n. 158 del 1990, la percentuale sulla quota complessiva da assegnare al Mezzogiorno (escluse Lazio - Toscana - Marche/Sud) è del 46%, per un importo pari a lire 58,4 miliardi; per quanto attiene, poi, alle altre leggi recanti finanziamenti per il settore agricolo, la riserva minima per il Mezzogiorno raggiunge circa il 60%.
7082 - Fondo sanitario nazionale (12.4.1.-8.4.9.)	•	561.600.000.000	La percentuale della quota complessiva da assegnare al Mezzogiorno (escluse Lazio, Toscana, Marche/Sud) in base alle delibere CIPE sinora emesse è di circa il 36%.

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative
8251 - Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici nelle regioni a statuto speciale (12.5.1.-6.1.7.)	40%		

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative
7501 (10.3.1.-12.5.2.)	40		
7701 (10.7.0.-16.3.0.)	40		
8405 (10.4.1.-16.4.0.)	40		
8419 (10.4.1.-16.4.0.)	40		
8701 (12.5.1.-6.3.6.)	40		
8881 (12.5.1.-11.1.8.)	40		

MINISTERO DEI TRASPORTI

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamento pari alla riserva del 40%	Stanziamento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7304 - Concessione di contributi per capitale ed interessi, ecc. (12.2.1.-12.3.4)	•	256.500.000.000	
7308 - Contributi di cui all'arti- colo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, ecc. (12.2.1.-12.8.0.)	22.000.000.000	•	
7310 - Concessione di contributi per capitali ed interessi, ecc. (12.2.1.-12.3.4.)	10.000.000.000	•	
7501 - Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammoder- namento degli aeroporti, ecc. (10.3.1.-12.6.3.)	30.000.000.000	•	

MINISTERO DELLA DIFESA

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamento pari alla riserva del 40%	Stanziamento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7002 - Costruzione ed acquisto, ecc. (10.4.1.-8.2.3)	•	•	I programmi sono sviluppati previa individuazione delle esigenze prioritarie degli Enti, Comandi e Reparti a prescindere dalla loro dislocazione territoriale.
7010 - Spese per la ricerca scientifica, ecc. (11.5.0.-2.1.10.)	•	•	Trattasi in genere di programmi di ricerca e sviluppo che prevedono l'acquisizione di approfonditi studi e di materiali sofisticati e di elevate tecnologie, prodotti da ditte altamente qualificate che non esplicano la propria attività nei territori meridionali. Pertanto, per tale capitolo, non essendo possibile reperire nell'area suddetta ditte idonee a soddisfare le condizioni di fornitura richieste dalla Difesa, si rende necessario non prevedere alcuna aliquota da riservare al Mezzogiorno. La maggior parte dei programmi di R/S sono conseguenti ad accordi internazionali e le relative spese, pertanto, costituiscono il contributo italiano a tali programmi.
7231 - Forniture ed installazione, ecc. (11.3.1.-9.6.4.)	•	7.000	Collocazione settentrionale degli interventi e degli approvvigionamenti previsti in attuazione della programmazione vincolata a specifiche esigenze degli impianti.
7233 - Realizzazione e gestione, ecc. (11.3.1.-9.6.4.)	•	•	In applicazione della legge n. 863 del 1978 sono previsti esclusivamente interventi per la gestione degli apparati di rilevamento già esistenti. L'investimento a suo tempo effettuato ha vincolato al centro-nord le risorse. Gli attuali investimenti attengono peraltro esclusivamente alla gestione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamento pari alla riserva del 40%	Stanziamento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7232 - Contributi agli istituti di ricerca e di sperimenta- zione agraria, ecc. (12.7.1.-13.1.3)	600.000.000	*	
8221 - Spese per il finanziamento delle opere, ecc. (10.1.1.-13.1.5)	1.200.000.000	*	

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamiento pari alla riserva del 40%	Stanziamiento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7031 - Spese per la ricerca scientifica (11.5.0.-10.9.6.)	•	680.000.000	Riserva pari al 17% dello stanziamento del capitolo da utilizzare per le due stazioni sperimentali (pelli e materie concianti ed essenze e derivati dagli agrumi) ubicate nel Mezzogiorno.
7552 - Finanziamenti alle imprese, ecc. (12.2.1.-10.3.3.)	6.000.000.000	•	
7905 - Contributi in conto interessi, ecc. (12.2.2.-10.3.4.)	8.800.000.000	•	
7910 - Contributo a fondo perduto, ecc. (12.2.2.-10.3.4.)	8.000.000.000	•	
8042 - Contributi in conto interessi, ecc. (12.2.2.-10.3.6.)	•	115.500.000.000	La percentuale del 50% dello stanziamento del capitolo è stabilita in relazione alle disposizioni concernenti il credito agevolato al commercio.
8043 - Contributo in conto capitale, ecc. (12.2.2.-10.3.6.)	•	12.500.000.000	La percentuale del 50% dello stanziamento del capitolo è stabilita in relazione alle disposizioni concernenti il credito agevolato al commercio.
8044 - Contributi in conto interessi, ecc. (12.2.2.-10.3.6.)	•	32.000.000.000	La percentuale del 50% dello stanziamento del capitolo è stabilita in relazione alle disposizioni concernenti il credito agevolato al commercio.
8045 - Fondo nazionale di promozione, ecc. (12.2.2.-10.3.6.)	•	18.000.000.000	La percentuale è del 72% dello stanziamento del capitolo.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative
---	-----------------------	-----------------------------------	---------------------

8055 - Finanziamento delle attività di formazione professionale residue svolte dalle Regioni a statuto speciale, nonché finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), ai sensi dell'articolo 22 - terzo comma - della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Funzionamento delle funzioni delegate alla Regione Sardegna (12.6.1-9.1.4)

40%

8056 - Somma da versare ai sensi dell'articolo 22 - secondo comma - della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fondo per la modalità della manodopera di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato (12.6.1-9.1.4)

40%

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative
7581 - Spese per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (10.9.9.-8.4.8.)	40%		
7601 - Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni (11.9.9.-12.5.1.)	40%		
7602 - Spese per l'acquisizione di elicotteri nonché la costituzione l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare (11.9.9.-12.5.1.)	40%		

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Stanziamento pari alla riserva del 40%	Stanziamento con riserva percentuale diversa	Note giustificative
7542 - Contributo da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano, ecc. (12.6.1.-14.1.4.)	•	5.171.320.000	Il capitolo è destinato alla realizzazione di strutture sportive polifunzionali finanziate mediante mutui decennali concessi dall'Istituto per il Credito sportivo.
7544 - (12.5.1.-14.1.4.)	•	100.151.753.000	Il capitolo, che ha per il 1993 uno stanziamento di lire 281 miliardi, è destinato all'ammortamento di mutui ventennali, a carico dello Stato, erogati dalla « Cassa depositi e prestiti », per finanziare interventi agli impianti sportivi che hanno ospitato i mondiali di calcio del 1990 fino ad un massimo di 400 miliardi nonché per la realizzazione di strutture sportive e polifunzionali da parte dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle Province. Solo a questo secondo tipo di intervento si applica la riserva del 40 per cento in favore del Mezzogiorno, ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65.
7546 - Contributi in conto interessi da assegnare a istituti di credito, ecc., in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 (12.4.1.-14.1.4.)	•	9.347.040.000	Il capitolo, istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 556 del 1988 è finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento e l'informatizzazione delle strutture turistiche e ricettive, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative

8005 - Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, ivi comprese spese per lavori di ammortamento, di adeguamento strutturale e funzionale e di valorizzazione di locali adibiti a musei e gallerie, per il restauro la valorizzazione e l'agibilità di monumenti medioevali e moderni, di monumenti e complessi antichi e per scavi archeologici; nonché per la realizzazione delle spese connesse all'attuazione di accordi di programma (10.4.1.-6.3.6.)

34,19%

8100 - Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere anche in attuazione di accordi di programma (12.1.1.-6.3.6.)

42,85%

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CAPITOLO (classificazione economico-funzionale)	Riserva del 40%	Riserva percentuale diversa	Note giustificative
7705 - Somma da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (12.4.2.-16.5.0.)	40%		
8501 - Somme da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di disinquinamento a prevalente origine industriale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (12.4.2.-16.5.0.)	40%		

3. - LEGGE FINANZIARIA E PROVVEDIMENTI COLLEGATI.

3.1. - AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RISOLUZIONE PROGRAMMATICA.

(Premessa). Il resoconto sulla proposta di manovra finanziaria per il 1993 non può non partire che dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla sua nota di aggiornamento alle stime ed alle previsioni degli obiettivi programmatici dello stesso Documento di programmazione economico-finanziaria, così come è stata presentata dal Governo ora è qualche settimana, come non può non partire che dai contenuti della risoluzione sul predetto Documento e sulla nota di aggiornamento.

Quali i punti essenziali?

(Fabbisogno). Innanzitutto il fabbisogno del settore statale. Il fabbisogno evocato deve assumere le seguenti grandezze:

per il 1993: 150.000 miliardi programmatico sul tendenziale di 246.400 miliardi;

per il 1994: 125.000 miliardi programmatico sul tendenziale di 295.000 miliardi;

per il 1995: 85.000 miliardi programmatico sul tendenziale di 339.100 miliardi.

(Avanzo primario). Poi l'avanzo primario del settore statale. L'avanzo primario deve assumere le seguenti grandezze:

per il 1993: 50.000 miliardi programmatico sul tendenziale di - 43.000 miliardi (Manovra 93.000 miliardi);

per il 1994: 76.800 miliardi programmatico sul tendenziale di - 70.150 miliardi (Manovra 146.950 miliardi);

per il 1995: 115.000 miliardi programmatico sul tendenziale di - 90.100 miliardi (Manovra 205.100 miliardi).

(Saldo netto da finanziare). Ancora. Il saldo netto da finanziare del Bilancio di

competenza dello Stato deve assumere le seguenti grandezze:

per il 1993: 140.348 miliardi.

per il 1994: 127.500 miliardi.

per il 1995: 90.000 miliardi.

Tutto ciò al netto delle entrate per alienazioni patrimoniali.

(Ulteriori punti). Altri punti essenziali che formalizzano ulteriori inviti del Parlamento ed impegni del Governo sono:

il rispetto della regola di copertura per le nuove o maggiori spese di natura corrente anche per gli anni successivi al primo;

la dimensione degli accantonamenti dei fondi speciali.

Quest'ultima deve essere ridotta al minimo e far riferimento alla politica complessiva di ciascun Ministero. I programmi dovranno trovare luogo nella Relazione alla Finanziaria.

Ancora. Le rimodulazione delle leggi di spesa pluriennale non dovrà fornire mezzi di copertura.

Infine. I disegni di legge collegati non potranno essere più di due. Uno per le entrate ed uno per le spese.

(Riscontri). Queste indicazioni sono state rispettate complessivamente dai documenti di bilancio all'esame del Parlamento.

È stata rispettata la regola di copertura come si è riscontrato in sede di esame preliminare del contenuto proprio.

L'invito a due disegni di legge collegati è stato rispettato.

Per i fondi speciali: gli accantonamenti, l'articolazione per Ministero, la dimensione risultano nell'ambito indicato dalla risoluzione.

Altrettanto si può dire per la rimodulazione delle spese pluriennali e lo spazio di copertura.

Infine. Il fabbisogno del settore statale programmatico, l'avanzo primario programmatico, il saldo netto da finanziare previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla risoluzi-

zione trova esplicito e puntuale riscontro nei documenti al nostro esame, come pure trova riscontro l'invito ad una politica attiva antievasione e una politica convincente per il governo di tutti i redditi, per gli investimenti e per le tariffe.

3.2. - MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 1993.

3.2.1. - Introduzione.

(*Fabbisogno settore statale 1993*). Il Governo ha ribadito l'obiettivo del fabbisogno di cassa del settore statale indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria intorno a 150.000 miliardi.

Il Governo ritiene non improbabile un ulteriore contenimento del fabbisogno complessivo intorno ai 140.000 miliardi. Questa ipotesi è strettamente collegata alla evoluzione dei tassi di interesse. Il riassorbimento delle tensioni sui mercati finanziari internazionali può determinare una inversione della tendenza al rialzo dei tassi, un ritorno ai livelli precedenti la crisi valutaria già alla fine del 1992 e può ancora determinare un successivo allentamento e, quindi, un abbattimento non insignificante della spesa per interessi.

(*Azione correttiva*). Il Governo ha definito e proposto al Parlamento una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica per circa 93.000 miliardi.

La manovra espone maggiori entrate per oltre 46.000 miliardi e minori spese per circa 40.000 miliardi.

Ancora entrate per 7.000 miliardi per privatizzazioni. In percentuale sul PIL è pari a circa 6 punti. Assume carattere strutturale incidendo sui meccanismi di crescita dei principali flussi di bilancio.

3.2.2. - Manovra sulla spesa.

(*Manovra sulla spesa*). L'azione di contenimento della spesa per il 1993 risulta dall'insieme integrato delle norme contenute nel disegno di legge delega, degli emendamenti successivi, nel decreto-legge

n. 384 del 1992 e nella direttiva del Presidente del Consiglio del 9 settembre. Il risparmio complessivo è di circa 52.000 miliardi, pari al 3,2 per cento del PIL, inclusi 12.000 miliardi di minori trasferimenti agli enti territoriali. Gli effetti finanziari prevalenti, 41.000 miliardi, discendono dall'azione di riordino della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale.

La parte restante, 11.000 miliardi, è conseguenza della direttiva del 9 settembre che ha disposto l'invarianza delle spese per trasferimento e delle spese in conto capitale. La spesa statale, quindi, è mantenuta entro i valori nominali del 1992.

(*Sanità. Delega*). I punti essenziali sono la fissazione dei livelli minimi di assistenza sanitaria da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale ed a carico dello Stato; l'autonomia decisionale della regione sia intorno ai livelli di assistenza sanitaria oltre i minimi, sia sulla conseguente responsabilità dei disavanzi di gestione, sia sulla modifica delle aliquote dei contributi sanitari localmente riscossi.

Il risultato? È un meccanismo credibile di controllo della spesa sanitaria. E tuttavia bisogna valutare il conseguente decreto delegato e quindi valutare il collaudo ed i conseguenti risultati.

(*Sanità. Decreto-legge n. 384 del 1992*). Il decreto-legge n. 384 del 1992 prevede una riduzione reale delle prestazioni gratuite. Si incide sull'assistenza medica di base, sull'assistenza farmaceutica (con l'esclusione dei farmaci salvavita), sulla diagnostica strumentale.

Tutto ciò in relazione al reddito familiare dichiarato o accertato e valutato rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare. Risparmio previsto di 4.400 miliardi nel 1993.

(*Pubblico Impiego. Delega*). Il fine: incidere sulla efficienza e produttività della Pubblica Amministrazione attraverso la disciplina della dirigenza, la civilizzazione

del rapporto di favore, trasferimento alla magistratura civile del contenzioso, la unicità del ruolo e la mobilità del personale, il controllo della spesa pubblica per il personale.

Per la scuola. Adeguare gli organici alla tendenza della domanda di istruzione sia qualitativa che quantitativa favorendo la mobilità del personale soprannumerario e la revisione dei criteri di conferimento delle supplenze annuali.

(*Pubblico Impiego. Decreto-legge n. 384 del 1992*). Limiti più rigidi al *turn-over*: accordo comparto: proroga al 31 dicembre 1993; contrattazione collettiva 1991-1993: blocco: corresponsione 20.000 lire per 13 mensilità; incrementi retributivi ai dirigenti: congelamento; promozioni ad automatismi: soppressione effetti economici: compensi ed indennità accessorie: invarianza sul 1992. Risparmio previsto per il 1993: 9.900 miliardi.

(*Previdenza. Delega*). Gli obiettivi: stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa e PIL riequilibrare il rapporto contributi prestazioni; omogeneizzare i trattamenti pensionistici tra lavoratori autonomi e dipendenti e tra lavoratori pubblici e privati.

Punti rilevanti. Età pensionabile: elevazione; periodo di riferimento per il calcolo della pensione: tutta la vita se i soggetti hanno maturato meno di 15 anni di contribuzione; forme di previdenza integrativa nazionale ed aziendale.

(*Previdenza. Decreto-legge n. 384 del 1992*). Sospensione del pensionamento anticipato di anzianità; perequazione automatica delle pensioni: due semestri (maggio, novembre).

Risparmio 11.120 miliardi.

(*Finanza territoriale*). L'esigenza di accentuare la responsabilità gestionale degli amministratori per via della concentrazione in capo all'ente della leva della spesa ma anche dell'entrata porta all'ampliamento della autonomia impositiva.

Porta anche al riequilibrio tra entrate rimosse ed entrate derivate e, quindi, alla

riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

(*Finanza regionale*). Per la finanza regionale si prevede il trasferimento delle tasse automobilistiche statali; per il 1994 una addizionale sulla erogazione del gas e dell'energia elettrica. Risorse previste 3.500 miliardi.

(*Finanza comunale*). Per la finanza comunale l'ICI, commisurata al valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili ed una addizionale IRPEF. Cancellazione del gettito locale ILOR ed INVIM.

Risorse previste 11.000 miliardi che compensano i minori trasferimenti dello Stato.

3.2.3. - Manovra sulle entrate.

(*Pressione fiscale*). La manovra sulle entrate per il 1993 si propone di mantenere inalterata la pressione fiscale ai livelli del 1992. Non per questo è meno impegnativa. Bisogna far fronte alle consistenti perdite di gettito legate alla cessazione degli effetti delle misure a carattere straordinario e compensare la contrazione del gettito dovuta alla fase recessiva del ciclo economico.

La manovra sulle entrate, inoltre, è tutta giocata sul versante delle imposte dirette per evitare tensioni sui prezzi già scossi dalla svalutazione della moneta.

(*Decreto-legge n. 384 del 1992*). Il Governo ha formalizzato la sua linea con il decreto-legge n. 384 del 1992; ha introdotto misure volte ad allargare la base imponibile; ha dotato l'Amministrazione di poteri di accertamento a fronte di obblighi posti a carico dei contribuenti possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

(*Il contributo diretto lavorativo*). Le imprese ed il lavoro autonomo sono chiamati a una più ragionevole contribuzione. La nuova disciplina prevede un diverso mec-

canismo di calcolo del ricavo presunto. Non potrà essere inferiore alle spese sostenute, incrementate del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore. È ammessa prova contraria.

Il gettito previsto è di 7.000 miliardi.

(Tassa sul patrimonio netto). Il Governo ha introdotto una tassa sul patrimonio netto delle imprese e delle società nella misura del 7,5 per mille.

Il gettito previsto è di 5.000 miliardi.

(Da oneri deducibili a detrazione d'imposta. Indeducibilità). Il Governo ha anche proposto la trasformazione degli oneri deducibili in detrazione di imposta per un massimo del 27 per cento delle voci ammesse; ha proposto la indeducibilità dell'ILOR.

Gettito previsto per la prima misura 1.500 miliardi, per la seconda misura 7.000 miliardi.

(Curva aliquote. IRPEF). La rideterminazione della curva delle aliquote assume i caratteri di quella in vigore nel 1989 (invarianza per i primi due scaglioni di reddito; addizionale dell'1 per cento sulle aliquote a partire dal terzo scaglione).

Gettito previsto 6.100 miliardi.

(Fiscal drag. Restituzione). La restituzione del fiscal drag per il 1993 sarà limitata.

Gettito previsto 2.200 miliardi.

(Ritenute sugli interessi). È stata disposta la proroga dell'obbligo di versare l'acconto delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari nella misura del 100 per cento.

Gettito aggiuntivo previsto 1.500 miliardi.

(Agevolazioni). Potranno essere recuperati attraverso l'utilizzo della apposita delega ulteriori disponibilità cancellando agevolazioni fiscali in essere. Gettito previsto 1.500 miliardi.

3.3. - LOTTA ALL'EVASIONE.

Il Governo intende rilanciare la lotta all'evasione attraverso un programma innovativo caratterizzato da iniziative destinate a recuperare concretezza ed efficacia all'azione amministrativa.

I cinque punti essenziali:

1) Situazioni marginali di redditività. Individuazione attraverso la nuova definizione dell'impresa minima.

2) Contabilità aziendale ordinaria. Schema semplificato.

3) Potenziale ispettivo. Utilizzo in funzione repressiva e dissuasiva.

4) Dati a disposizione della Pubblica amministrazione. Utilizzo coordinato.

5) Reddito presuntivo. Ulteriore meccanismo.

3.4. - POLITICA DEI REDDITI.

È il governo dell'evoluzione di tutti i redditi al fine di evitare che il potere d'acquisto del monte redditi superi la quantità di beni e servizi prodotti ed offerti sul mercato. Detto in altro modo: il complesso delle retribuzioni dei fattori della produzione deve uguagliare la quantità dei beni e servizi prodotti.

Il fine della politica dei redditi, tuttavia, è frenare l'inflazione, ridurre il disavanzo statale, restituire competitività ai prodotti.

L'obiettivo è una politica di tutti i redditi. Al momento l'oggetto della politica dei redditi è limitato alla politica di controllo della dinamica salariale.

Una dinamica dei salari contenuta contribuirà alla discesa dell'inflazione che, pur in presenza dei limitati impulsi esterni causati dal deprezzamento della lira, potrà rallentare, rispetto ai salari, più velocemente e consentire la tutela delle retribuzioni reali.

La dinamica contenuta dei salari è da un lato la conseguenza dell'accordo sul costo del lavoro del luglio scorso che ha

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cancellato le indicizzazioni e dall'altro la conseguenza dell'azione della delega e del decreto-legge n. 384 del 1992.

3.5. - LINEE DI POLITICA TARIFFARIA.

(Tarpas. Aumento). L'aumento medio ponderato di tutti i prezzi amministrati e sorvegliati non dovrà superare il tetto dell'inflazione e cioè il 4,5 per cento.

(Rischi). Il contenimento dei prezzi amministrati e delle tariffe pubbliche è una leva estremamente importante nelle mani dello Stato per raffreddare la dinamica inflazionistica.

Quali i rischi da evitare?

Gli aumenti troppo bassi determinano una inefficiente allocazione delle risorse, producono disavanzo statale incrementale, maggiore inflazione, ridimensionano gli investimenti delle imprese.

Gli incrementi in linea con le richieste d'altra parte contribuiscono a coprire sacche di inefficienza e di spreco.

Come fare?

(Guide di intervento). Per i servizi prioritari in gestione in regime di monopolio la regola è la istituzionalizzazione di contratti di programma tra Stato ed imprese di pubblica utilità al fine di raccordare la politica tariffaria agli obiettivi ottimali conseguibili per l'impresa.

Per gli altri servizi devono operare meccanismi di maggiore concorrenza e di confronto con il mercato o di privatizzazione.

Ciò oltre a contribuire ad alleviare l'onere gravante sul debito pubblico concorrerà ad elevare l'efficienza del sistema economico nel suo complesso.

3.6. - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI.

(Le finalità). La politica degli investimenti viene delineata obbedendo alla necessità di riequilibrare i conti pubblici ma

anche corrispondendo all'esigenza dei comparti che maggiormente contribuiscono ad aumentare l'efficienza del nostro sistema produttivo.

(La priorità). Le priorità indicate:

cantierabilità degli investimenti;

effettività di ricaduta sulla base produttiva, sull'occupazione, sulla produttività;

idoneità di intervento sulle aree a più elevato rischio occupazionale e con minore dotazione di infrastrutture;

capacità di incidenza sul piano sociale ed ambientale.

(La dimensione). Sulla scorta della direttiva della Presidenza del Consiglio che ha disposto l'invarianza nominale della spesa statale in conto capitale rispetto al 1992 è stata compiuta un'attenta verifica degli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente rimodulando le spese pluriennali, quantificando le spese permanenti la cui determinazione è demandata alla finanziaria e rifinanziando ed operando sugli accantonamenti dei fondi speciali. Sul piano della competenza le autorizzazioni di spesa di parte capitale previste in 99.670 miliardi sono state ridimensionate in 78.688 miliardi.

(Spese pluriennali). Le autorizzazioni di spesa delle leggi pluriennali sono state rimodulate con uno slittamento di autorizzazioni agli esercizi futuri per 13.900 miliardi.

(Spese permanenti. Quantificazione). La revisione degli stanziamenti la cui quantificazione è demandata alla finanziaria ha prodotto un contenimento di spesa per 3.500 miliardi.

(Fondi speciali). La revisione degli appostamenti ha consentito un risparmio per 2.630 miliardi.

(Rifinanziamenti). I rifinanziamenti disposti sono pari a 1.630 miliardi.

3.7. - LA POLITICA MONETARIA. AGGREGATI MONETARI E CREDITIZI.

Sulla base dello scenario macroeconomico convenuto la Banca d'Italia ha effettuato una simulazione dell'andamento delle grandezze monetarie e finanziarie per il 1993.

(*Moneta*). Il Governo ha definito, almeno per quello che risulta dalla Relazione previsionale e programmatica, la fascia di grandezza della base monetaria. Tuttavia la moneta potrebbe essere in una fascia compresa tra il 5 per cento e l'8 per cento.

(*Attività finanziarie sull'interno*). Le attività finanziarie, riflettendo l'ipotesi di minori deflussi di capitali, si espanderebbero ad un tasso pari al 9,6 per cento. In rapporto al PIL. Tale aggregato si porterebbe al 151 per cento.

(*Finanziamento settore non statale*). Il finanziamento al settore non statale, pur in presenza di una crescita più elevata del reddito nominale, decelererebbe.

(*Finanziamento settore statale*). I finanziamenti al settore statale registrerebbero nel 1993 una crescita dell'11,1 per cento e cioè di quattro decimi inferiore al dato 1992.

(*Aggregato creditizio e reddito*). La tendenza alla stabilizzazione del rapporto tra aggregato creditizio e reddito si consoliderebbe; essa è in crescita dal 1983.

(*Indebitamento interno ed estero. Credito totale*). La crescita del credito interno diminuirebbe; l'indebitamento sull'estero si riporterebbe su valori più elevati.

Il credito totale si espanderebbe ad un ritmo superiore al 10 per cento.

3.8. - MEZZOGIORNO. PROPOSTA SVIMEZ.

La politica nazionale per lo sviluppo del sud, per ragioni di compatibilità con i

vincoli comunitari e per ragioni di efficacia e di efficienza, dovrà essere al più presto rivista e segnare una netta discontinuità con quella tuttora vigente.

Il primo requisito della nuova politica per il Mezzogiorno è che essa sia esclusivamente e rigorosamente finalizzata alla creazione della convenienza alla localizzazione meridionale di iniziative competitive sui mercati aperti.

(*Infrastrutture*). Il campo d'azione della nuova politica per il Mezzogiorno non potrà essere che quello della realizzazione delle condizioni ambientali richieste dall'esercizio di imprese competitive. Essa dovrà perseguire: l'incremento delle dotazioni ed il miglioramento delle gestioni delle grandi reti infrastrutturali interregionali idriche, energetiche, dei trasporti e delle comunicazioni, la promozione di articolati ed equilibrati assetti territoriali ed urbani, il potenziamento della formazione e della ricerca di interesse industriale, l'offerta di aree specificamente attrezzate e di servizi alle imprese.

(*Agevolazioni*). Lo svantaggio ambientale del Mezzogiorno è imputabile anche alla insufficiente diffusione delle opportunità e della cultura del mercato. Per il Mezzogiorno, dunque, per compensare questo fattore di svantaggio ambientale, gli incentivi saranno ancora necessari e tuttavia è bene ribadire che il quadro degli incentivi vigenti va semplificato.

Ci sono forti perplessità per il mantenimento della riserva di forniture e lavorazioni, per gli sgravi degli oneri sociali, per il credito agevolato. Tutti questi contrastano in qualche modo con l'Atto unico.

È in corso, è bene ricordarlo, una discussione sulla preferenza tra incentivi finanziari ed incentivi fiscali. La SVIMEZ propone l'ampliamento degli incentivi fiscali attualmente in vigore e ritiene inefficace l'esenzione dalle imposte sui redditi d'impresa quale incentivo alla nascita di nuove iniziative.

La revisione degli incentivi deve interessare sia la legislazione per il Mezzo-

giorno, sia l'ulteriore legislazione nazionale che quella regionale.

Per quanto afferisce la liquidazione delle agevolazioni la SVIMEZ sostiene che l'impresa potrà optare tra la forma dell'erogazione monetaria e quella del credito d'imposta ed afferma che il diritto alla liquidazione dell'agevolazione deve poter costituire oggetto di sconto presso i mercati finanziari.

(Assetto istituzionale ed operativo dell'intervento). La SVIMEZ ritiene che gli interventi di cui si discorre non possono essere imputati né alle amministrazioni statali, né agli enti del Mezzogiorno, né all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La SVIMEZ pensa ad un'autorità amministrativa indipendente, dotata di adeguate competenze tecniche ed in grado di operare con la massima autonomia. Ciò fermi restando i poteri di indirizzo generale e di controllo dei risultati del Governo e del Parlamento e ferma restando la partecipazione privata al finanziamento degli investimenti infrastrutturali e la gestione privata dei relativi servizi.

Per quanto concerne la realizzazione delle infrastrutture, l'azione del nuovo organismo dovrebbe coordinarsi con quella delle amministrazioni ordinarie settorialmente competenti o territorialmente interessate.

Per quanto riguarda gli incentivi, l'autorità amministrativa indipendente risponde all'esigenza di un controllo al diritto all'agevolazione, della validità dell'iniziativa da agevolare, dell'effettiva destinazione degli aiuti di stato, pur in presenza di meccanismi di autocertificazione e di autoliquidazione.

Fin qui, e molto sommariamente, la SVIMEZ.

3.9. - MANOVRA ECONOMICA. GIUDIZIO COMPLESSIVO E DI SINTESI.

La manovra di finanza pubblica prevista per l'anno 1993 è particolarmente inci-

siva. Se le previsioni si avvereranno le entrate correnti rispetto alle uscite correnti, al netto delle spese per interessi, daranno un attivo di 50.000 miliardi. E non è poco. Sicché la manovra è particolarmente restrittiva. Lo è anche per l'impostazione della politica monetaria. Tassi di interesse così alti, ovviamente, stringono sia il consumo sia gli investimenti.

Quali sono i rischi?

La manovra restrittiva rischia di condurre ad un processo di deindustrializzazione e ad un aumento di disoccupazione. Le attuali tendenze di recessione dell'apparato produttivo comportano da un lato una ulteriore riduzione delle entrate tributarie e dall'altro una riduzione del risparmio per il finanziamento dell'economia privata e pubblica.

La manovra fiscale restrittiva potrà provocare tre presumibili effetti sul risparmio delle famiglie.

In primo luogo potrebbe aumentare la propensione al risparmio.

In secondo luogo potrebbe aumentare la propensione al consumo.

In terzo luogo potrebbe incentivare il ricorso al credito al consumo delle famiglie.

Le famiglie oggi, direttamente o indirettamente, detengono la maggior parte dei titoli pubblici. Questa condizione potrà perpetuarsi in uno scenario mutato? In uno scenario di minore disponibilità del risparmio.

Sicché il punto ora è accompagnare queste misure con impulsi allo sviluppo dell'economia reale. Questi potranno assumere anche la veste di un temperamento nella gestione delle misure legislativamente stabilite.

La manovra economica, così delineata, concorrerà certamente a risanare la nostra economia ad e conferirle quell'assetto solido e stabile che è nei voti di tutti.

Ma qual'è l'assetto solido e stabile che perseguiamo? Il Governo lo ha definito? Le forze politiche e sociali lo hanno definito? Il relatore trova la formalizzazione di questo assetto nell'Accordo di Maastricht.

3.10. - ACCORDO DI MAASTRICHT.

(Premessa). Il Trattato prevede l'avvio della seconda fase il 1° gennaio 1994, e tuttavia impegna gli Stati membri affinché attuino la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità. Ciò attraverso uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile non inflazionistica che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato grado di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà degli Stati membri. Il Trattato impegna anche gli Stati membri a promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune, l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni, in particolare l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata ed all'uscita delle merci, una politica commerciale comune, un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali, una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca, una politica comune nel settore dei trasporti, ecc. Non basta. Il Trattato impegna anche all'adozione di una politica economica fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni. Questa azione comprende anche la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica dei cambi uniche. Queste azioni degli Stati membri della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilance dei pagamenti sostenibili.

(I termini specifici dell'Accordo). Più precisamente i parametri che regolano le

politiche economiche sono: prezzi al consumo, tassi di cambio e tassi di interesse.

a) Prezzi al consumo. Un alto grado di stabilità dei prezzi risulterà conseguito allorché il tasso di inflazione risulterà prossimo a quello di tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.

b) Tassi di cambio. Rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dallo SME per almeno due anni senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro.

c) Tassi di interesse. Il livello dei tassi di interesse a lungo termine deve essere espressione della stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione allo SME.

Rispetto a queste indicazioni, qual è la condizione economica dell'Italia?

3.11. - QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO.

Il quadro macroeconomico italiano fissato dal Documento di programmazione economico-finanziaria per i prezzi al consumo prevede uno sviluppo programmato del 4,5 per cento nel 1993, del 3,5 per cento nel 1994 e del 2,5 per cento nel 1995. Questo tasso è programmato, sicché potrà rivelarsi diverso da quello effettivo.

Il quadro inoltre non dà indicazioni sul tasso di cambio e sul tasso di interesse. Tuttavia per il tasso di cambio, l'autorità monetaria, a seguito della tempesta valutaria, lascia oscillare liberamente la moneta tuttora, pur ripromettendosi il reingresso nello SME.

Per il livello dei tassi di interesse non vi sono indicazioni anche se la politica monetaria impostata e che si intende realizzare è tutta orientata al progressivo calo del TUS e dei tassi di interesse conseguenti.

Sicché, qual è il cammino che resta da fare?

3.12. - IL CAMMINO CHE RESTA.

(*Arricchire il quadro macroeconomico nazionale*). Innanzitutto sembra opportuno esprimere un invito forte al Governo ed alle autorità economiche, quello di rendere omologo il quadro macroeconomico italiano con i principali parametri previsti dalla politica di convergenza. È difficile anche sotto il profilo della semplice conoscenza ed ancora di più è difficile valutare la progressiva evoluzione delle condizioni poste a base dell'accordo di Maastricht se queste non sono ricomprese nel quadro macroeconomico nazionale.

(*Parametri di Maastricht. Andamento storico e versione del Trattato*). Il differenziale tra le condizioni previste a Maastricht e l'attuale consistenza dei parametri che devono convergere verso una politica comune è di tutta evidenza. Per i prezzi al consumo, l'andamento tendenziale, oggi, è al 5,2 per cento; quello dei paesi più virtuosi è intorno al 3 per cento.

Il tasso di cambio è oggi un dato non definibile perché tuttora e dal 16 settembre, per disposizione del Ministro del tesoro, i mercati ufficiali di cambio sono chiusi.

Tuttavia la stessa svalutazione manifesta la differenza tra la condizione italiana e quella degli altri paesi europei.

Il tasso ufficiale di sconto è del 14 per cento. Di gran lunga più bassi sono quelli degli altri Stati membri.

La bilancia dei pagamenti registra, per i primi nove mesi, un saldo negativo di 59.064 miliardi contro l'attivo di 4.118 miliardi dello scorso anno. Il dato di settembre è dovuto in gran parte alla crisi valutaria.

4. - LEGGE FINANZIARIA. CONTENUTI.

4.1. - INTRODUZIONE.

Il disegno di legge finanziaria, nella versione leggera, ha un articolato e quindi un contenuto molto stringato; svolge, in-

fatti, prevalentemente una funzione di regolazione quantitativa delle poste oltre a fissare i saldi su base triennale ed intervenire sulle modalità dei cespiti tributari. La finanziaria 1993 resta logicamente conseguente a questa impostazione.

4.2. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

(*Saldo netto da finanziare e ricorso al mercato*). Il saldo netto da finanziare resta determinato per il 1993 in 140.500 miliardi, il ricorso al mercato in 264.300 miliardi; per gli anni successivi; per il 1994 in 210.000 miliardi a legislazione vigente ed in 127.500 programmati, per il 1995 in 232.500 a legislazione vigente ed in 90.000 programmati. Il livello massimo del ricorso al mercato resta fissato per il 1994 secondo la legislazione vigente in 346.500 miliardi ed in 264.000 per la versione programmatica; per il 1995 è fissato in 423.000 miliardi nella versione e legislazione vigente ed in 280.000 miliardi in quella programmata.

(*Fondi speciali*). Per il 1993 il fondo speciale di parte corrente è fissato in 26.550 miliardi; quello per le spese di conto capitale in 2.834 miliardi. Sicché per il 1993 si registra una riduzione per la parte corrente di 5.704 miliardi e per la parte in conto capitale di 4.340 miliardi. Identica riduzione è operata per gli anni 1994 e 1995.

(*Spese permanenti*). Le spese permanenti ammontano per il 1993 a 98.948 miliardi con una riduzione pari ad 11.564 miliardi; per il 1994 la riduzione prevista è di 5.166 miliardi e per il 1995 di 800 miliardi.

(*Rifinanziamento autorizzazioni legislative*). Per il 1993 sono previsti rifinanziamenti per 9.631 miliardi di lire. Sono quattro rifinanziamenti; il fondo di anticipazione a favore di imprese danneggiate da pubbliche calamità; concorso nel pagamento di interessi; interventi programmati in agricoltura: fondo dotazione SACE.

(Definanziamento di spese). La riduzione di autorizzazioni e spendere ammonta a 390 miliardi di lire. Sono due le riduzioni proposte, entrambe relative al settore dei trasporti. La prima si riferisce a contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa; la seconda a collegamenti ferroviari con aree espositive ed universitarie.

(Leggi pluriennali di spesa). Gli stanziamenti previsti ammontano complessivamente per il 1993 a 16.065 miliardi, per il 1994 a 20.138 miliardi, per il 1995 a 19.115 miliardi, per gli anni successivi a 49.785 miliardi.

Sono state operate significative riduzioni. Infatti, per il 1993 sono previste spese per 12.918 miliardi, per il '94 di 7.446 miliardi, per il 1995 di 3.175 miliardi. Risultano slittare ad oltre il 1995 23.459 miliardi.

(Spesa per il personale pubblico). Sulla base del decreto-legge n. 384 del 1989 è prevista la corresponsione di una somma forfettaria determinata complessivamente in 700 miliardi di lire.

(Garanzie sul rischio di cambio). Per questa voce sono previsti solo 300 miliardi di lire.

4.3. - TRASPORTI. DISPOSIZIONI.

(Fondo nazionale trasporti). Lo stanziamento per il ripiano dei disavanzi del Fondo nazionale trasporti è fissato in 4.764 miliardi di lire e confluisce nel fondo comune regionale.

(Ente Ferrovie dello Stato). Il programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture ferroviarie è fissato in 8.250 miliardi. Il relativo versamento avverrà in cinque rate annuali, a decorrere dal 1994, di 1.650 miliardi cadauna.

(Fondo pensioni). Il concorso finanziario dello Stato per il fondo pensioni dei dipendenti delle ferrovie è fissato in 1.600 miliardi di lire.

(Compensazioni). A decorrere dal 1993 è autorizzata la compensazione tra debiti e crediti tra l'Ente Ferrovie e lo Stato.

4.4. - FINANZA REGIONALE. DISPOSIZIONI.

(Premessa). La legge n. 158 del 1990 ha introdotto nella finanza delle Regioni a statuto ordinario alcuni elementi di riforma:

a) l'incremento dell'autofinanziamento regionale attraverso l'attribuzione di nuovi o maggiori tributi propri e la riduzione dei trasferimenti statali;

b) l'accorpamento di trasferimenti statali nel fondo comune regionale, o nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

(Autofinanziamento). La finanza propria regionale, a seguito della legge delega, è stata incrementata per le seguenti voci:

1) imposta automobilistica;

2) variazioni di contributi sociali;

3) dal 1994, partecipazione all'imposta sull'erogazione del gas e dell'elettricità.

(Fondo comune regionale). In relazione ai restanti due fondi, per il fondo comune la dote finanziaria è fissata in 3.082 miliardi che costituiscono la differenza tra i 6.632 miliardi (consistenza 1992) e i 3.550 miliardi (gettito della tassa di circolazione).

(Fondo finanziamento programmi sviluppo). Per il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo la consistenza è fissata in 137 miliardi di lire. La partecipazione delle regioni a statuto speciale ai fondi settoriali viene cancellata così come restano acquisite all'erario alcune entrate regionali.

4.5. - PREVIDENZA. DISPOSIZIONI.

(Gestione interventi assistenziali e previdenziali INPS). Gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali sono

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fissati in 1.500 miliardi di lire ai sensi del comma 3, lettera c), articolo 37 della legge n. 88 del 1989. La somma di cui all'articolo 21 della legge 67 del 1988 è fissata in 16.700 miliardi di lire per il 1993, in 17.430 per il 1994 n. in 20.430 per il 1995.

(*Limite trasferimenti INPS*). Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS è fissato per l'anno 1993 in 57.500 miliardi.

4.6. - COPERTURA E VIGENZA.

(*Copertura*). La copertura della legge finanziaria, così come disposto dalla legge 468, articolo 11, comma 5, è correttamente operata.

(*Vigenza*). Si prevede che la legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 1993 e si applichi anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, salvaguardando l'eventuale contrasto con norme statutarie.

5. - FINANZIARIA E BILANCIO 1993. ESAME IN COMMISSIONE.

5.1. - PREMessa.

L'esame del Bilancio e della Finanziaria quest'anno interviene alla fine di un sostanziale processo di intervento sull'andamento tendenziale delle maggiori poste di finanza pubblica. Ricordo in particolare, anche se relazionata al 1992, la manovra di cui al decreto-legge n. 333 del 1992; ricordo anche l'approvazione della delega al Governo su sanità, previdenza, pubblico impiego e finanza locale; ricordo ancora il decreto-legge n. 384 del 1992 ed il collegato sulla finanza pubblica e quello sulla imposta patrimoniale. Un lavoro cospicuo ma anche intelligente che avrà come risultato quello di correggere in via strutturale l'andamento della condizione della finanza pubblica.

5.2. - ESAME DELLA MANOVRA.

Sul complesso dei provvedimenti connessi alla manovra 1993 e sui suoi risul-

tati si è acceso un appassionato dibattito in Commissione. Le tesi sostenute, ovviamente, erano profondamente segnate dal punto di vista dal quale i singoli oratori ed i singoli partiti guardavano i documenti in esame. Tuttavia un dato comune ed una preoccupazione comune era possibile cogliere: la difficile, forse drammatica, situazione economica nella quale versa il Paese. Questo dato e questa preoccupazione costituiva l'elemento unificante di tutti gli interventi, differenti, sicché, per le analisi e per le sintesi proposte, ma uniti ed unitari rispetto alla difficile condizione economica del paese.

In sede di discussione generale, le posizioni sostenute sostanzialmente si possono raggruppare in tre filoni.

Il primo. La manovra pur partendo dalla presa d'atto della difficile situazione tuttavia è inidonea a risolvere i problemi della finanza pubblica e crea condizioni anche maggiori di iniquità.

Il secondo. La manovra parte da una considerazione condivisibile, la condizione dell'economia, e tuttavia si sviluppa con un complesso di interventi insufficienti anche quantitativamente a corrispondere alle esigenze poste dall'andamento della finanza pubblica e dall'evoluzione dell'economia reale.

Il terzo, che è quello delle forze di maggioranza, prendendo atto delle difficoltà dell'economia, ha sostenuto che il processo di risanamento dell'economia e della finanza pubblica è un processo di medio periodo ed obbedisce ad una regola di gradualità. Il complesso della manovra, sicché, viene considerato equilibrato ed i risultati della manovra equi.

6. - FINANZA PUBBLICA ANNI 90. RISANAMENTO. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA. PROGRAMMA CONVERGENZA. RIFLESSIONI ED INDICAZIONI.

6.1. - IL QUADRO DELLA FINANZA PUBBLICA.

(*Andamento*). Il quadro della finanza pubblica non ha registrato un effettivo e

consistente successo nell'opera di riequilibrio delle maggiori grandezze. Le azioni ci sono state. I risultati del tutto insufficienti. Si agiva sulle entrate, è vero!, ma non si chiudevano i rubinetti di uscita. Anzi! tutt'altro. O si incrementava il numero dei rubinetti o si apriva ancor più la chiave.

Secondo le valutazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, le spese correnti del settore pubblico sarebbero aumentate del 9 per cento, le entrate sarebbero aumentate più dell'11 per cento con la crescita complessiva di quasi due punti della pressione fiscale.

6.2. - INTERVENTI SULLE ENTRATE. RIFORMA FISCO.

È necessario ripensare il nostro sistema fiscale! È venuto il momento! Interventi ulteriori sulle entrate disorganici e dettati dall'urgenza contribuirebbero ancor di più a deteriorarne la qualità e potrebbero condurre a comportamenti di rivolte fiscali (siamo al 41,1 per cento di pressione fiscale) potrebbero disincentivare ulteriormente l'attività economica ed il risparmio che già sono penalizzati dalla congiuntura internazionale e da livelli dei tassi di interesse che scoraggiano ogni propensione all'investimento.

(Pressione fiscale. Evoluzione). La pressione fiscale (somma imposte dirette, indirette, contributi rispetto al PIL), trent'anni fa nel nostro paese, non superava il 25 per cento. Era inferiore, significativamente inferiore, a quella dei nostri partners europei.

Nel 1980, la pressione fiscale si era portata al 31 per cento; nel 1990 al 39,9 per cento; nel 1991 al 41,1 per cento. Il contributo più importante al raggiungimento delle percentuali ora ricordate è stato recato dalle imposte dirette. Sono cresciute nell'ultimo decennio di oltre il 5 per cento del PIL; le imposte indirette di 2 punti; i contributi sociali dell'1,6 per cento.

Se valutiamo questo argomento dal lato della elasticità, dal lato cioè della

variazione percentuale del gettito fiscale e della variazione percentuale del PIL, constatiamo che l'elasticità si stima sempre al di sopra l'unità. Con punte intorno all'1,6 per cento. L'elasticità delle imposte dirette è ancora maggiore. Con una punta nel 1989 superiore ai 2 punti.

L'imposizione tributaria è cresciuta più del PIL.

(La pressione fiscale e la norma fiscale).

La rincorsa delle entrate rispetto all'esplosivo ritmo di evoluzione delle spese si è tradotta nella ricerca frettolosa e, talvolta, spasmodica di acquisizione di gettito e quindi in interventi normativi numerosi, pressanti, disorganici.

Gli effetti non sono stati neutri.

Ha portato ed un continuo ricorso ad anticipi ed acconti d'imposta che, oltre a sottoporre a forte tensione la capacità contributiva, conduce in molti casi alla formazione strutturale di crediti d'imposta. I crediti d'imposta non sono indolori. Provocano un primo danno per la erosione del loro valore reale a causa dei ritardi nei rimborsi ed un secondo danno per la mancata remunerazione da impieghi alternativi.

Ha portato alla riesumazione di tributi erariali privi di concreto riferimento a qualunque capacità contributiva e che per di più causano alti costi di gestione sia per l'amministrazione finanziaria che per il contribuente.

Ha portato a duplicazioni e sovrapposizioni d'imposte.

Ad esempio l'ICIAP non è sostitutiva di alcun tributo erariale, non è finalizzata e si configura come un'ennesima imposizione sul reddito.

Ha portato a disposizioni poco chiare. Con la conseguenza di incertezze interpretative che si risolvono, talvolta, per il contribuente o in maggiori esborsi di denaro per l'incorrere in sanzioni o in più numerosi ricorsi al contenzioso finanziario.

(Pressione fiscale e categorie di contribuenti). La pressione fiscale risulta progressiva per il lavoratore dipendente, pro-

porzionale per la grande impresa, regressiva per la piccola impresa.

Sull'entità del carico fiscale delle piccole imprese hanno un effetto determinante tutti quei tributi dovuti indipendentemente dal risultato dell'attività economica o collegati ai risultati stessi solo in modo debole o marginale.

Per loro natura queste imposte hanno un andamento regressivo rispetto al reddito. Il ruolo assunto dai prelievi in somma fissa è dunque la prima, e più evidente, ragione dell'andamento regressivo della pressione fiscale sulla ditta individuale.

6.3. - EVASIONE.

Gli strumenti predisposti per contrastare l'evasione non sono i più appropriati. Sono prevalentemente di natura formale.

Introduzione di nuovi tributi, incremento aliquote effettive su tributi esistenti, appesantimento obbligazioni contabili.

Tutto ciò ha prodotto ulteriori incentivi all'evasione, quindi inasprimento delle sanzioni, inasprimento del numero e delle modalità di accertamento, quindi proliferazione del contenzioso.

Si dà luogo pertanto ad una spirale evasione, pressione fiscale, nuova evasione con effetti devastanti sia sul piano dell'efficienza economica che su quello distributivo.

(Fisco. Razionalizzazione). Finora il moltiplicarsi di imposte, tasse e contributi caratterizzati dal medesimo presupposto (il reddito) ha creato effetti perversi di occultamento ed erosione della base imponibile, di maldistribuzione della pressione fiscale, di mancanza di trasparenza del rapporto tributario. In questo contesto, procedere ad una diversificazione e caratterizzazione delle basi imponibili alle quali ancorare pochi ed essenziali tributi appare l'unica via perseguibile per avviare ad un sistema fiscale meno gravoso.

(Sistema fiscale centrale). La relazione tra vincoli economici e cioè di spesa ed

offerta di prestazioni dovrebbe essere ripristinata a livello di intero sistema. Il nostro sistema fiscale non è in grado di sostenere l'attuale dinamica di crescita delle prestazioni sociali (anche dopo l'approvazione della legge-delega e l'emanazione del decreto-legge n. 384 del 1992). Inoltre il funzionamento della sicurezza sociale presenta assetti di grande sperequazione nel rapporto contributi prestazioni. I quali provocano una distribuzione dei carichi non coerente con la finalità della spesa e finiscono per gravare il mondo delle produzioni di oneri eccessivi ed impropri.

Sembra necessario che sia il singolo, anziché la collettività, a finanziare la spesa per le prestazioni di cui usufruire. La relative spese e le polizze assicurative sostitutive della copertura pubblica dovranno ovviamente poter essere dedotte dall'imponibile.

Questo meccanismo si raccomanderebbe anche sul versante della formazione del risparmio. Infatti favorirebbe il risparmio creato dalle istituzioni finanziarie.

(Sistema fiscale locale). La necessità di una autonomia impositiva degli enti di governo subcentrale si giustifica per le attività proprie dell'Ente locale di produzione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità. A parte l'ICI, l'addizionale IRPEF, l'imposta sull'erogazione del gas e dell'elettricità sui cui effetti dovremo ben riflettere.

La manovra di finanza locale deve essere costruita su pochi ed efficaci tributi in grado di fornire un gettito consistente. La diversificazione delle attuali basi imponibili potrebbe essere attuata anche mediante l'individuazione di nuovi presupposti quali la reintroduzione di un'imposta sui consumi e la parallela soppressione dei tributi erariali.

L'imposta sui consumi coesiste con l'IVA anche negli USA. Nel nostro contesto è importante valutare il quadro economico dentro il quale l'imposta richiamata verrebbe ad operare anche per gli effetti inflattivi.

La politica tariffaria ritornerebbe a disciplinare correttamente le esigenze di fi-

nanziamento della produzione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità (energia elettrica e gas metano) sottraendoli dalla funzione di essere oggetti di nuovi balzelli.

6.4. - SPESA PUBBLICA. REVISIONE LEGGE DI SPESA. RIFORME ISTITUZIONALI.

(Spesa pubblica. Tagli). I tagli della spesa pubblica devono essere effettuati sulla base di criteri di giustizia sociale validi oggi e nel lungo periodo.

Due tipi di interventi sulla spesa sono possibili: la riqualificazione in termini di produttività della spesa insopprimibile e la riduzione di alcune categorie di spesa attraverso due interventi.

(Rivedere le leggi di spesa). In primo luogo rivedendo tutte le leggi di spesa in modo da evitare tutte le uscite che oggi sono obsolete.

Le generose erogazioni che finora hanno caratterizzato il nostro sistema sanitario e previdenziale non sono più compatibili con i vincoli economici attuali di efficienza della spesa e politici. Una maggiore responsabilizzazione dei soggetti preposti alla spesa (dallo Stato, agli enti locali, alle famiglie) è condizione necessaria per una razionalizzazione della politica fiscale.

L'azione sulla spesa deve incidere soprattutto sulle partite correnti permettendo alla spesa in conto capitale di sostenere la crescita della nostra economia.

(Riforme istituzionali). La politica della spesa non può limitarsi a tagli che possono far fronte all'attuale emergenza; deve collegarsi ad importanti riforme istituzionali destinate ad incidere sui principali comparti della spesa. La revisione dei meccanismi di spesa consente di superare la rigidità del bilancio, di snellire e svecchiare il bilancio pubblico.

(Riforma Bilancio). L'ipotesi della riclassificazione del bilancio dello Stato costituisce un utile strumento a proposito.

Tale riclassificazione costituisce una revisione sostanziale dei meccanismi di

spesa. Si punta sulla riduzione delle voci presenti in bilancio e sulla loro classificazione per unità omogenea. La riclassificazione può consentire al Governo di disporre di una struttura di bilancio idonea a prendere decisioni ed al Parlamento di partecipare effettivamente e responsabilmente alla allocazione delle risorse.

6.5. - IL DEBITO PUBBLICO.

È necessario chiedersi che cosa potrebbe succedere al finanziamento del debito in un futuro di risparmio declinante e comunque sempre meno disponibile alla sottoscrizione dei titoli di Stato, pur in presenza di rendimenti relativamente remunerativi.

Il sistema produttivo privato è anch'esso in crisi finanziaria. Secondo l'ultima indagine di Mediobanca le imprese italiane registrano un rilevante deterioramento dei conti economici dovuto alla caduta della redditività industriale, al forte aumento degli oneri finanziari, al deterioramento delle strutture patrimoniali.

Il reperimento delle risorse per finanziare il debito pubblico è destinato a diventare sempre più difficile.

L'aumento del costo del denaro contribuisce allo sgretolamento dei mercati finanziari e provoca un innalzamento degli oneri per interessi sul debito pubblico che rende e renderà più difficile il contenimento del deficit statale.

Il punto è la ripresa dell'economia reale !

Le tendenze dell'economia internazionale, il costo della minore competitività dovuta ad una lira fino ad ieri sopravvalutata non ha consentito un rilancio dell'economia reale.

La svalutazione della lira ed il successo della politica inflazionistica possono per partire le esportazioni e con esse gli investimenti e quindi l'economia.

Con il circuito virtuoso anche il risparmio tornerà affluente.

Tuttavia l'evoluzione dei flussi di finanza pubblica nazionali dovrà trovare un suo assetto virtuoso.

La formalizzazione di tale assetto è fissata in alcuni parametri dell'Accordo di Maastricht.

Il perseguimento di questi obiettivi avviene secondo una procedura denominata Programma di Convergenza.

Su questo e sui primi è utile esprimere qualche parola.

6.6. - PROGRAMMA CONVERGENZA.

(Premessa). Gli stati membri della Comunità Economica Europea hanno riconosciuto l'importanza di realizzare una procedura di sorveglianza multilaterale delle loro economie, nella prospettiva dell'avvio delle fasi II e III dell'Unione Economica e Monetaria.

Il Governo italiano ha presentato il primo programma di convergenza 1992-94 nel novembre 1991 sulla base del Documento di programmazione economico-finanziaria 1992-1994 e sulla scorta delle decisioni delle leggi di bilancio e finanziarie 1992-1994 e delle ulteriori connesse misure.

(I contenuti). Gli obiettivi programmatici definiti erano fissati nella riduzione dell'inflazione e nel risanamento della finanza pubblica.

Le politiche indicate fanno leva su un'attenta politica di bilancio che spazia dal preconsuntivo 1991 alla manovra finanziaria 1992, alla indicazione degli obiettivi di medio periodo: fanno leva sulla politica dei redditi, sulle politiche di struttura. In particolare vengono indicate linee per la privatizzazione degli Enti pubblici, per la disciplina degli aiuti di Stato, per la revisione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico, per la riforma del sistema pensionistico, per la riforma della finanza regionale e locale.

Venivano anche indicate modifiche istituzionali, in particolare la modifica delle norme costituzionali in materia di spesa pubblica ed un rafforzato quadro istituzionale della politica monetaria.

(Conclusioni). Il Consiglio europeo prese atto delle proposte italiane; le trovò

persuasive e le approvò. Tutta la materia, ovviamente, era chiamata a svolgere il suo iter secondo le procedure della sorveglianza multilaterale.

6.7. - SORVEGLIANZA MULTILATERALE. CONCLUSIONI CONSIGLIO MAGGIO 1992.

(Seduta 19 maggio 1992). Il Consiglio ha riesaminato, nel maggio di quest'anno, il processo di attuazione del programma di convergenza economica 1992-1994 già esaminato nella seduta dell'11 novembre 1991.

(Esame evoluzione finanza pubblica). I risultati deludenti in materia di fabbisogno finanziario del settore pubblico nel 1991 ed altri sviluppi, successivi alla presentazione del programma, hanno reso ora necessario un ulteriore pacchetto di misure di aggiustamento per realizzare l'obiettivo 1992 in termini di disavanzo. L'importo di questa manovra avrebbe dovuto attestarsi ad un livello superiore a 30.000 miliardi nel secondo semestre dell'anno.

(Pacchetto di intervento). Il Consiglio, nel corso dell'esame di novembre 1991, aveva già rilevato la necessità di un deciso intervento in vari settori strutturali ed istituzionali, in particolare per quanto riguarda il Sistema sanitario nazionale, il meccanismo di spesa del sistema pensionistico, gli aiuti statali e le riforme delle procedure di bilancio. In detti settori si rendevano necessarie azioni urgenti, ad esempio la fissazione di massimali per gli aumenti salariali del settore pubblico non in termini di retribuzione pro capite bensì in termini di massa salariale totale.

(Conclusioni). Il Consiglio, nella seduta del 19 maggio 1992, ha rilevato che, in assenza di misure correttive immediate ed efficaci che avessero permesso di rispettare gli obiettivi su cui il Governo si era impegnato nel Programma di convergenza, l'Italia con ogni probabilità non sarebbe stata in grado di soddisfare i criteri di Maastricht.

(Azione del Governo). L'attuazione di quanto statuito nel novembre 1991 è con-

fermata nel maggio 1992, si è avviata nel luglio 1992 ed è tuttora in corso. Valuteremo alla fine della sessione di bilancio l'entità della correzione dell'evoluzione della finanza pubblica.

6.8. - IL CAMMINO CHE RESTA DA FARE.

(Premessa). E tuttavia una prima valutazione può essere certamente fatta, valutazione che troverà i suoi riscontri o l'opportunità di una sua modifica, appunto nel prosieguo. La valutazione si inquadra nel contesto più generale delle procedure di convergenza già trattato. In questa parte ci si limita semplicemente all'andamento della finanza pubblica. Con la trattazione di questo ultimo elemento il panorama dei punti del programma di convergenza resta così definito.

(Trattato di Maastricht e finanza pubblica). Il Trattato, all'articolo 109-J, afferma che il criterio della finanza pubblica deve assumere una condizione di sostenibilità. Essa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzato da un disavanzo eccessivo. Il concetto di disavanzo eccessivo trova la sua definizione nell'articolo 104-C del Trattato.

L'articolo 104-C, appunto, fissa alcuni criteri. Il primo: fissazione di un valore di riferimento per il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL e di un altro valore di riferimento per il rapporto tra debito pubblico e PIL.

Il valore di riferimento è il 3 per cento per il primo rapporto e il 60 per cento per il secondo. La conformità, che è il criterio di giudizio tra le condizioni effettive del bilancio di un paese membro e le regole indicate, è data per esistente quando innanzitutto le condizioni di bilancio coincidono esattamente con i parametri indicati. C'è anche conformità quando le condizioni di bilancio solo eccezionalmente divergono dai parametri indicati. C'è ancora conformità quando le condizioni di bilancio si avvicinano in modo sostanziale e continuo ai parametri.

Ora, volendo ragionare, per l'aspetto conformità, anche se lentamente, le condizioni di bilancio sono tutte protese ad avvicinarsi ai parametri di riferimento.

Ancora. Volendo ragionare sul differenziale tra le condizioni di bilancio, tra il comparto amministrazioni pubbliche ed i parametri di cui al Trattato di Maastricht, il disavanzo corrente dovrebbe attestarsi sul 10,9 per cento nel 1993 e dovrebbe scendere al 3 per cento negli anni successivi. Il debito pubblico, che è stimato al 110,6 per cento e cioè a 1.785.000 miliardi nel 1993, dovrebbe scendere, considerando il PIL al valore stimato per l'anno 1993, a 760.000 miliardi. E ciò vale solo per dare una indicazione sulla tecnica di costruzione del valore del parametro debito pubblico sostenibile.

7. - PROCEDURA DI BILANCIO. FINANZIARIA: RIFLESSIONI.

7.1. - PERCORSO DI RIENTRO. SCOSTAMENTO.

(Percorso rientro finanza pubblica. Lo scostamento tra il percorso ipotizzato e quello storico). I percorsi di rientro della finanza pubblica sono stati concepiti e formalizzati in modo dettagliato sia in termini di saldi che di evoluzione dei principali aggregati.

Ciò è stato reso possibile attraverso il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Lo scostamento tra il percorso definito da tale documento ed il percorso realizzato storico è stato ampio, troppo ampio per essere fisiologico.

La valutazione sulla crescita dell'economia, le previsioni di entrate, le spese di funzionamento sono state operate con spirito diverso da quello richiesto dalla condizione della finanza pubblica e dai tempi.

Poco prudente, furbo, è stato l'utilizzo delle forme di copertura o l'elusione dell'obbligo di copertura come l'amministrazione delle tecniche di copertura.

È necessario un pensiero nuovo su questa materia. Sono necessarie regole più

stringenti anche in omaggio al processo di costruzione dell'Unione Europea che impone obblighi rigorosi in materia di riduzione del disavanzo e per il nostro ordinamento ha il rango di fonte superiore.

Le regole, eventualmente varate, non saranno di per sé decisive. Come quelle precedenti potranno esser disattese forse senza colpa per le difficoltà di funzionamento del sistema politico. Tuttavia lo scopo dovrà essere quello:

di porre in primo piano la valutazione ed il consenso sull'equilibrio di bilancio e sulle sue grandezze e quindi sugli urgenti interventi di correzione dello squilibrio finanziario;

di impegnare Governo e Parlamento alla attenta valutazione dei costi e dei benefici delle decisioni di spesa;

di impegnare Governo e Parlamento sui mezzi di finanziamento, sulla loro coordinazione e sulla loro disponibilità.

Su questa materia, a più riprese, è intervenuta la Commissione tecnica sulla spesa pubblica evidenziando tre gruppi di argomenti:

1) Governo. Potenziamento del ruolo anche per la sua responsabilità di fronte alla CEE.

2) Parlamento. Depotenziarne la capacità in materia di decisioni di spesa e potenziarne quella in materia di interventi riequilibratori del bilancio.

3) Regole tecniche contabili. Modifica.

7. 2. - COMMISSIONE TECNICA PER LA SPESA PUBBLICA. PROPOSTE.

7.2.1. - Governo. Potenziamento ruolo.

(Legge n. 400 del 1988). È necessaria una più completa e migliore utilizzazione della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio che consenta di regolare in modo più adeguato alle politiche di controllo della spesa sia i rapporti tra i

ministri, sia quelli tra Governo ed Amministrazione.

(Processo di formazione e decisione sui Documenti di Bilancio). Il processo di formazione e di decisione all'interno del Governo sul Documento di programmazione economico-finanziaria, sul bilancio, sulla legge finanziaria e sui provvedimenti collegati va rivisto. Occorre assicurare coesione ed unicità di vedute, ottenere una collaborazione fattiva per ridurre le spese e per aumentare le entrate.

(Quantificazione tetto di spesa). Occorre rafforzare la responsabilità delle singole Amministrazioni e, quindi, dei Ministri nella quantificazione degli oneri dei disegni di legge. Appare utile fissare un tetto massimo di spesa per ogni Ministero.

(Blocco proposte). Occorre stabilire procedure di blocco di proposte di legge non adeguatamente istruite.

(Poteri del Governo sul Bilancio). Vanno rivisti e riarticolati i poteri del Governo in relazione al bilancio. Sono necessari:

l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, su preventivo parere del tesoro, sulle iniziative e sulle proposte di emendamento del Governo;

la comunicazione formale del Governo ai Presidenti delle due Camere della contrarietà al deferimento alle Commissioni parlamentari in sede deliberante di tutti i disegni di legge recanti oneri a carico del bilancio;

la continuità della presenza dei rappresentanti del tesoro presso le Commissioni bilancio delle Camere;

l'indicazione in tutti i documenti dei limiti di spesa pluriennali dei singoli ministeri;

la richiesta di istituzione presso le Commissioni bilancio di un relatore permanente della maggioranza sui problemi di controllo della spesa.

(Riordino Ministeri). La Commissione ritiene, inoltre, di riorganizzare in un unico centro di responsabilità politico-am-

ministrative le competenze distribuite tra il Ministero del bilancio, del tesoro e delle finanze. Prende, tuttavia, atto della riforma del Ministero delle finanze.

Suggerisce di risolvere il dualismo esistente sia nelle previsioni che nella scelta degli obiettivi, che indebolisce e non rafforza il processo decisionale.

Il fine deve essere quello di valorizzare l'unicità della responsabilità politica nella presentazione e discussione presso le Camere di tutti gli elementi normativi che, nella sessione di bilancio, attengono alla difesa degli equilibri dei conti pubblici. In tutto il ciclo della sessione di bilancio la difesa dell'equilibrio di bilancio deve essere saldamente in mano ad un unico responsabile politico; e sulla base delle norme vigenti questi non può essere che il Ministro del tesoro.

7.2.2. - Parlamento. Modifiche. Proposta della Democrazia Cristiana.

(Numero legale). Generalizzare il vincolo procedurale (verifica automatica del numero legale) collegato alla votazione di testi sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario.

(Priorità votazione). Prevedere che in tutte le votazioni concernenti emendamenti relativi ai documenti finanziari si vota per prima la proposta del Governo, ovvero quella accettata dal Governo, da depositare comunque (con i relativi eventuali emendamenti) entro tempi congrui per una sua approfondita valutazione.

(Proposta della Democrazia Cristiana). La proposta della Democrazia Cristiana di riforma del Regolamento ha lo scopo di perseguire uno sforzo di razionalizzazione e di costante adeguamento delle complesse procedure di bilancio alla luce dei problemi concretamente posti dall'esperienza.

I punti di riforma sono: la sessione parlamentare; emendamenti; inammissibilità; emendamenti approvati dalla Commissione bilancio; progetti di legge collegati.

7.2.3. - Regole tecniche contabili.

(Conferme. Progetto di bilancio a legislazione vigente Legge finanziaria). La Commissione ritiene che occorra proseguire sulla strada che ha portato a correggere la legge n. 468 del 1978 con la n. 362 del 1988. Va quindi mantenuta l'attuale distinzione tra progetto di bilancio a legislazione vigente e disegno di legge finanziaria. L'integrazione con ogni probabilità contribuirebbe a confondere ulteriormente l'andamento tendenziale delle poste di bilancio.

(Legge finanziaria omnibus). La legge finanziaria omnibus va considerata definitivamente superata. Ciò nell'ottica anche di un ordinato andamento della sessione parlamentare di bilancio a ragione degli intralci che inevitabilmente provoca nelle attribuzioni delle varie Commissioni.

(Provvedimenti collegati). Richiedono una sollecita approvazione entro la sessione di bilancio. In caso contrario l'intero edificio della manovra annuale perde di solidità e l'espedito dei fondi speciali negativi non serve a restituirgliela.

(Crescita della spesa. Vincoli). È importante rendere più stringenti ed operativi i vincoli alla crescita della spesa contenuti nella legge n. 362 del 1988 e cioè l'obbligo di copertura degli incrementi di spesa corrente derivanti dalla legge finanziaria e il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese, sia correnti che in conto capitale fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

(Proposte. Bilancio a legislazione vigente). Il bilancio a legislazione vigente deve evidenziare una più netta separazione tra le decisioni già prese e le nuove decisioni. Il bilancio a legislazione vigente può registrare le spese di funzionamento ordinario dello Stato ma non le spese di investimento, per ammodernamento o per altro fabbisogno straordinario; non le spese per trasferimenti ad enti esterni non supportate da leggi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Bilancio triennale e Documento di programmazione economico-finanziaria). L'andamenti dei saldi sia delle entrate, delle spese correnti e di quelle in conto capitale del bilancio triennale, integrato con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati deve essere strettamente coerente con le regole del Documento di programmazione economico-finanziaria. È utile introdurre una sede esterna per il rispetto delle regole. La sede può essere il ricorso sistematico della Corte dei conti, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, alla Corte costituzionale ed il rinvio da parte del Presidente della Repubblica delle leggi che violano l'articolo 81 della Carta costituzionale.

(Bilancio pluriennale programmatico ed a legislazione vigente). La legge di bilancio, dopo la sua approvazione, presenta due versioni del bilancio pluriennale. Quella a legislazione vigente incorpora gli effetti nel triennio della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. Quella programmatica tiene conto di provvedimenti da mettere in cantiere. Il percorso delineato dal Documento di programmazione economico-finanziaria è quello del bilancio pluriennale programmatico. La Commissione ritiene che l'andamento delle voci del bilancio triennale a legislazione vigente deve mantenersi entro i limiti fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

(Fondi speciali). I fondi speciali di parte corrente e conto capitale per provvedimenti legislativi in corso di approvazione vanno trasformati in due fondi distinti prefissati in termini quantitativi globali per l'intero triennio eliminando le tabelle A e B. Il loro utilizzo va programmato dal Governo e la maggioranza potrà valutare le priorità sulla base dei disegni di legge presentati al Parlamento.

(Spese pluriennali). Possono avere lo scopo di riportare la crescita delle spese in conto capitale a legislazione vigente entro i limiti fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria superando la prassi invalsa da qualche

tempo di effettuare rimodulazioni in eccesso per fare spazio a nuove o maggiori spese decise in legge finanziaria.

(Spese correnti e in conto capitale). Le varie tabelle della legge finanziaria che oggi contengono sia spese correnti che spese in conto capitale vanno distinte nelle due componenti.

(Sentenze. Magistratura). La legge finanziaria deve riportare all'approvazione parlamentare le leggi i cui benefici economici siano stati estesi da parte della magistratura a destinatari in precedenza esclusi. Richiesta questa accolta dalla legge n. 421 del 1992 all'articolo 2, lettera m).

7.3. - DOCUMENTI DI BILANCIO.

7.3.1. - Un nuovo ruolo dei documenti di bilancio. La finanziaria intelligente meccanica. Sede sintesi, verifica ed impostazione della manovra pluriennale.

I documenti contabili sui quali si ferma l'attenzione del legislatore sono il Documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, la finanziaria, il bilancio di assestamento, il rendiconto, le variazioni.

(Documento di programmazione economico-finanziaria. Concetto). Il Documento di programmazione economico-finanziaria definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, indica i disegni di legge collegati.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria risponde alle esigenze evocate attraverso precise modalità:

a) indicando i parametri economici utili per conoscere la evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato;

b) fissando gli obiettivi del quadro macroeconomico sul triennio;

c) fissando gli obiettivi sul triennio:

c1) del disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato al netto ed al lordo degli interessi;

c2) del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico allargato al netto ed al lordo degli interessi;

c3) del fabbisogno complessivo del settore statale e del settore pubblico allargato al netto ed al lordo degli interessi;

c4) del debito pubblico del settore statale e del settore pubblico allargato.

d) fissando le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio;

e) fissando gli indirizzi per gli interventi per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

(Sottolineatura). Gli indirizzi per gli interventi sono specificati per la manovra annuale anche sulla base dei disegni di legge collegati e quindi dimensionati al bilancio annuale. Non vi sono autonome indicazioni di interventi per il secondo e terzo anno del bilancio pluriennale. Sono indicati gli effetti economici sul secondo e sul terzo anno del bilancio triennale dei provvedimenti attuativi della manovra annuale. È questa una interpretazione riduttiva che va revocata. Il documento di programmazione sul secondo e sul terzo anno deve essere arricchito.

(Bilancio pluriennale. Concetto e ruolo). Il bilancio pluriennale copre un periodo non inferiore ai tre anni ed è elaborato in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed espone l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente come espone le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese sulla base degli effetti programmati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).

(Sottolineatura). La stessa lettura del testo aggiornato dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1978 evidenzia un bilancio a

legislazione vigente versione antecedente e susseguente alla sessione di bilancio, ed un bilancio programmatico. Il bilancio programmatico per interpretare in modo corretto la legge ha una sua autonoma dignità se ed in quanto risulta costruito in conseguenza dell'apporto della manovra annuale ma anche in conseguenza degli apporti quantitativi dovuti ad autonome indicazioni di interventi correttivi a farsi distintamente sul secondo e sul terzo anno.

Le indicazioni mancano anche per il bilancio pluriennale. Purtroppo.

(Bilancio annuale di previsione. Concetto e ruolo). Il bilancio annuale di previsione è formato sulla base dei criteri e dei parametri indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, come dice l'articolo 2 della legge n. 468 n. 1978. E tuttavia la costruzione del bilancio annuale di previsione conosce una prima versione, quella a legislazione vigente emendata, presentata al Parlamento entro luglio, integrata quest'anno anche dalla nota di variazione, conseguenza della manovra di luglio, presentata a fine settembre; e conosce una seconda versione, quella programmatica, che è conseguenza del Documento di programmazione economico-finanziaria e del bilancio pluriennale e con questo coincide quanto al primo anno.

(Finanziaria). La Finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi. Ed il contenuto della finanziaria è conseguente e cioè attiene alla regolazione dei flussi finanziari in relazione ai vari flussi di spesa o di entrata.

Non solo. La finanziaria definisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

La definizione dei saldi relativi al primo anno del bilancio triennale è credibile, lo sostiene la manovra finanziaria. La manovra finanziaria contribuisce per le conseguenze sul secondo e sul terzo anno a correggere gli andamenti del tendenziale, sia pure limitatamente, perché convergano sui saldi programmatici.

Questa parte è credibile?

Qui, è evidente, manca qualcosa. I saldi e le grandezze finanziarie sono triennali, la manovra è annuale con limitate conseguenze sul secondo e sul terzo anno del bilancio.

(*Le proposte*). Ecco il punto! E qui si situa un cambiamento da operare. Una nuova interpretazione e nuovi comportamenti.

Con la legge n. 362 del 1988, correttiva della legge n. 468 del 1978, la finanziaria da legge *omnibus* è diventata non solo leggera, come dicono alcuni, o sottile, come dicono altri.

La finanziaria è diventata una legge meccanica. È cioè una legge che riassume la manovra finanziaria per l'anno in corso; ne compone tutti i suoi pezzi (provvedimenti collegati) nelle conseguenze finanziarie attraverso la definitiva fissazione del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il primo anno del bilancio annuale costruito insieme al bilancio pluriennale sulla scorta del Documento di programmazione economico-finanziaria. Non basta, a mio parere!

Dovendo la legge finanziaria fissare i saldi su base triennale, come il Documento di programmazione economico-finanziaria ed il bilancio pluriennale, essa deve far riferimento, riprendendo una indicazione che già il Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere, a provvedimenti collegati alla manovra del secondo e del terzo anno del bilancio pluriennale programmatico.

La finanziaria, sicché, resterebbe, si badi bene sulla base delle norme presenti, un cardine di una manovra finanziaria che si svolge per parte lungo il secondo semestre dell'anno per l'anno successivo, il primo del bilancio pluriennale, con con-

seguenze sul secondo e sul terzo, e per parte lungo il primo semestre dell'anno successivo, preparatoria o definitiva, e relativa a tutta od a parte dell'entità dell'intervento a farsi sul secondo e sul terzo anno del bilancio pluriennale a legislazione vigente

Ancora. Questo modo di procedere renderebbe rilevante e porrebbe in primo piano la discussione sulle grandezze finanziarie, innanzitutto, come vuole la Costituzione. E relegherebbe in secondo piano la discussione sui pezzi grandi o piccoli componenti l'equilibrio di bilancio; discussione che attualmente attrae ed esaurisce l'attenzione del Parlamento.

Ciò è importante! La Costituzione, con l'articolo 81, imputa paritariamente al Governo ed al Parlamento la decisione sull'equilibrio di bilancio. Infatti il Governo propone ed il Parlamento approva; è necessario il consenso dell'uno e dell'altro organo sullo stesso schema.

Io credo che il Parlamento non possa mutare da solo gli equilibri di bilancio fissati dal Governo. È necessario il mutuo consenso sulla proposta.

7.3.2. - Documenti di bilancio. Approvazione. Diritto di emendabilità.

C'è un filone di opinione pubblica che ritiene di europeizzare le procedure di bilancio cancellando il diritto di emendabilità del Parlamento. Il Parlamento rispetto al bilancio dovrebbe esprimere un sì od un no. Mi sembra una richiesta radicale, forse, giustificata dal nervosismo per la difficile stagione dell'economia. E tuttavia anche responsabili della compagine governativa si sono uniti al coro.

Ora ragioniamo un po'.

Finché la Costituzione e l'articolo 81 restano nell'attuale formulazione, proposte del tipo di quelle evocate possono solo ravvivare un dibattito ed una discussione ma niente di più.

L'articolo 81 assegna il potere di fissare le grandezze finanziarie e quindi l'equilibrio di bilancio al Governo ed al Parlamento. All'uno chiede di proporre,

all'altro di approvare. Per questo ed a questo livello è possibile un sì od un no; è possibile anche pensare ad una navetta tra l'uno e l'altro organo. Ma quando il bilancio diventa piano di entrata e piano di spesa allora la tematica si allarga; diviene più vasta. Come negare al Parlamento, pur nell'ambito dell'equilibrio di bilancio, di esercitare il suo diritto di emendabilità? Certo se il bilancio, la sua formazione, la sua struttura, la sua esposizione, dovessero mutare... a quel punto, a fatti nuovi, decisioni nuove.

Non ritengo però che la legge costituzionale di riforma dell'articolo 81 presentata dal Governo nel luglio 1991 possa prestarsi a cogliere un obiettivo come quello richiamato.

7.3.3. - Delega al Governo per la tutela dei risultati della manovra finanziaria.

L'articolo 11-ter, comma 7 della legge n. 468 del 1978 afferma che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà tempestivamente notizia al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.

Urge sviluppare questo concetto ed applicarlo alla finanziaria ed al bilancio.

E cioè si tratta di dare al Governo, secondo le indicazioni ed i limiti della Carta costituzionale, definendo la materia, i criteri ed il tempo, una delega affinché sia tutelato l'esito finanziario della manovra. Il Governo è delegato per la materia di cui alla finanziaria e per un anno e secondo i criteri del bilancio programmatico ad intervenire sulle entrate, quelle in essere, e sulle spese, quelle in essere, modulandole secondo necessità, affinché l'andamento tendenziale dei flussi di finanza pubblica coincida con l'andamento desiderato. Ovviamente la delega, prima di essere attuata, chiede che il Governo in-

formi il Parlamento sulle sue intenzioni. Il dibattito, se richiesto, dovrà essere fatto dopo l'emanazione del decreto delegato o in sede di discussione della nota di variazione.

La discussione sulla politica economica, quest'anno, si sta rivelando particolarmente interessante ed anche efficace. Il consenso assicurato al Governo dal Parlamento, anche se espresso attraverso incalzanti e ripetuti voti di fiducia, è pieno e convinto. Il consenso sociale non lo è da meno. E tuttavia si registrano il dissenso di metodo del sindacato e le indicazioni tattiche della piccola impresa, del lavoro autonomo e del mondo dei liberi professionisti. Non può essere diversamente! La manovra, nel complesso equa, incide e morde.

Lo stesso modo di usare la strumentazione legislativa è degno di attenzione. Ed una riflessione sui documenti e sulle procedure contabili non è di troppo e non guasta.

I punti? La Finanziaria e la delega al Governo!

La legge finanziaria, con le modifiche apportate dalla legge n. 362 del 1988, ha dismesso un vizio. Quello di essere una legge *omnibus*. La difficoltà di istruttoria e di approvazione parlamentare come la confusione legislativa conseguente sono state definitivamente revocate.

La legge finanziaria è diventata leggera; è diventata snella. Non solo! La finanziaria è diventata una legge meccanica; un intelligente meccanico. E cioè una legge che riassume la manovra finanziaria per l'anno in corso; compone tutti i suoi pezzi (provvedimenti collegati), li assembla alle decisioni connesse al suo contenuto proprio e fissa i conseguenti e più importanti saldi dell'equilibrio di bilancio: il saldo netto ed il ricorso al mercato. Ecco la funzione di intelligente meccanico.

E fin qui non vi è niente di assolutamente nuovo. Vi è un modo nuovo, più efficiente, più intellegibile di usare la strumentazione connessa alla procedura di bilancio presente!

Vi è dell'altro? A me sembra di sì!

La finanziaria non può essere solo la sede della manovra annuale; non può

esaurirsi nella manovra annuale! Riflettiamo insieme.

Il Documento di programmazione economica e finanziaria definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo ricompreso nel bilancio pluriennale; indica gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo ricompreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi. Sottolineo, per il periodo ricompreso nel bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale è elaborato in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e copre un periodo non inferiore a tre anni. Ancora. Il bilancio pluriennale espone il bilancio a legislazione vigente e cioè l'andamento delle entrate e delle spese sulla base della legislazione in essere; espone il bilancio pluriennale programmatico e cioè la previsione sull'andamento delle entrate e delle spese dovute agli interventi programmati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e secondo la norma sui tre anni, almeno!

La legge finanziaria, in coerenza con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti agli obiettivi.

Se questo è il quadro della legislazione di bilancio, una domanda ad un quesito sorgono legittimi! La manovra finanziaria deve essere annuale? Deve essere dimensionata sul primo anno del bilancio pluriennale e registrare gli effetti di risulta sul secondo e sul terzo? Oppure la manovra di bilancio può e deve essere pluriennale? Una parte, quella annuale, diviene operativa con la finanziaria ed esplica effetti anche sul secondo e terzo anno; l'altra parte, quella relativa partitamente e specificamente al secondo ed al terzo anno del bilancio pluriennale, sarà oggetto in

sede di finanziaria se non di decisione almeno di dibattito, di discussione e di conseguente impostazione.

Ecco il secondo elemento diacritico della finanziaria; essa è sede della complessiva manovra pluriennale; sede di definizione di quella annuale, ed almeno laboratorio di quella connessa al secondo ed al terzo anno del bilancio pluriennale.

Ora la delega al Governo! Una delega a tutela dei risultati finanziari della manovra.

Le disposizioni sulla contabilità pubblica prevedono, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa o di entrata, che il Ministro competente ne dia tempestivamente notizia al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.

Cosa è previsto per la legge finanziaria se l'andamento tendenziale dei flussi di finanza pubblica si discosta dal percorso programmato? Niente, purtroppo!

Il Presidente del Consiglio, conscio delle difficoltà né di poco momento né di piccolo spessore di ridislocare l'economia italiana sul sentiero virtuoso dello sviluppo e di far evolvere la finanza-pubblica rapidamente verso una condizione di appropriato equilibrio, ha prospettato al Parlamento la possibilità in via generale di varare un'apposita legislazione per l'emergenza economica; alternativamente ha chiesto al Parlamento *tout court* poteri straordinari. Il Parlamento sostanzialmente ha annullato.

Qual è il punto ora?

Si tratta di ragionare più che sulla proposta dell'onorevole Amato sulla esigenza che è a fondamento della proposta Amato come si tratta di prendere atto che l'attuale ordinamento prevede comportamenti ed adempimenti in risposta a risultati storici delle leggi di spesa o di entrata diversi da quelli ipotizzati; comportamenti ed adempimenti che tuttavia non vanno oltre il dare l'allarme. Ecco, si chiede di sviluppare la possibilità che l'attuale legislazione già prevede in direzione però di una più piena efficacia.

Or dunque, a parte la dimensione e la gravità dell'emergenza economica, una esigenza ed una necessità si appalesa chiaramente: le politiche economiche rispetto ai cambiamenti degli scenari dell'economia evolvono lentamente, troppo lentamente. Bisogna adeguare la capacità di risposta del Governo al quasi subitaneo cambiamento dello scenario economico.

Se si conviene con questa necessità e se questa necessità è considerata rilevante l'attuale ordinamento ha già una risposta! Bisogna solo attivarla!

La risposta è nella delega prevista dalla nostra Costituzione. La delega richiede la materia, i criteri, il tempo. La materia è quella finanziaria, i criteri quelli previsti dal Documento di programmazione economico-finanziaria, discussi ed approvati dalla conseguente risoluzione del Parlamento, quelli del bilancio pluriennale programmatico, il tempo è l'esercizio finanziario.

Il fine? La tutela dei risultati della manovra annuale di bilancio. Quanto rappresentato non è proprio la scoperta dell'acqua calda. E, tuttavia, se ne discosta di poco!

8. - CONCLUSIONI.

8.1. - SESSIONE DI BILANCIO 1993. ASPETTI PROCEDURALI.

8.1.1. - La procedura seguita quest'anno.

Sul piano delle procedure la sessione in corso, anche in rapporto alla imponenza della manovra finanziaria posta in essere quest'anno, ha adottato regole più stringenti con particolare riferimento al regime dei provvedimenti collegati e a quello dei fondi speciali. La risoluzione programmatica, nonostante sia stata approvata solo a settembre, ha comunque svolto un ruolo fondamentale, stabilendo pregiudizialmente una serie di obiettivi e vincoli specificati e dettagliati sull'intero arco del triennio, come mai era avvenuto fino ad ora; essa è stata utilizzata anche per dare al Governo direttive sulle moda-

lità di impostazione della manovra e per definire, in via evolutiva, questioni di metodo, al fine di rimediare ai due più gravi problemi emersi nella sessione dello scorso anno. Il primo: la mancanza di regole per il contenuto dei provvedimenti collegati, che si sono perciò estesi a riforme irrilevanti rispetto agli obiettivi o addirittura controproducenti, a norme di spesa del tutto incongrue alla stregua dei predetti obiettivi e ciò per la mancanza di vincoli di coerenza rispetto ad essi. Il secondo: che oltre il 90 per cento degli emendamenti presentati in ciascuna Camera alla legge finanziaria e al bilancio è riferito ai fondi speciali e si collega a minuziose e secondarie disposizioni di spesa.

8.1.2. - Provvedimenti collegati.

I regolamenti parlamentari, del resto, attribuiscono alla risoluzione, tra l'altro, il potere di indicare quali siano i provvedimenti collegati e dunque di definire le caratteristiche che conferiscono loro tale carattere. Sulla base del rinvio operato dai regolamenti, pertanto, la risoluzione ha individuato i collegati in quei provvedimenti che contengano solo misure rivolte al contenimento del disavanzo e determinano un effetto finanziario di riduzione, peraltro esplicitamente quantificato nella risoluzione stessa, specificando, dunque, un limite preciso per il contenuto proprio dei predetti provvedimenti. L'effetto sul piano procedurale è stato che tutte le disposizioni che contrastano con i tratti distintivi dei collegati, come sopra determinati, devono essere considerati come materia estranea ad essi e dunque inammissibili. L'ulteriore conseguenza è che la materia propria del collegato è stata identificata non in relazione ad argomenti, ma all'effetto finanziario, rendendo pertanto ammissibile ogni altra manovra alternativa purché concorresse all'effetto finanziario precisato nella risoluzione programmatica. Ciò ha reso ammissibili solo emendamenti compensativi a ciascun provvedimento collegato ed ha inoltre reso impossibile utilizzare i collegati come

veicoli di comodo per disposizioni non finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio. Accanto a questi risultati in termini di razionalizzazione e coerenza rispetto ai principi della sessione di bilancio, resta da risolvere il problema della concentrazione di misure fiscali e di contenimento in unico provvedimento di vasta portata normativa presso la Commissione bilancio, che è stato oggetto di comprensibili osservazioni critiche da parte delle Commissioni di merito, tanto più che dopo l'esame di due dei provvedimenti collegati il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo della Commissione bilancio. Questo sembra essere uno dei punti critici della procedura seguita quest'anno su cui conviene riflettere per introdurre aggiustamenti e correzioni, come è stato fatto quest'anno sulla base dell'esperienza dello scorso anno.

8.1.3. - Fondi speciali.

La seconda innovazione introdotta quest'anno, sempre al fine di correggere le principali distorsioni della procedura di bilancio manifestatisi negli anni scorsi, riguarda le tabelle dei fondi speciali. La risoluzione programmatica ha impegnato il Governo a presentare i fondi speciali in conformità alla lettera e allo spirito della disposizione dell'articolo 11-bis della legge 468 nel testo introdotto dalla legge n. 362 del 1988, disposizione fino a quest'anno non rispettata dal Governo in sede di presentazione del disegno di legge finanziaria. La norma in questione prevede che i fondi speciali siano articolati per Ministeri e per programmi escludendo esplicitamente la possibilità di indicare nella tabella accantonamenti corrispondenti ai provvedimenti legislativi. L'impossibilità fino ad oggi riscontrata di individuare nell'azione legislativa e amministrativa vasti programmi nei quali rientrano i singoli provvedimenti legislativi non è stata infatti considerata una buona ragione per continuare a disapplicare del tutto una norma che tendeva ad evitare di disperdere e frammentare la decisione di bilancio in un infinito numero di discussioni e votazioni su questioni estranee alla sua

natura e comunque spesso minori. Si è pertanto deciso di individuare dotazioni finanziarie corrispondenti alle grandi ripartizioni della pubblica amministrazione. Tale interpretazione consente infatti di rispettare comunque la distinzione fondamentale richiesta dalla disciplina contabile fra dotazioni finanziarie ampie e singoli provvedimenti legislativi da indicare solo come motivazione. In questo senso, la limitazione da esse risultante adottata dalla risoluzione programmatica votata dall'Assemblea e del parere contenuto proprio della legge finanziaria, è stata sottoposta alla giunta del Regolamento nella seduta del 7 ottobre scorso dalla Presidenza della Camera che l'ha fatta propria, ritenendola vincolante anche per gli emendamenti parlamentari. L'applicazione della disposizione dell'articolo 11-bis consentirà di verificare finalmente la sua validità e di individuare anche nuove modalità per una corretta gestione dei fondi speciali in corso d'anno, da adottare con l'ampio consenso sempre seguito in materia di regole e questioni metodologiche. In conformità alla legge anche gli emendamenti parlamentari, come il testo proposto dal Governo, potranno essere motivati con l'indicazione di singoli provvedimenti legislativi che risulteranno dall'illustrazione degli emendamenti stessi. Le motivazioni degli emendamenti approvati dalla Commissione sono esplicitamente svolti nella relazione di maggioranza. Nel corso dell'esame in Assemblea, infine, le dichiarazioni a verbale del relatore e del Governo e dei presentatori degli emendamenti varranno come motivazione degli emendamenti approvati in quella sede.

Nella gestione dei fondi speciali in corso d'anno sarà compito e responsabilità primaria delle Commissioni bilancio concorrere con le Commissioni di merito e con l'Assemblea per assicurare una ordinata utilizzazione dei fondi stessi. Va rilevato che la definizione di accantonamenti complessivi per Ministero attribuisce alle Commissioni di merito la possibilità di adottare strumenti per la programmazione delle risorse, assecondando la tendenza ad una loro maggiore responsabilizzazione nella problematica della copertura finanziaria.

8.2. - INDICAZIONI PER IL FUTURO.

8.2.1. Risoluzione programmatica.

Rilievo centrale nella procedura di decisione di bilancio, quale si è venuta delineando e progressivamente affinando, riveste, come già detto all'inizio di questa parte, la risoluzione programmatica. Essa costituisce non solo il quadro di riferimento del complesso della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, ma estende il suo ambito di intervento, in una linea evolutiva destinata ad accentuarsi, all'intera materia dell'intervento pubblico in economia. In tal modo il Parlamento, sulla base delle indicazioni del Governo contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria, individua uno strumento di politica generale sul quale consolidare il rapporto di confronto con il Governo. Appare dunque logico pensare alla risoluzione programmatica, non solo come alla sede della fissazione dei saldi di bilancio e della definizione degli interventi normativi o di indirizzo volti al conseguimento dei fini di finanza pubblica, ma anche per la impostazione di una vera manovra finanziaria di medio termine, basata su provvedimenti di carattere strutturale (vedi punto 8.2.2.).

In questo quadro la risoluzione potrebbe costituire la base per una diversa impostazione dei fondi speciali con l'indicazione di vasti programmi legislativi triennali. Infine, sviluppando tutta la sua potenzialità di strumento di programmazione generale, la risoluzione potrebbe definire obiettivi e modalità per politiche di medio termine in grado di assicurare o consolidare le basi per il conseguimento delle finalità di riorganizzazione, razionalizzazione, ristrutturazione, stimolo dell'economia del paese. In una formula sintetica, cioè, « il governo dell'economia nella programmazione possibile ».

Questa ultima indicazione, ritengo possa contribuire a chiarire pienamente il senso della relazione unica con la quale la Commissione bilancio, riferendo sugli stati di previsione del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali ha inteso con-

cludere i suoi lavori in sede consultiva con una ragguardevole innovazione. Quel parere, di grande significato politico, è inteso a ricondurre all'interno della « programmazione possibile », e del documento programmatico, già a partire dal prossimo anno, la questione della definizione di un modo nuovo della presenza pubblica nell'economia. Più concretamente ha chiesto che nuovi programmi di riassetto delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, proprio in quanto elemento centrale della politica e della programmazione economica vadano ricondotti in quell'ambito. Nella stessa logica il piano di riassetto delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, annunciato come imminente, potrebbe anche trovare, fin da ora, in via sperimentale, un regime procedurale analogo a quello del documento di programmazione economico-finanziaria, coinvolgendo al livello politicamente più elevato il Parlamento e favorendo il suo intervento sugli indirizzi programmatici, piuttosto che su singole scelte operative.

8.2.2. - Nuove prospettive per la legge finanziaria. Provvedimenti collegati. Poteri del Governo.

Dopo l'evoluzione subita dai provvedimenti collegati, che sono divenuti parte integrante delle decisioni da assumere nel corso della stessa sessione di bilancio e che sono stati pertanto sottoposti allo stesso regime della legge finanziaria, occorre tornare a riflettere sulla migliore distribuzione dei compiti tra provvedimenti collegati e legge finanziaria. Dopo la omologazione dei collegati al regime della sessione non vi sono infatti ragioni evidenti per non riportare alla legge finanziaria la manovra congiunturale di contenimento fondata sulla semplice regolazione di istituti esistenti, mentre i provvedimenti collegati dovrebbero svolgere funzioni normative più complesse di razionalizzazione nell'ambito di singoli settori. In questo modo la tempistica dei provvedimenti collegati dovrebbe essere differenziata rispetto ai tempi della sessione sulla

base della risoluzione programmatica. I provvedimenti, che recano riforme più organiche e strutturali, dovrebbero anticipare o seguire la sessione di bilancio in relazione al momento in cui devono esplicare i loro effetti in conformità alla risoluzione programmatica.

Prenderebbe corpo così la possibilità di impostare, oltre alla manovra annuale, una manovra di medio periodo di carattere strutturale da collocare nel quadro programmatico triennale previsto dalla legge e ritualmente esposto ogni anno senza che abbia mai assunto fino ad ora reale sostanza politica. La legge finanziaria dovrebbe invece recuperare un contenuto normativo limitato, in primo luogo, dal divieto di introdurre nuove spese e nuove entrate, e in secondo luogo dalla funzione delle disposizioni, che dovrebbero essere esclusivamente rivolte al contenimento del disavanzo al fine di rientrare nella doppia regola di copertura per essa prevista dalla legge, con esclusione di norme meramente procedurali, di nuove finalizzazioni per spese esistenti, di riforme eccetera. Inoltre, dovrebbe essere restituita alla legge finanziaria, in conformità alla funzione di programmazione che ne costituisce la originaria ragione d'essere, il compito di rafforzare in forma normativa le indicazioni programmatiche della risoluzione, superando lo strumento del fondo negativo, che non ha dato buona prova, ed individuando nuove modalità per dare corpo ad un quadro programmatico triennale, nel quale rientrino la manovra di medio periodo da proseguire nel corso di tutto il triennio. Infine, nel quadro di funzioni esercitate sulla fase di precise norme contenute nella legge finanziaria, potrebbe essere ripreso senza fraintendimenti il discorso sui poteri del Governo per il mantenimento delle compatibilità finanziarie.

Come per gli altri aspetti soprarichiamati, anche in questo caso esiste già una base normativa per impostare una simile funzione nel principio previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468, che prescrive al Governo di adottare opportune iniziative in presenza di scostamenti

in corso d'anno rispetto alle previsioni di entrata e di spesa. Si potrebbe sviluppare questo principio prevedendo che la legge finanziaria possa indicare con precisi criteri variazioni quantitative di meccanismi di entrate o di spesa che il Governo possa adottare in corso d'anno con provvedimenti amministrativi, come è avvenuto in moltissimi casi per garantire coperture flessibili a forme di spesa di incerta quantificazione.

8.2.3. - La riforma della struttura del bilancio.

La riforma avviata negli scorsi anni con la presentazione da parte del Governo del bilancio sperimentale si è arenata di fronte alla difficoltà di articolare effettivamente il Bilancio in grandi accorpamenti corrispondenti a programmi e funzioni, non essendo la pubblica amministrazione organizzata in modo corrispondente. In sede di verifica del bilancio sperimentale, in sede parlamentare, questa è emersa, come una difficoltà insuperabile, nel senso che l'accorpamento di poste, nelle circostanze presenti, determina ulteriore oscuramento anziché trasparenza.

Occorrono infatti centri amministrativi cui imputare obiettivi e responsabilità per i risultati, per attribuire ad essi ampie e flessibili dotazioni finanziarie. La legge delega di recente varata avvia un processo che potrebbe anche essere utilizzato per collegare una grande riforma amministrativa alla impostazione del bilancio per grandi poste corrispondenti a funzioni, programmi-obiettivi, ma ciò non sarebbe sufficiente se non si accompagnasse anche ad una revisione della legislazione di spesa come quella richiamata al punto successivo.

In ogni caso da una riforma della struttura finanziaria della pubblica amministrazione di tale portata discenderebbe la possibilità di attribuire una effettiva capacità decisionale al bilancio e, attraverso il rapporto obiettivi-risultati, nuove ed incisive possibilità di controllo parla-

mentare che potrebbero finalmente far valere effettivamente un principio di responsabilità del Governo per i risultati.

In questo modo una riforma tutta interna alle istituzioni, come quella qui prospettata, concorrerebbe alla pari con le grandi riforme istituzionali allo studio, integrandole o anticipandole su aspetti essenziali di efficienza e responsabilità del sistema di governo.

8.2.4. - Revisione della legislazione di spesa e delle procedure parlamentari. Fondi speciali.

La nuova impostazione dei fondi speciali adottata con la legge finanziaria di quest'anno non sarebbe intesa se non ponesse il problema di un nuovo modo di legiferare per programmi organici. Ciò richiede nuove procedure, ma anche una complessiva riqualificazione dell'attività legislativa che si accompagni ad atti di delegificazione e di decentramento legislativo verso le regioni. La stessa legislazione esistente in un quadro di questo genere potrebbe essere ricomposta e riqualificata al fine di migliorare l'efficienza di risorse attualmente disperse. Un'azione legislativa di questo genere potrebbe essere decisiva in un momento in cui occorre restringere la quantità della spesa e mantenere nel contempo la capacità di sostenere lo sviluppo del Paese.

Sembra dunque utile per molte ragioni recuperare flessibilità alla spesa per concentrarla su finalità ampie e qualificate, intorno alle quali attestare precise responsabilità di gestione. La legge delega di recente varata avvia questo processo con la revisione dei trasferimenti alle regioni, che sono stati ricompresi nel fondo comune in una tendenza alla piena responsabilizzazione finanziaria di tali enti sia sul versante delle entrate sia su quello della spesa. Altre norme introdotte nel disegno di legge collegato di finanza pubblica tendono a razionalizzare i flussi di spesa esistenti in presenza di tagli nei nuovi stanziamenti.

La nuova impostazione dei fondi speciali impone anche il rapido completa-

mento delle modifiche delle procedure per l'esame delle leggi di spesa in Parlamento, per le quali, dopo il lungo studio compiuto nelle precedenti legislature, sono già state presentate proposte che comprendono modalità per una migliore cooperazione tra Commissione bilancio e Commissioni di spesa ed anche per una piena responsabilizzazione collegiale del Governo.

8.3. - PRINCIPALI MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE BILANCIO AI DISEGNI DI LEGGE DI BILANCIO E FINANZIARIA.

La Commissione bilancio ha condotto un esame assai approfondito degli effetti sul sistema economico-sociale nazionale delle scelte relative alla allocazione delle risorse pubbliche effettuate dai disegni di legge finanziaria e di bilancio presentati dal Governo. Il vivo dibattito suscitato dall'esame dei predetti provvedimenti ha fornito l'occasione non solo per una disamina generale della situazione della finanza pubblica, ma anche per una approfondita riflessione in ordine alla qualità e alla quantità degli interventi pubblici previsti a sostegno di settori, realtà e situazioni che si pongono ormai indilazionabilmente all'attenzione delle forze politiche. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, e prima ancora presso le Commissioni di merito, è emersa con forza la necessità di riconsiderare la destinazione e l'entità di taluni aggregati di spesa indicati nel testo originario dei documenti di bilancio.

I vari gruppi hanno evidenziato le modifiche a loro avviso necessarie a fronte di una congiuntura economica così difficile come quella attuale e di una complessa realtà sociale che richiede interventi sempre più selettivi ed efficaci.

Il relatore si è pertanto trovato di fronte ad una serie di proposte di grande momento, rivolte a dare soddisfazione ad esigenze di preminente rilievo politico e sociale. In considerazione della grave crisi in cui versa la finanza pubblica si è tutta-

via cercato, e si spera nel miglior modo possibile, di contemperare le esigenze emerse dal dibattito con la possibilità, oggettivamente ristretta a causa della relativa scarsità delle risorse disponibili, di effettuare interventi di sostegno in favore e per lo sviluppo delle realtà economiche e sociali meritevoli e bisognose di maggior attenzione.

La Commissione bilancio ha pertanto approvato una serie di modifiche ai testi presentati dal Governo, modifiche che si propongono di dislocare le risorse pubbliche, sempre, beninteso, entro i saldi fissati dalla risoluzione programmatica, in modo più efficace rispetto alla proposta governativa.

Nel corso del dibattito le principali tematiche evidenziate sono state quelle relative alla necessità di fornire un più adeguato sostegno al settore delle attività produttive e di riservare maggiore attenzione ad interventi di carattere sociale.

Nella prima delle direzioni indicate devono pertanto leggersi i rifinanziamenti delle leggi n. 517 del 1975 (+ 50 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995), n. 121 del 1989 (+ 30 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995), n. 317 del 1991 (+ 100 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995), della cosiddetta « legge Sabatini » (+ 100 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995), nonché gli interventi in favore dell'Artigiancassa (+ 100 miliardi nel 1993 e + 150 miliardi nel 1994 e 1995), del settore della cantieristica (+ 80 miliardi di limite di impegno nel 1994 con oneri a carico del bilancio dello Stato pari a lire 80 miliardi nel 1994 e lire 80 miliardi nel 1995), della legge n. 808 del 1985 per il settore aeronautico (50 miliardi di limiti di impegno per il 1993 e per il 1994 con oneri a carico del bilancio dello Stato pari a + 50 miliardi nel 1993 e + 100 miliardi nel 1994 e nel 1995) e di quello minerario (+ 50 miliardi nel 1993); nella stessa direzione vanno gli interventi in favore dell'editoria (+ 100 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995).

La Commissione ha altresì ritenuto opportuno operare una serie di modificazioni

per consentire un più deciso intervento a sostegno di realtà e necessità di primario rilievo sociale e a tal fine ha approvato la proposta emendativa di individuare idonee modalità per far fronte agli oneri che saranno recati da provvedimenti di prossima approvazione e relativi ad interventi in campo sociale (+ 30 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e + 40 miliardi per l'anno 1995), per il recupero dei tossicodipendenti (+ 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995); anche l'incremento del Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 590 del 1981 (+ 50 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995) si propone di soddisfare le predette esigenze.

La Commissione ha inoltre incrementato di 30 miliardi (per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995) la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, incremento destinato al finanziamento di esigenze prioritarie e di progetti straordinari individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di intesa con il Ministro del turismo ed ha ridotto, pertanto, i tagli apportati a tale Fondo dall'originario testo proposto dal Governo; sarà altresì possibile far fronte ad improvvise esigenze determinate da calamità naturali nonché a quelle connesse al rifinanziamento di leggi speciali (+ 20 miliardi nel 1993, + 160 miliardi nel 1994 e + 170 miliardi nel 1995). Viene altresì incrementato il Fondo della protezione civile per 60 miliardi nel 1993. L'incremento alla voce Ministero del tesoro, alla Tabella A della legge finanziaria (+ 100 miliardi nel 1994 e + 200 miliardi nel 1995), inoltre, è destinato a consentire l'avvio della revisione dell'ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, in termini di progressivo recupero di un decimo delle entrate spettanti.

La Commissione ha infine predisposto risorse per fare fronte agli interventi di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, riguardanti, da un lato, l'attuazione di progetti finalizzati degli enti locali (60 miliardi nel 1993 e 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995) e, dall'altro lato, i progetti di automazione delle poste (limiti di impegno per 50 mi-

liardi nel 1994 e ulteriori 50 miliardi nel 1995 con oneri a carico del bilancio dello Stato pari a lire 50 miliardi nel 1994 e 100 miliardi nel 1995). Vi sono infine interventi a valere sul bilancio del 1993 motivati dall'esigenza di fare fronte agli interventi per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (lire 10 miliardi) e per i laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble (per lire 10 miliardi). Sono previsti altresì taluni interventi compensativi, quali quelli relativi ad esigenze connesse alle cooperative di ex detenuti di Napoli e Palermo, per lire 150 miliardi nel 1993, compensati sul Fondo occupazionale; all'edilizia ospedaliera, per lire 190 miliardi nel 1994 e 190 miliardi nel 1995; alla riconversione industriale, per lire 150 miliardi nel 1993, compensati sui fondi per il Mezzogiorno; al risparmio energetico, per lire 10 miliardi nel 1993, compensati con uno slittamento al 1994 per gli stanziamenti relativi all'amianto e geotermia. L'accantonamento previsto in tabella C per la legge n. 183 del 1989 infine è

stato trasferito in tabella D per ragioni di natura tecnica.

Tali modificazioni hanno naturalmente determinato la necessità di compensare gli oneri recati dagli interventi previsti a carico di altri aggregati di spesa, che la Commissione ha individuato, nella consapevolezza dei sacrifici ulteriori richiesti ai settori, alle imprese e ai cittadini interessati, nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei fondi SACE e nella rimodulazione dei crediti di imposta.

Il testo che si consegna all'esame dell'Assemblea, pertanto, è frutto di scelte sofferte, operate nella piena consapevolezza della drammatica situazione economica italiana e tuttavia ispirato dalla profonda fiducia che la rigorosa azione di risanamento promossa dal Governo e sostenuta dal Parlamento consentirà in tempi adeguati il superamento delle presenti difficoltà e la rigenerazione del tessuto economico e sociale del Paese.

Giovanni ZARRO,
relatore di maggioranza

DISEGNO DI LEGGE N. 1446

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1993
E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1993-1995**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE (*)

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(*) Modificato dalla nota di variazioni.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

Identico.

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

Identico.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio

1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli nn. 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.841.685.000.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

Identico.

l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 231.000 miliardi.

9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effet-

tuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.900 miliardi, lire 600 miliardi e lire 80 miliardi.

18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive mo-

dificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

25. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del

tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'arti-

colo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro — rubrica 3 « Provveditorato Generale dello Stato » — allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica,

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge **20 ottobre 1992, n. 413**, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

Identico.

per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Identico.

e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1993, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Identico.

propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1993.

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Identico.

1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1993, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Identico.

Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n.1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1993, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio deter-

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Identico.

minate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993,

delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

Identico.

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopprimere a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

Identico.

12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

6. I capitoli dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'E-

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Identico.

sercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) militari specializzati:

- 1) Esercito n. 21.000;
- 2) Marina n. 2.850;
- 3) Aeronautica n. 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

- 1) Esercito n. 40.000;
- 2) Marina n. 12.550;
- 3) Aeronautica n. 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) Esercito* n. 149;
- b) Marina* n. 160;
- c) Aeronautica* n. 335.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri)* n. 875;
- b) Marina* n. 100;
- c) Aeronautica* n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti* n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari* n. 1.500.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in

ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.343.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1993, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate

dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (Elenco n. 3).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993.

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanzia-

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

Identico.

rio 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilan-

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Identico.

cio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1993.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico.

ART. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

Identico.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- a) militari specializzati n. 150;
- b) militari aiuti-specialisti n. 2.800.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 20 unità.

4. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, in 40 unità.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 500;
- b) sottocapi e comuni volontari ... n. 350.

6. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 1.000.

ART. 18.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).

Identico.

7. Alle spese di cui ai capitoli 2067, 2068 e 7601 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

ART. 19.

*(Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

ART. 19.

*(Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

Identico.

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1993, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1993, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

ART. 20.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

Identico.

ART. 21.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

Identico.

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

3. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

ART. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

ART. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22).

ART. 22.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

Identico.

ART. 23.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative).

1. *Identico.*

2. Le somme iscritte in conto residui nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7409, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, nonché nei capitoli 1557, 1558, 1704, 1705, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1992, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

ART. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1993, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 25.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire 822.733.726.081.000 in termini di competenza ed in lire 837.221.694.993.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

ART. 24.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative).

Identico.

ART. 25.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato in lire **821.002.226.081.000** in termini di competenza ed in lire **835.490.194.993.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1993.

ART. 26.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, con le tabelle allegate.

ART. 27.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1993, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1993 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1993 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relativi a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza

ART. 26.

(Quadro generale riassuntivo).

Identico.

ART. 27.

(Disposizioni diverse).

Identico.

sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

5. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1992, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

6. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1993, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

7. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il

medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

9. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

11. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purché risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

13. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1992, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1993. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 e dell'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

14. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica — compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione — fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'Ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli

affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa — dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 « Provveditorato generale dello Stato » — le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

ART. 28

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1993-1995, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 28

(Bilancio pluriennale).

Identico.

ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1446

AVVERTENZA: Le Variazioni apportate dalla Commissione alle tabelle A, B, C, del disegno di legge di bilancio, sono stampate in **neretto**.

Per le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**.
- per le rimanenti parti delle tabelle degli stati di previsione, che restano invariate, si veda il testo dell'Atto Camera n. 1446 e relativi allegati.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- le variazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione nei quadri generali riassuntivi di competenza e di cassa del bilancio annuale e triennale 1993-1995 a legislazione vigente.

T A B E L L E

AVVERTENZA: Le Variazioni apportate dalla Commissione alle tabelle A, B, C, del disegno di legge di bilancio, sono stampate in neretto.

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1134, 1139, 3128, 3846, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3521 e 3522.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

Segue: TABELLA A

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 956, 957 e 958.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653, e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della sanità:

Capitoli nn. 2547 e 4550.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3. Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2. Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4. Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1. Spese di rappresentanza;
- 4.9.3. Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4. Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5. Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10. Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Capitoli nn. 531, 532 e 539.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI (*)

(*) Non sono riportate le variazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione.

A) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1993

(modificato dalla nota di variazioni)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	34.200.578.000	440.960.000.000.000 75.740.800.177.000 748.595.748.000	517.449.395.925.000 305.284.330.156.000 822.733.726.081.000
	TOTALE ENTRATE FINALI		
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		516.700.800.177.000 811.527.586.494.000	-94.826.786.317.000
RISPARMIO PUBBLICO			
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		517.449.395.925.000 710.552.799.261.000	-193.103.403.336.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	517.449.395.925.000 34.200.578.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		517.415.195.347.000	
SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE : - PARTECIPAZIONI (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	710.552.799.261.000 823.106.000.000 1.591.837.000.000 4.794.081.633.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		703.343.764.628.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-185.928.569.281.000
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		517.449.395.925.000 822.733.726.081.000	-305.284.330.156.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

989/05/1

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C./CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.120.552.404.000	1.120.000.000.000	>>	3.220.552.404.000
TESORO	416.362.881.117.000	62.177.591.109.000	112.180.926.820.000	590.721.399.046.000
FINANZE	19.420.449.513.000	454.064.121.000	>>	19.874.513.634.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.675.300.000	4.020.438.402.000	>>	4.075.114.702.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.949.702.500.000	186.000.000.000	>>	6.135.702.500.000
AFFARI ESTERI	2.421.328.393.000	21.600.000.000	>>	2.442.928.393.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.266.272.114.000	>>	>>	45.266.272.114.000
INTERNO	27.760.655.792.000	11.927.013.959.000	>>	39.687.669.751.000
LAVORI PUBBLICI	347.554.262.000	4.501.798.558.000	>>	4.849.352.820.000
TRASPORTI	6.116.614.772.000	1.841.714.881.000	>>	7.958.329.653.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	25.570.099.800.000	389.900.200.000	>>	25.960.000.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	648.581.724.000	1.104.764.937.000	>>	1.753.346.661.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	219.302.924.000	3.381.950.000.000	>>	3.601.252.924.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	47.297.535.540.000	66.000.000.000	>>	47.363.535.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	348.440.823.000	30.000.000.000	>>	378.440.823.000
MARINA MERCANTILE	868.545.000.000	1.359.027.000.000	>>	2.227.572.000.000
PARTICIPAZIONI STATALI	13.160.939.000	>>	>>	13.160.939.000
SANITA'	1.169.223.000.000	17.500.000.000	>>	1.186.723.000.000
TURISMO E SPETTACOLO	848.249.795.000	580.869.160.000	>>	1.429.118.955.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.247.810.000.000	440.505.440.000	>>	1.688.315.440.000
AMBIENTE	111.922.250.000	955.000.000.000	>>	1.066.922.250.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.361.568.700.000	4.469.474.000.000	>>	11.831.062.700.000
TOTALE	611.527.586.494.000	99.025.212.767.000	112.180.926.820.000	822.733.726.081.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT. 1 E TIT. 2)	710.552.799.261.000			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIARDI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.455.182	-	-	-	-	197.173	-	-	210	60.040	-
TESORO	5.316.113	16.600	-	-	30.177.911	75.300	-	1.207.273	2.071.317	3.273.684	93.790.030
FINANZE	11.746.839	-	-	-	-	2.304.000	-	654.064	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	84.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.065.051	-	-	-	-	68.000	-	2.633	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.134.425	252.409	-	20.000	44.564	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.266.247	-	25	-	-	-
INTERNO	1.048.129	-	-	7.735.133	-	-	-	100	50	13.425.178	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	69.515	500	2.953.588	-	155	150.833
TRASPORTI	1.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.717.733	-	5.569.666	-	-	344.390	241.895	-	4.155	59.400
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	7.060	-	-	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	47.353.535	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	35.000	53.279	-	60
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	22.437	-	-	218.300	905.986
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	766.389	-	-	-	-	-
Beni Culturali e Ambientali	-	-	-	-	-	1.488.165	100	-	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.096.083	734.990	-	-	-
TOTALE	19.632.697	19.734.333	6.065.051	13.304.799	22.302.536	50.523.199	11.470.570	5.724.924	49.533.286	16.984.144	95.506.704

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REP. 68/2

AL. RENTE A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI GUERRE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1953
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRUTTORIALI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUITI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PRESTAZIONE CIVILE E PUBBLICA CATASTRALE	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARABILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	71.000	3.893	921.055	173.000	-	724.000 (*)	-	-	3.230.582
TESORO	27.948.147	3.786.831	4.331.813	14.715.000	4.345.349	34.009.373	592.884	45.302.045	184.958.325	30.462.677	479.540.472
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.465.313	15.874.516
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.480.439	-	700.000	-	300.000	8.075.319
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.135.702
APPARATO ESTERO	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	2.442.928
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.266.272
INTERNO	-	-	-	-	-	15.846.374	1.612.706	-	-	-	39.847.670
LAVORI PUBBLICI	320.404	-	-	729	1.204.906	1.439	128.477	-	-	-	4.449.353
TRASPORTI	7.956.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.956.330
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
DIFFESA	22.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.940.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	1.753.347	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753.287
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.590.651	-	3.542	-	-	-	-	-	3.601.253
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.363.536
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.441
MARINA MERCANTILE	2.034.293	104.940	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221.672
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.181
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186.723
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426.119
MONI CULTURALI E AN- TICITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.686.315
AMBIENTE	-	-	-	-	1.046.922	-	-	-	-	-	1.046.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.831.067
TOTALE	38.324.435	5.650.117	11.046.718	16.719.621	7.163.718	51.510.674	2.333.889	46.626.045	184.958.325	34.437.021	710.552.796

(*) DI CUI MILIONI 39.428.615 CONTERANNO ACCANTAMENTI NEGLI APPREZZI FONDI SPECIALI PER PROSPERITA' E' SERVIZI IN CORSO.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/04/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI CONSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIETUSCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	608.159	3	944.112	355.427	-	-	-	192.851	2.120.582
TESORO	1.677.465	965.589	28.771.000	2.302.276	145.195.479	185.963.700	13.051.000	485.896	27.950.977	416.362.881
FINANZE	-	6.292.601	201.700	3.888.784	47.872	1.181.800	7.483.861	220.000	23.831	19.420.469
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	22.766	3	7.746	24.159	-	-	-	1	54.675
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.232.527	27.350	1.394.653	253.173	-	-	-	1.000	5.949.703
AFFARI ESTERI	-	1.003.836	50	255.296	1.154.049	-	8.000	-	100	2.421.328
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.224.549	6.300	828.915	205.504	-	-	-	1.000	45.266.272
INTERNO	-	8.127.544	283.140	1.712.997	17.600.276	-	19.000	-	17.700	27.780.656
LAVORI PUBBLICI	-	164.972	2.000	178.403	1.279	-	-	-	500	347.854
TRASPORTI	-	287.607	1.133	152.266	5.695.444	-	135	-	30	6.116.616
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.456	-	942	2	-	-	-	-	2.400
DIFESA	-	13.589.285	1.637.514	9.770.743	307.496	-	124.000	-	71.061	25.570.100
AGRICOLTURA E FORESTE	-	520.274	26.992	44.754	56.557	-	-	-	5	648.592
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.374	-	16.815	142.112	-	5.000	-	2	219.303
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	626.855	800	140.589	46.529.242	-	-	-	50	47.287.536
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.662	603	1.975	314.202	-	-	-	-	348.441
MARINA MERCANTILE	-	199.272	9.215	99.941	555.612	-	4.000	-	505	668.545
PARTICIPAZIONI STATALI	-	6.638	-	6.515	8	-	-	-	-	13.161
SANITA'	-	279.698	240	596.717	282.465	-	3	-	100	1.169.223
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.280	8	3.963	818.956	-	-	-	9.033	848.250
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	844.447	76	288.412	104.641	-	3	-	32	1.247.810
AMBIENTE	-	10.483	-	43.938	51.101	-	-	-	-	111.922
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.876.787	2.700	16.368	1.485.236	-	-	-	500	7.361.589
TOTALE	1.677.465	68.020.073	31.030.827	22.827.555	221.176.933	187.165.000	20.675.002	705.495	38.269.277	611.527.546

(*) DI CUI MILIONI 32.254.072 CONGRUO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI IECISIAIVI IN CORSO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

99/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE IN CORTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1993 (MILIONI DI LIRE)									
MINISTRI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	
PRESIDENZA	4.000	25.000	701.000	-	-	98.000	275.000	1.100.000	
TESORO	-	-	42.418.214	793.106	1.421.837	4.699.092	12.835.342	62.177.591	
FINANZE	455.000	-	64	-	-	-	-	455.064	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	
GRAZIA E GIUSTIZIA	128.000	55.000	3.020.439	-	-	-	1.000.000	4.020.439	
AFFARI ESTERI	21.500	-	3.000	-	-	-	-	186.000	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	21.600	
INTERNO	201.000	-	11.226.014	-	-	-	-	11.927.014	
LAVORI PUBBLICI	1.876.300	500	2.624.959	-	-	-	-	4.501.759	
TRASPORTI	617.600	1.150	1.222.985	-	-	-	-	1.841.715	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFESA	3.000	371.250	15.450	-	-	-	-	389.900	
AGRICOLTURA E FORESTE	23.700	-	1.075.085	-	-	-	-	1.104.785	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	15.000	4.000	3.362.950	-	-	-	-	3.381.950	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	31.000	-	-	-	-	66.000	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	
MARINA MERCANTILE	45.000	85.500	1.228.527	-	-	-	-	1.359.027	
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANITA'	-	17.500	-	-	-	-	-	17.500	
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	580.869	
BENI CULTURALI E AN- NIENTALI	293.214	23.685	123.606	-	-	-	-	440.505	
AMBIENTE	40.000	40.000	835.000	-	-	-	-	955.000	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	3.768.414	656.585	73.288.837	823.106	1.591.837	4.798.092	14.100.342	4.469.474	99.025.212

1°) DI CUI MILIONI 7.174.573 CONCERNONO ACCANTONAMENTI; NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1993

(modificato dalla nota di variazioni)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	427.421.500.000.000	502.530.047.355.000
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	74.359.951.607.000	334.691.647.638.000
	TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	748.595.748.000	837.221.694.993.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	34.200.578.000	
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI		
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA		
RISULTATI DIFFERENZIALI	ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	501.781.451.607.000	-113.715.574.444.000
	SPESA CORRENTI (-)	615.497.026.051.000	-222.499.193.629.000
	ENTRATE FINALI	502.530.047.355.000	
	SPESA FINALI (-)	725.029.240.984.000	
	ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	502.530.047.355.000	
	ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	34.200.578.000	
	SPESA FINALI	725.029.240.984.000	
	OPERAZIONI FINANZIARIE :		
	- PARTECIPAZIONI (-)	1.123.188.305.000	
	- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.944.706.600.000	
	- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	2.616.941.493.000	
	SPESA FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		
	INDEBITAMENTO NETTO	719.342.424.586.000	
	ENTRATE FINALI	502.530.047.355.000	-216.846.577.809.000
	SPESA COMPLESSIVE (-)	837.221.694.993.000	-334.691.647.638.000
	RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/1271

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.203.808.185.000	1.334.821.000.000	>>	3.538.629.185.000
TESORO	416.457.150.609.000	61.911.539.718.000	112.192.454.009.000	590.561.144.336.000
FINANZE	20.799.569.898.000	525.101.909.000	>>	21.324.671.807.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.052.700.000	4.511.786.000.000	>>	4.568.838.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	5.997.375.500.000	287.000.000.000	>>	6.284.375.500.000
AFFARI ESTERI	2.444.421.084.000	21.600.000.000	>>	2.466.021.084.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	45.350.364.954.000	1.203.000.000	>>	45.351.567.954.000
INTERNO	28.141.652.866.000	13.307.515.000.000	>>	41.449.167.866.000
LAVORI PUBBLICI	418.705.112.000	6.668.508.378.000	>>	7.087.213.490.000
TRASPORTI	6.141.989.537.000	2.358.348.072.000	>>	8.500.337.609.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.439.832.000	>>	>>	2.439.832.000
DIFESA	26.939.283.000.000	522.362.353.000	>>	27.461.645.353.000
AGRICOLTURA E FORESTE	726.627.113.000	2.052.573.351.000	>>	2.779.200.464.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	224.820.511.000	4.294.662.804.000	>>	4.519.483.315.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	47.120.620.540.000	182.874.000.000	>>	47.303.414.540.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	352.193.323.000	30.000.000.000	>>	382.193.323.000
MARINA MERCANTILE	1.098.870.000.000	1.770.254.000.000	>>	2.869.124.000.000
PARTICIPAZIONI STATALI	13.230.939.000	321.125.200.000	>>	334.356.139.000
SANITA'	1.311.428.028.000	139.847.000.000	>>	1.451.275.028.000
TURISMO E SPETTACOLO	884.885.845.000	808.116.008.000	>>	1.693.001.853.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.300.844.366.000	1.409.495.440.000	>>	2.710.339.806.000
AMBIENTE	145.615.077.000	1.940.507.700.000	>>	2.086.122.777.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.364.077.032.000	5.132.974.000.000	>>	12.497.051.032.000
TOTALE	615.497.026.051.000	109.532.214.933.000	112.192.454.009.000	837.221.694.993.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT. 1 E TIT. 2)	725.029.240.984.000			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

199/16/1

ALLEGATO B/1

REPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIARDI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.485.091	-	-	-	-	210.173	-	210	60.140	-
TESORO	5.491.140	16.400	-	-	20.177.911	75.300	-	1.207.393	3.274.200	93.780.030
FINANZE	12.747.319	-	-	-	-	2.290.000	-	535.102	300	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	57.053	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	919	-	6.176.826	-	-	-	-	-	2.833	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.146.038	253.789	-	104.000	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	45.351.543	-	20.000	-	-
INTERNO	1.078.106	-	-	7.903.013	-	-	25	-	-	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	74.265	500	100	13.354.315	220.157
TRASPORTI	2.600	-	-	-	4.000	-	-	-	367	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	21.030.898	-	5.401.230	-	-	344.462	-	4.155	45.000
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	7.050	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	47.303.495	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	58.279	-	90.000
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	34.472	-	218.300	1.106.503
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	800.914	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.710.140	150	50	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	20.845.228	21.047.498	6.176.826	13.504.243	22.327.949	51.766.124	11.673.571	49.508.595	16.954.110	96.943.760

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/14/2 ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAGORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	121.000	5.784	582.746	340.000	-	724.000 (*)	-	475	3.538.629
TESORO	26.656.947	3.786.831	6.507.592	14.915.000	4.943.899	34.134.408	595.963	65.242.045	184.568.817	30.513.398	478.368.690
FINANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761.951	21.324.672
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFFARI ESTERI	-	-	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORI PUBBLICI	632.474	-	6.870	737	2.138.704	17.419.288	1.658.366	-	-	-	4.568.439
TRASPORTI	6.497.738	-	-	-	-	5.838	173.472	-	-	-	7.087.212
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.338
AGRICOLTURA E FORESTE	-	2.779.300	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	4.508.481	-	3.542	-	-	-	-	-	27.461.645
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779.200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	382.193	-	-	-	-	-	-	-	47.303.495
MARINA MERCANTILE	2.429.987	166.758	-	-	-	-	-	-	-	-	382.193
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	128.614	205.742	9.000	-	-	-	-	-	2.869.124
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.366
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.481.278
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	883.055	-	-	-	-	-	-	9.033	1.693.002
AMBIENTE	-	-	-	-	2.046.123	-	-	-	-	-	2.710.340
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086.123
TOTALE	38.261.985	6.737.429	12.539.586	15.127.273	9.764.013	53.851.321	2.423.781	66.866.045	184.568.817	36.548.858	12.497.051
											725.029.241

(*) DI CUI MILIONI 39.428.645 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/1

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1993
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	612.961	3	976.464	420.529	-	-	-	133.451	2.203.409
TESORO	1.677.445	1.023.181	28.551.220	2.420.203	145.283.350	165.973.220	13.051.500	485.895	37.991.077	415.457.151
FINANZE	-	6.323.791	201.700	4.813.375	54.072	1.309.800	7.842.501	220.000	34.231	20.799.570
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	26.556	3	4.334	24.159	-	-	-	1	57.052
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.279.851	28.230	1.416.797	269.456	-	-	-	1.000	5.997.376
AFFARI ESTERI	-	1.015.001	50	267.121	1.154.149	-	8.000	-	100	2.464.421
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	44.245.809	6.300	451.443	205.813	-	-	-	1.000	45.350.365
INTERNO	-	8.133.504	283.250	1.841.045	17.747.154	-	19.000	-	17.700	24.147.452
LAVORI PUBBLICI	-	168.360	2.000	246.382	1.282	-	-	-	700	418.705
TRASPORTI	-	276.951	1.500	166.473	5.496.736	-	300	-	30	6.141.980
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.454	-	982	2	-	-	-	-	2.440
DIPIESA	-	13.601.034	1.710.014	11.081.390	351.477	-	124.000	-	71.166	26.939.282
AGRICOLTURA E FORESTE	-	524.611	26.992	63.864	111.056	-	-	-	5	726.627
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	55.767	-	21.940	162.112	-	5.000	-	2	226.821
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	654.177	600	144.032	46.321.562	-	-	-	50	47.120.621
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.772	603	2.017	317.802	-	-	-	-	352.193
MARINA MERCANTILE	-	155.532	9.215	237.464	648.154	-	4.000	-	505	1.096.670
PARTICIPAZIONI STATALI	-	6.688	-	6.535	8	-	-	-	-	13.231
SANITA'	-	280.393	240	733.082	297.610	-	3	-	100	1.311.428
TURISMO E SPETTACOLO	-	16.390	8	4.220	851.236	-	-	-	9.023	884.895
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	849.127	300	323.066	124.317	-	3	-	32	1.300.644
AMBIENTE	-	11.209	-	74.305	60.101	-	-	-	-	105.615
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.877.136	2.700	17.007	3.466.728	-	-	-	500	7.364.077
TOTALE	1.677.445	18.263.236	30.825.128	25.823.640	221.553.151	167.243.020	21.054.307	705.895	38.311.185	615.497.024

(1*) DI CUI MILIONI 32.254.072 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1953
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	41.000	43.200	880.621	-	-	96.000	275.000 (*)	1.324.821
TESORO	-	-	48.174.481	943.168	1.444.607	2.523.941	12.825.342	61.911.540
FINANZE	525.002	-	100	-	-	-	-	525.102
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	3.511.786	-	-	-	-	4.511.786
GRAZIA E GIUSTIZIA	175.000	104.000	4.000	-	-	-	1.000.000	287.000
AFFARI ESTERI	21.600	-	-	-	-	-	-	21.600
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.203	-	-	-	-	1.203
INTERNO	207.515	-	13.100.000	-	-	-	-	13.307.515
LAVORI PUBBLICI	3.917.833	500	2.750.175	-	-	-	-	6.668.508
TRASPORTI	1.047.877	3.115	1.207.356	-	-	-	-	2.358.348
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUPPO	91.700	413.462	17.200	-	-	-	-	522.362
AGRICOLTURA E FORESTE	253.448	-	1.791.025	-	100	-	-	2.044.573
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	15.000	4.000	4.275.643	-	-	-	-	4.294.643
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	65.000	101.905	-	-	-	3.569	167.474
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
MARINA MERCANTILE	134.000	79.859	1.556.395	-	-	-	-	1.770.254
PARTICIPAZIONI STATALI	-	-	171.125	150.000	-	-	-	321.125
SANITÀ	-	27.500	112.347	-	-	-	-	139.847
TURISMO E SPETTACOLO	-	20.705	787.411	-	-	-	-	808.116
BENI CULTURALI E AN- TIQUNITARI	856.614	23.685	529.196	-	-	-	-	1.409.495
AMBIENTE	163.250	52.000	1.705.258	-	-	-	-	1.940.508
UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	4.632.974	-	500.000	-	-	5.132.974
TOTALE	7.469.839	845.028	81.426.222	1.123.168	1.944.707	2.618.941	14.104.311	109.532.215

(*) 91 CUI MILIONI 7 174 573 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1993-1995
(a legislazione vigente)

(modificato dalla nota di variazioni)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1993	1994	1995
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	440.960.000	446.254.000	467.525.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	75.740.800	78.992.120	82.690.342
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	748.596	779.042	806.888
TOTALE ENTRATE FINALI	517.449.396	526.025.162	551.022.230
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	611.527.566	665.934.797	705.000.337
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	99.025.213	105.755.635	105.977.712
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	710.552.799	771.690.431	810.978.048
TOTALE SPESE FINALI	112.180.927	122.604.404	176.140.545
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	822.733.726	894.294.835	987.118.594
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-94.826.786	-140.688.677	-154.784.995
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-193.103.403	-245.665.270	-259.955.819
INDEBITAMENTO NETTO	-185.928.569	-239.674.699	-254.722.942
RICORSO AL MERCATO	-305.284.330	-368.269.673	-436.096.364

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/20/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/1	
	1993	1994	1995		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	256.577.000	256.681.000	271.107.000		
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	120.885.000	125.130.000	131.015.000		
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DUGANE	51.208.000	51.533.000	51.983.000		
CATEGORIA IV - MONOPOLI	7.480.000	7.480.000	7.480.000		
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	4.810.000	5.430.000	5.940.000		
TOTALE	440.960.000	446.254.000	467.525.000		
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	865.566	908.844	950.851		
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.649.255	2.474.157	2.513.539		
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	367.770	386.159	403.922		
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	392.490	496.744	504.728		
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	526.255	138.271	43.188		
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	57.765.553	60.104.031	62.680.399		
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13.171.911	14.483.915	16.693.915		
TOTALE	75.740.800	78.992.120	82.690.342		
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.500	9.000	9.500		
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	705.895	734.131	759.826		
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	34.201	35.911	37.562		
TOTALE	748.596	779.042	806.888		
TOTALE ENTRATE FINALI	517.449.396	526.025.162	551.022.230		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/22/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/2	
	1993	1994	1995		
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.677.465	1.855.104	2.009.421		
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	88.020.073	92.001.447	96.274.001		
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	31.030.827	35.451.027	39.756.746		
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.827.555	23.697.129	24.414.969		
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	221.176.493	231.156.059	237.699.935		
- ALLE FAMIGLIE	17.987.699	19.741.221	21.561.334		
- ALLE IMPRESE	6.337.463	6.155.980	6.171.634		
- ALLE AZIENDE AUTONOME	2.280.650	2.388.439	1.613.624		
- ALLE REGIONI	122.505.051	130.091.232	137.033.947		
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	4.409.682	4.422.284	4.438.868		
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	48.269.160	46.802.766	45.086.709		
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	13.657.266	13.659.080	13.749.241		
- ALL' ESTERO	5.729.521	7.895.055	8.044.578		
CATEGORIA VI - INTERESSI	187.145.000	210.125.000	229.125.000		
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	20.675.002	22.402.637	23.892.933		
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	705.895	725.331	743.018		
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	38.269.277	48.521.063	51.084.315		
TOTALE	611.527.586	665.934.797	705.000.337		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/22/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/2	
	1993	1994	1995		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.768.414	3.907.622	3.671.379		
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	658.585	506.239	489.086		
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	73.288.837	81.628.577	78.593.482		
- ALLE FAMIGLIE	116.232	136.120	145.038		
- ALLE IMPRESE	10.950.928	10.701.988	9.360.671		
- ALLE AZIENDE AUTONOME	5.956.817	6.753.767	7.884.822		
- ALLE REGIONI	5.629.156	5.987.055	5.680.497		
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	13.343.174	13.631.231	13.414.837		
- ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO	14.415.000	17.275.000	17.460.000		
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	22.664.936	26.949.018	24.441.776		
- ALL' ESTERO	212.594	194.399	206.242		
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	823.106	667.840	640		
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.591.837	1.543.837	1.543.837		
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	4.794.092	3.814.804	3.725.963		
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	14.100.342	13.686.715	17.952.715		
TOTALE	99.025.213	105.755.835	105.877.712		
TOTALE SPESE FINALI	710.552.799	771.690.431	810.978.048		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/24/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	3.000	3.000	6.000		
ULTERIORI PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	7.000	7.000	7.000		
INTERVENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI IMMIGRATI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GIOVAGHI	26.750	4.000	4.000		
INTERVENTI CONNESSI CON I FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	36.000	34.000	150.000		
	72.750	48.000	166.000		
MINISTERO DEL TESORO					
INCREMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE STATALE IN QUIESCENZA IN AGGIUNTA ALLA TREDICESIMA MENSILITA'	30.000	30.000	30.000		
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	350.000	370.000	370.000		
RIMBORSO DEI CREDITI DI IMPOSTA (REGOLAZIONE DEBITORIA) ED ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI CONTI INTERBANCARI	8.355.000	12.350.000	13.650.000		
	8.735.000	12.750.000	14.050.000		
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA					
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2 APRILE 1979, N. 97, CONCERNENTE LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DI ALCUNI MAGISTRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA QUALIFICA DI AGGIUNTO GIUDIZIARIO	1.131	1.131	1.131		
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	6.158	21.100	21.100		
	7.289	22.231	22.231		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI					
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI	24.546	24.489	85.453		
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	82.775	120.000	120.000		
	107.321	144.489	205.453		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/2412

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE					
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO	20.000	20.000	20.000		
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E PER L'ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO	50.000	80.000	80.000		
	70.000	100.000	100.000		
MINISTERO DELL'INTERNO					
POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA	340	100.171	100.824		
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LE PROVINCE, PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE	20.875.000	25.044.000	25.920.000		
	20.875.340	25.144.171	26.020.824		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DELL'EQUO CANONE	2.000	2.000	2.000		
	2.000	2.000	2.000		
MINISTERO DEI TRASPORTI					
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, NONCHE' PER L'ASSUNZIONE A TERMINE DEGLI ISPEZZORI DI VOLO	974	974	974		
SISTEMAZIONE DISAVANZI 1991 AZIENDE TRASPORTO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	250.000	180.000	180.000		
LEGGE QUADRO PER L'ORDINAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	670.000	565.000	565.000		
	920.974	745.974	745.974		
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE					
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SETTORE AGRICOLO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	2.000	2.000	2.000		
	2.000	2.000	2.000		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/24/3

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
ULTERIORE RIDUZIONE AGGIUNTIVA DEGLI ONERI IMPROPRII GRAVANTI SUL COSTO DEL LAVORO	>>	1.630.000	1.630.000
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	18.000	18.000	18.000
INTERVENTI IN AREE DI CRISI OCCUPAZIONALE	240.000	256.000	300.000
	258.000	1.904.000	1.948.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 83, RECANTE INTERVENTI PER I CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DEL MINISTERO, COMPRESO L'AUMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CIRM, ANCHE FERMO BIOLOGICO ED EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI	50.000	50.000	50.000
	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLA SANITA'			
NORME SUI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'	260	260	260
	260	260	260
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217, RECANTE LEGGE QUADRO SUL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	600	600	600
	600	600	600
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO	30.000	40.000	40.000
	30.000	40.000	40.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/24/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRUITE (MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA	1.500	1.500	1.500
APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 55 DEL 1989 SUL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO AI LETTORI DI MADRELINGUA STRANIERI	50.000	50.000	50.000
	51.500	51.500	51.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE	>>	136.000	136.000
NORME SULLA GIURISDIZIONE DELLE CORTE DEI CONTI E ISTITUZIONE DI SEZIONI STACCATI DI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	10.560	10.560	10.560
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	11.720	11.720	11.720
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA E NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12.000	24.000	24.000
INTERVENTI VARI NEL CAMPO SOCIALE.	85.000	21.000	85.000
DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE SPECIALI PER PENSIONATI DEL SETTORE PUBBLICO CHE PRESTANO OPERA RETRIBUITA, DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 566 DEL 1989 E N. 172 DEL 1991	120.000	120.000	120.000
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I PROGETTI FINALIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE N. 67 DEL 1986 (DI CUI MILIARDI 50 PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1992 E 1993 PER IL " PROGETTO MILANO ")	125.000	75.000	75.000
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR E CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	338.000	350.000	362.000
ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENTI E CATEGORIE ASSIMILATE	348.758	538.692	536.692
	1.051.038	1.284.972	1.360.972
	32.254.072	42.310.197	44.785.814

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI					
ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI URBANI (LIMITI DI IMPEGNO)	25.000	50.000	50.000		
	25.000	50.000	50.000		
MINISTERO DEL TESORO					
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, CONCERNENTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO, IVI COMPRESI GLI ONERI DI FISCALIZZAZIONE (COMPRESSE RATE AMMORTAMENTO MUTUI), NONCHE' INTERVENTI PER IL TRIENNIO 1992-1994 PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEL LAGO DI PERGUSA (ENNA)	>>	>>	4.725.000		
	100.000	100.000	100.000		
	300.000	500.000	500.000		
	304.573	699.360	699.360		
RIFINANZIAMENTO DELLA GEPI S.P.A.	704.573	1.299.360	6.024.360		
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA					
PARTICIPAZIONE A BANCHE E FONDI					
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA					
INTERVENTI VARI IN FAVORE DELLA GIUSTIZIA	330.000	350.000	350.000		
	330.000	350.000	350.000		
MINISTERO DELL'INTERNO					
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, IN MATERIA DI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	20.000	40.000	40.000		
	100.000	100.000	100.000		
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	120.000	140.000	140.000		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	15.000	15.000	>>		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
NORME RECANTI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 1402 DEL 1951 (PIANI DI RICOSTRUZIONE), SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, E PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, NONCHÉ IN RELAZIONE AD INTERVENUTE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	35.000	35.000	35.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	35.000	40.000	40.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 183 DEL 1989 PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO, IVI COMPRESA LA QUOTA PER IL BACINO PILOTA	113.000	148.000	148.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	198.000	238.000	223.000
AUTOMAZIONE SERVIZI POSTALI (LIMITI DI IMPEGNO)	100.000	175.000	175.000
MINISTERO DELLA DIFESA	100.000	175.000	175.000
AMMODERNAMENTO DELLE FORZE ARMATE (LIMITI DI IMPEGNO)	150.000	300.000	300.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	150.000	300.000	300.000
INTERVENTI VARI DI RILEVANZA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (COMPRESO LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 70 MILIARDI)	168.000	168.000	168.000
INTERVENTI PROGRAMMATICI IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	3.085.000	3.295.000	3.300.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	3.233.000	3.463.000	3.468.000
PROGRAMMI NEL CAMPO DELLA FUSIONE NUCLEARE E STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA INTRINSECA COMPRESO IGNITOR	15.000	15.000	15.000
ACCORDO NAZIONALE ENERGIA E CLIMA GLOBALE	15.000	15.000	15.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/2673

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE			
(MILIONI DI LIRE)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 908 DEL 1985, PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITI DI IMPEGNO)	80.000	60.000	80.000
	110.000	110.000	110.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI A FAVORE DEL CABOTAGGIO	30.000	30.000	30.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE (DIRETTIVE CEE N. 81/363 E N. 87/167) (LIMITI DI IMPEGNO)	75.000	75.000	75.000
	105.000	105.000	105.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
RIFINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181	50.000	50.000	50.000
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	400.000	1.200.000	1.200.000
	450.000	1.250.000	1.250.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 217 DEL 1983, RECANTE DISCIPLINA QUADRO DEL TURISMO, NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	100.000	100.000	100.000
	100.000	100.000	100.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER SIENA	20.000	20.000	20.000
INTERVENTI PER L'EDILIZIA STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE	20.000	20.000	20.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI E PER IL POTENZIAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO	21.000	196.000	197.000
	61.000	236.000	237.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/26/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995		
MINISTERO DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE ALTRE RISERVE NATURALI, COMPRENSIVO DEL RIASSISTO TERRITORIALE DELL'OLTREPO PAVESE, INVESTITO DA UN DIFFUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO, ENTRO IL LIMITE DI LIRE 20 MILIARDI	>>	43.000	43.000		
RIFINANZIAMENTO DEL DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1987, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 441 DEL 1987, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	50.000	50.000	50.000		
CONTRATTI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI AMBIENTALI	100.000	100.000	100.000		
	150.000	193.000	193.000		
AMMINISTRAZIONI DIVERSE					
FINANZIAMENTO DI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI RIFUGI MONTANI (LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.220)	2.000	2.000	2.000		
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 20 SETTEMBRE 1979 IN VALNERINA ED IN PROVINCIA DI RIETI, DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA COME DETERMINATE NEL DECRETO-LEGGE N.159 DEL 1984, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N.363 DEL 1984 (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	25.000	25.000	25.000		
CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' STRETTO DI MESSINA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA	30.000	>>	>>		
COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLE MARCHE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI	30.000	40.000	40.000		
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE TERREMOTATE DEL BELICE E DI MAZARA, MARSALA E PETROSINO (RATE AMMORTAMENTO MUTUI)	51.000	36.000	36.000		
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTIGUITA' TERRITORIALE	200.000	550.000	550.000		
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	1.338.000	1.653.000	1.653.000		
	7.174.573	9.662.360	14.378.360		

D) — Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale
delle Aziende autonome 1993-1995

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/68/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI				
(MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.395.938	12.845.058	13.453.230	
DI CUI :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	498.744	504.728	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE				
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.128.948	1.286.708	1.416.759	
TOTALE	13.524.885	14.131.766	14.869.989	
ACCENSIONE DI PRESTITI	4.041.685	3.824.804	3.335.963	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.566.571	17.956.570	18.205.952	
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.529.495	16.865.811	17.312.822	
DI CUI :				
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	498.744	504.728	
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	754.748	777.708	889.859	
TOTALE	17.284.243	17.643.519	17.902.781	
RIMBORSO DI PRESTITI	282.328	293.052	303.171	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.566.571	17.936.570	18.205.952	
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO	-4.133.557	-3.820.753	-3.859.591	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.759.357	-3.331.753	-3.032.791	
RICORSO AL MERCATO	-4.041.685	-3.824.804	-3.335.963	
DI CUI :				
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	3.841.685	3.424.804	3.335.963	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/70/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	11.170.350	11.589.755	12.184.601	
CATEGORIA II - TRASPERIMENTI	706.296	730.830	755.206	
CATEGORIA III - REDDITI	23.202	24.130	25.095	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI :	496.090	500.344	508.328	
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO	492.490	496.744	504.728	
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>	
TOTALE TITOLO I	12.395.938	12.845.058	13.453.230	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.350	1.435	1.493	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.127.568	1.265.273	1.415.286	
TOTALE TITOLO II	1.128.948	1.266.708	1.416.759	
TOTALE	13.524.886	14.111.766	14.869.989	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/72/.

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.633.475	9.774.385	10.241.583
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	2.241.429	2.053.500	1.946.175
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.582.382	2.026.091	2.757.008
CATEGORIA IV - TRASPERIMENTI	86.746	89.527	92.447
CATEGORIA V - INTERESSI	259.243	248.005	237.989
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE DI CUI : ENTRATE	506.642	511.521	520.162
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.127.588	1.265.273	1.415.266
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	95.030	97.506	102.213
TOTALE TITOLO I	16.529.495	16.685.811	17.312.822
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	704.748	727.706	839.959
CATEGORIA XII - ANTICIPAZIONI	50.000	50.000	50.000
TOTALE TITOLO II	754.748	777.706	889.959
TOTALE	17.284.243	17.463.517	18.202.781

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/74/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.517.753	3.763.820	4.024.294
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.250.700	2.498.300	2.779.900
TOTALE	5.768.452	6.261.920	6.804.194
ACCENSIONE DI PRESTITI	200.000	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.968.453	6.261.920	6.804.194
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.117.284	4.398.890	4.707.137
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	498.744	504.729
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.700.400	1.898.000	1.929.600
TOTALE	5.817.684	6.296.890	6.636.737
RIMBORSO DI PRESTITI	150.769	185.031	167.457
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.968.453	6.261.920	6.804.194
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-599.531	-635.266	-662.843
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49.231	185.031	167.457
RICORSO AL MERCATO	-200.000	>>	>>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/76/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.031.780	3.242.280	3.484.380	
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	289.252	287.275	285.049	
CATEGORIA III - REDDITI	3.716	4.080	4.280	
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	213.005	230.005	280.005	
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>	
TOTALE TITOLO I	3.517.753	3.763.620	4.024.294	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.250.400	2.498.000	2.779.600	
TOTALE TITOLO II	2.250.700	2.498.300	2.779.900	
TOTALE	5.768.453	6.261.920	6.804.194	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/78/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	636.099	643.871	662.371	
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	198.425	204.980	210.645	
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	319.212	332.400	342.900	
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DI CUI :	509.878	515.302	524.193	
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	492.490	496.744	504.728	
CATEGORIA V - INTERESSI	119.918	119.984	112.076	
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	82.392	83.392	84.392	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	2.280.400	2.498.000	2.779.600	
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	960	960	960	
TOTALE TITOLO I	4.117.284	4.398.890	4.707.137	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.700.400	1.698.000	1.929.600	
TOTALE TITOLO II	1.700.400	1.698.000	1.929.600	
TOTALE	5.817.684	6.096.890	6.636.737	

999/80/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.879.066	1.988.855	1.174.240
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.438.778	6.200.026	7.334.976
TOTALE	7.317.844	8.188.881	8.509.215
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.317.844	8.188.881	8.509.215
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.879.066	1.988.855	1.174.240
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.425.120	5.673.526	7.263.795
TOTALE	6.304.186	7.662.380	8.438.035
RIMBORSO DI PRESTITI	1.013.658	526.500	71.181
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.317.844	8.188.881	8.509.215
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	1.013.658	526.500	71.181
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/92/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1993	1994	1995
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	17.413
CATEGORIA II - TRASPERIMENTI	1.821.553	1.931.342	1.149.527
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	3.800
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.988.855	1.174.240
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASPERIMENTI	5.434.928	6.196.178	7.331.126
TOTALE TITOLO II	5.438.778	6.200.026	7.334.976
TOTALE	7.317.844	8.188.881	8.509.215

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

999/84/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 93-95 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)				
	1993	1994	1995	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
CATEGORIA I - PERSONALE IM ATTIVITA' DI SERVIZIO	523.520	544.136	563.908	
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	194.940	218.333	244.533	
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	188.326	195.859	202.714	
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	98.989	101.333	61.355	
CATEGORIA V - INTERESSI	851.376	907.279	89.815	
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.113	3.115	3.115	
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800	
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	15.000	15.000	15.000	
TOTALE TITOLO I	1.879.066	1.988.855	1.174.240	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.339.195	5.649.616	7.241.085	
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	70.925	23.909	22.110	
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	15.000	>>	>>	
TOTALE TITOLO II	4.425.120	5.673.526	7.263.795	
TOTALE	6.304.186	7.662.380	8.438.035	

**BILANCIO DI COMPETENZA PROGRAMMATICO
DELLO STATO 1993-1995**

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO DI COMPETENZA PROGRAMMATICO DELLO STATO 1993-1995

	(miliardi di lire correnti)					Variazioni percentuali		
	1 9 9 2	1 9 9 3	1 9 9 4	1 9 9 5		93/92	94/93	95/94
Entrate tributarie.....	417.751	441.620	470.000	510.000				
in % del Pil.....	27,38	27,37	27,50	28,32		5,7	6,4	8,5
Altre entrate.....	84.492	76.474	80.000	84.000				
in % del Pil.....	5,54	4,74	4,68	4,66		-9,5	4,6	5,0
Entrate finali.....	502.243	518.094	550.000	594.000				
in % del Pil.....	32,92	32,11	32,19	32,99		3,2	6,2	8,0
Spese correnti al netto degli interessi (1).....	398.811	393.268	404.500	414.000				
in % del Pil.....	26,14	24,37	23,67	22,99		-1,4	2,9	2,3
Interessi.....	159.967	187.145	193.000	188.000				
in % del Pil.....	10,49	11,60	11,29	10,44		17,0	3,1	-2,6
Spese in conto capitale.....	72.499	78.029	80.000	82.000				
in % del Pil.....	4,75	4,84	4,68	4,55		7,6	2,5	2,5
Spese finali.....	631.277	658.442	677.500	684.000				
in % del Pil.....	41,38	40,81	39,65	37,99		4,3	2,9	1,0
Risparmio pubblico.....	-64.334	-63.067	-48.850	-9.000				
in % del Pil.....	4,22	3,91	2,86	,50				
Saldo netto da finanziare.....	-129.034	-140.348	-127.500	-90.000				
in % del Pil.....	8,46	8,70	7,46	5,00				
Avanzo primario.....	30.933	46.797	65.500	98.000				
in % del Pil.....	2,03	2,90	3,83	5,44				
PIL ai prezzi di mercato.....	1.525.600	1.613.500	1.708.800	1.800.700				

N.B. Al netto della regolazione debitoria sui titoli concernente crediti di imposte, nonche' dal 1993 al netto dei proventi delle dismissioni patrimoniali ricomprese per contro in sede di documento di programmazione economico-finanziario 1993-95 presentato al Parlamento il 31 luglio u.s. per 15.000 miliardi in ciascuno degli anni 1993 e 1994 e per 12.000 miliardi nel 1995.

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

AVVERTENZA: *Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 1446/1 a 1446/23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati 1446/1-bis, 1446/1-A-bis; 1446/2-bis; 1446/3-bis; 1446/4-bis; 1446/5-bis; 1446/6-bis; 1446/7-bis; 1446/8-bis; 1446/9-bis; 1446/11-bis; 1446/12-bis; 1446/14-bis; 1446/16-bis; 1446/19-bis; 1446/21-bis; 1446/22-bis; 1446/23-bis) e con le ulteriori modificazioni introdotte dalla Commissione di seguito riportate.*

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**; sono riportate tra parentesi e in corsivo le cifre corrispondenti dal testo del Governo;
- per le rimanenti parti delle tabelle degli stati di previsione, che restano invariate, si veda il testo dell'Atto Camera n. 1446.

Nel testo proposto dalla Commissione non sono riportate:

- le modifiche conseguenti nei totali delle categorie e delle rubriche, nonché nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- le modifiche conseguenti nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati del bilancio annuale nonché del bilancio pluriennale 1993-1995 a legislazione vigente.

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... Omissis ...

1376	Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	117.000.000.000 (17.000.000.000)	167.000.000.000 (67.000.000.000)
------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

1376 - Si intendono corrispondentemente variate in aumento per il medesimo importo di lire 100 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	-------------------------------

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

... *Omissis* ...

7750	Rimborso all'Impresa ferrovie dello Stato SpA delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche disposizioni di legge	8.657.000.000.000 (10.157.000.000.000)	9.500.000.000.000 (11.000.000.000.000)
------	--	---	---

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

1146	Spese per corsi di formazione di docenti destinati ad attività di raccordo e di intervento in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, eccetera	per memoria (*)	per memoria (*)
1147	Spese per attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze svolte nelle scuole, eccetera	per memoria (*)	per memoria (*)
1148	Spese per i corsi di formazione dei genitori degli alunni delle scuole elementari, medie e dei bienni delle scuole secondarie di II grado	per memoria (*)	per memoria (*)

(*) Soppresso nel testo del Governo.

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

2616	Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conversazioni interurbane, eccetera	45.000.000.000 (55.000.000.000)	45.000.000.000 (55.000.000.000)
------	---	------------------------------------	------------------------------------

... *Omissis* ...

4292	Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali per interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose	60.000.000.000 (50.000.000.000)	60.000.000.000 (50.000.000.000)
------	--	------------------------------------	------------------------------------

Segue: TABELLA N. 8

**APPENDICE N. 1 ALLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO***(Art. 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222)***STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL FONDO EDIFICI DI CULTO****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993**

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
168	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi e convegni, studi e ricerche	50.000.000	50.000.000

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	-------------------------------

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... Omissis ...

1832	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione di mezzi e materiali, eccetera	360.779.080.000 (390.779.080.000)	378.342.900.000 (408.342.900.000)
------	--	---	---

... Omissis ...

1872	Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili, motori, apparati, eccetera	925.885.500.000 (955.885.500.000)	1.168.000.000.000 (1.198.000.000.000)
------	---	---	---

... Omissis ...

2002	Spese per la manutenzione, revisione, riparazione, sostituzione ed aggiornamento di impianti, eccetera ..	201.801.000.000 (221.801.000.000)	231.000.000.000 (251.000.000.000)
------	---	---	---

... Omissis ...

2102	Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione di mezzi di trasporto, eccetera	402.914.800.000 (432.914.800.000)	418.000.000.000 (448.000.000.000)
------	--	---	---

... Omissis ...

2501	Acquisto ed approvvigionamento di viveri, eccetera	392.597.000.000 (517.597.000.000)	393.437.000.000 (518.437.000.000)
------	--	---	---

... Omissis ...

Segue: TABELLA N. 12

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2802	Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle opere edili, eccetera	481.434.980.000 (596.434.980.000)	487.000.000.000 (602.000.000.000)
	... <i>Omissis</i> ...		

1832 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

1872 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2002 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 20 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2102 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2501 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 125 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2802 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 115 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

TABELLA N. 23

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... Omissis ...

1501	Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, eccetera	693.500.000.000 (685.000.000.000)	693.500.000.000 (685.000.000.000)
	.. Omissis ..		

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

... Omissis ...

7101	Spese per attrezzature scientifiche di rilevante interesse	70.000.000.000 (60.000.000.000)	70.000.000.000 (60.000.000.000)
------	--	---	---

1501 - Si intendono corrispondentemente variate in aumento per il medesimo importo di lire 8,5 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale. La nota apposta al capitolo nel testo del disegno di legge è soppressa.

7101 - Si intendono corrispondentemente variate in aumento per il medesimo importo di lire 10 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1650

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1993)**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 140.500 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 — resta fissato, in termini di competenza, in lire 264.300 miliardi per l'anno finanziario 1993.

2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 210.000 miliardi ed in lire 232.500 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 346.500 miliardi ed in lire 423.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire

TESTO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Identico.

264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.

3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.

ART. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese per la parte non destinata al mantenimento del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 26.550,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 2.834 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire **25.434,586 miliardi** per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **3.054 miliardi** per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 2.631 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome,

4. *Identico.*

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire **3.131 miliardi**, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

delle università, nonché delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, è determinata in lire 700 miliardi. Tale somma è comprensiva delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.

11. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.

CAPO II

DISPOSIZIONI

PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 3.

1. Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16

10. *Identico.*

11. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI

PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

ART. 3.

1. *Identico.*

maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui la quota da destinare all'alta velocità è stabilita nel contratto di programma delle Ferrovie dello Stato che sarà approvato dal CIPE, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi.

5. A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

2. *Identico.*

3. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, **di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocità**, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

4. Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. è determinato in lire 1.600 miliardi. **Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, è determinato in lire 1.500 miliardi.**

5. *Identico.*

CAPO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 4.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.

3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte già spettante alle regioni, e 3360, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

5. A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e

CAPO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

ART. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 3,10 per cento.

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1992 ed erogato, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui

6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilità sul predetto fondo è ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

ART. 5.

1. *Identico.*

all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 è assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'EN-PALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in lire 57.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. Ferme restando le vigenti modalità di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano già intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 **in lire 58.500 miliardi**. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3. *Identico.*

CAPO V
NORME FINALI

ART. 6

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993.

CAPO V
NORME FINALI

ART. 6

Identico.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(articolo 6, comma 1)

(*) Il prospetto di copertura è stato variato a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione rispetto al testo allegato al disegno di legge, per il quale si rinvia all'atto Camera n. 1650.

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1993	1994	1995

(importi in miliardi di lire)

1) Oneri di natura corrente da coprire:

Tabella « A » del disegno di legge finanziaria
(1) (differenza rispetto a l.v.)

14.131 23.110 23.194

Nuove o maggiori spese correnti (articolato
legge finanziaria):

— Impresa Ferrovie dello Stato Spa

1.600 — —

— Separaz. assistenza-previdenza

1.500 1.500 1.500

Minori entrate correnti:

— Provvedimenti collegati

9.078 11.080 10.970

Tabella « C » del disegno di legge finanziaria (2)

13 6.357 6.357

Tabella « F » del disegno di legge finanziaria

— — —

Totale oneri da coprire ...

26.322 42.047 42.021

2) Mezzi di copertura:

Nuove o maggiori entrate:

— articolato finanziaria

— — —

— decreto-legge n. 384 del 1992

24.893 16.710 18.620

— decreto-legge n. 394 del 1992

5.000 5.000 5.000

— provvedimenti collegati

4.030 3.000 2.500

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 6, comma 1)

	1993	1994	1995
(importi in miliardi di lire)			
Riduzioni di spese correnti:			
— Tabelle legge finanziaria:			
— Tabella « C »	6.745	1.409	4.991
— Tabella « E »	6	6	6
— Tabella « F »	—	105	195
— Articolato legge finanziaria	12.672	9.712	5.212
— Provvedimenti collegati	515	280	280
— Decreto-legge n. 384 del 1992	5.788	6.758	6.788
Miglioramento risparmio pubblico (3)	—	—	—
Totale mezzi di copertura ...	59.649	42.980	43.592
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ...	+ 33.327	+ 933	+ 1.571

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risultano così determinati:

	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)		
Fondo speciale di parte corrente:			
— Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni	25.435	36.994	38.980
meno:			
rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota cap.) ..	7.500	10.000	10.000
Totale vecchie e nuove finalizzazioni corretto (A) ...	17.935	26.994	28.980
Fondo speciale di parte corrente a l.v. (Bilancio di previsione dello Stato a l.v. A.C. n. 1446 emendato - allegato C-3)	32.254	42.310	44.786
meno:			
interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la manovra 1993-1994	20.950	28.426	29.000
rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota cap.) ...	7.500	10.000	10.000
Fondo speciale di parte corrente a l.v. corretto (B)	3.804	3.884	5.786
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	14.131	23.110	23.194

(2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: « Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994 » non ancora perfezionato.

(3)	1992	1993	1994	1995
	(importi in miliardi di lire)			
Risparmio pubblico	- 64.334 (*)	95.545 (#)	116.412 (#)	131.899 (#)
Differenza rispetto al 1992	—	- 31.211	- 52.078	- 67.565

(*) Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debiti pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta.

(#) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1ª nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992. Tale risparmio è stato, altresì, ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliardi 35.344 per il 1995).

TABELLE

TABELLA A. — Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.

TABELLA B. — Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale.

TABELLA C. — Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

TABELLA D. — Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economica classificati tra le spese in conto capitale.

TABELLA E. — Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

TABELLA F. — Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

TABELLA A (*)**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(Testo della Commissione)**

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la **soppressione** è indicata in nota;

— le voci aggiunte sono riportate interamente in neretto.

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE**

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei ministri	90.000	100.000	110.000
Ministero del tesoro	8.517.586 <i>(9.027.586)</i>	14.637.586 <i>(15.447.586)</i>	16.392.586 <i>(17.272.586)</i>
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
— 1993: 50.000			
— 1994: 2.275.000			
— 1995: 2.800.000			
regolazione debitoria			
— 1993: 7.500.000			
— 1994: 10.000.000			
— 1995: 10.000.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	100.000	100.000
Ministero degli affari esteri	52.000	60.000	60.000
Ministero della pubblica istruzione	10.000	68.080	459.080
Ministero dell'interno	15.634.000 <i>(16.184.000)</i>	19.090.000 <i>(19.590.000)</i>	18.770.000 <i>(19.270.000)</i>

Segue: TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE**

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei trasporti	300.000	—	—
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	2.000	2.000	2.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	650.000 (800.000)	2.850.000	3.000.000
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della marina mercantile	2.500	—	—
Ministero dell'ambiente	5.000	15.000	15.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	51.500 (50.000)	51.500 (50.000)	51.500 (50.000)

TOTALE TABELLA A ... 25.434.586 36.994.166 38.980.166
(26.550.586) (38.202.666) (40.248.666)

TABELLA B (*)**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(Testo della Commissione)**

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato **in neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la **soppressione** è indicata in nota;

— le voci aggiunte sono riportate interamente in **neretto**.

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE**

(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Presidenza del Consiglio dei Ministri	90.000 (10.000)	170.000 (10.000)	180.000 (10.000)
Ministero del tesoro	2.199.000 (2.159.000)	3.276.000 (3.216.000)	9.456.000 (9.396.000)
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
— 1993: 151.000			
— 1994: 236.000 (426.000)			
— 1995: 336.000 (526.000)			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	120.000	150.000
Ministero della pubblica istruzione	50.000	50.000	50.000
Ministero dell'interno	100.000	100.000	100.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
— 1993: 25.000			
— 1994: 25.000			
— 1995: 25.000			

Segue: TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE**
(milioni di lire)

MINISTERI	1993	1994	1995
Ministero dei lavori pubblici	—	150.000	200.000
Ministero delle poste e delle telecomunica- zioni	—	50.000	100.000
(Limiti di impegno)			
Ministero della difesa	150.000	300.000	300.000
(Limiti di impegno)			
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	—	2.200.000	2.500.000
Ministero dell'industria, del commercio e del- l'artigianato	100.000	330.000	330.000
(di cui limiti di Impegno: 50.000 a decorrere dal 1993; ulteriori 50.000 a decorrere dal 1994)			
Ministero della marina mercantile	75.000	155.000	155.000
(Limiti di impegno)		(75.000)	(75.000)
Ministero del turismo e dello spettacolo	60.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	100.000	200.000	200.000
Ministero dell'ambiente	30.000	30.000	30.000
TOTALE TABELLA B ...	3.054.000 (2.834.000)	7.191.000 (6.361.000)	13.811.000 (12.871.000)

TABELLA C (*)**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA***(Testo della Commissione)*

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato **in neretto**; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo;

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse, la **soppressione** è indicata in nota con riferimento al titolo della rubrica.

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	(a) 203.000	(a) 203.000	(a) 203.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
— Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (Articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224)	5.000	5.000	5.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (articolo 127): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)	178.000 (168.000)	178.000 (168.000)	178.000 (168.000)
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)	40.000	190.000	290.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): — Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (capp. 2440, 2467) ..	1.300	1.300	1.300
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: — Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	—	245.000	245.000
	433.838 (423.838)	828.838 (818.838)	928.838 (918.838)

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEL TESORO (*)			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)	(a) 5.500.000	(a) 6.000.000	(a) 6.500.000
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517	141.500	157.500	157.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	60.000	70.000	70.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	—	—	—

(*) È soppressa la voce: Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9012): 1993: 150.000; 1994: 150.000; 1995: 200.000.

(a) Tali stanziamenti comprendono gli oneri finanziari relativi ai piani di ammortamento dei mutui autorizzati per l'attuazione del programma 1991-1994 (legge finanziaria 1991 e 1992: 10.100 miliardi).

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	—	60.000	60.000
Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
— Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	24.822	21.231	19.690
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	277.000	287.000	297.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola comprese le università (cap. 6683)	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	1.259.769 (1.949.769)	1.373.355 (2.063.355)	1.373.355 (2.063.355)
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordino dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.)	800.000	800.000	800.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— Art. 18, comma quinto: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	430.000	430.000	430.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	(b)	(b)	(b)
(a)	83.290.000 (82.240.000)	94.105.000 (93.000.000)	95.860.000 (94.700.000)
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

(b) Comprese lire 363 miliardi per l'anno 1993, lire 6.863 miliardi per l'anno 1994 e lire 4.663 miliardi per l'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria anni 1989-1990-1991. La quota 1993 comprende 2.250 milioni relativi alla spesa autorizzata dalla legge n. 423 del 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	248.000	—	—
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	—	—	390.000
	92.662.326 (92.452.326)	103.935.321 (103.670.321)	106.588.780 (106.318.780)

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	(a) 12.000	(a) 12.000	(a) 12.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
— Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	(a) 800.000	(a) 1.090.000 (900.000)	(a) 1.190.000 (1.000.000)
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	200.000	200.000	200.000
	1.024.000	1.314.000 (1.124.000)	1.414.000 (1.224.000)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

— Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)

20.000	20.000	20.000
20.000	20.000	20.000

(a) Di cui 384 miliardi per il 1993 e 288 miliardi dal 1994 quali rate ammortamento mutui autorizzati dalla legge finanziaria 1992 e miliardi 190 dal 1994 quali rate ammortamento mutui per lire 1.000 miliardi da contrarre nel 1993.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordina- mento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione interna- zionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	5.000	5.000	5.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordina- mento dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	8.000	8.000	8.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approva- zione ed esecuzione dell'accordo rela- tivo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipa- zione italiana al fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	520.000	520.000	520.000
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	8.000	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	3.130	3.130	3.130
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Concessione di un contributo statale ordinario alla Società « Dante Alighieri » (cap. 2667) .	1.500	1.500	1.500
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109)	450	450	450
	553.655	553.655	553.655

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)

500 500 100

500 500 100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della polizia di Stato (cap. 2841)

15.000 15.000 15.000

Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281)

3.000 3.000 3.000

Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)

3.500 3.500 3.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
— Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.800	6.800	6.800
— Art. 132: Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283)	50.000	50.000	50.000
	78.300	78.300	78.300

**MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI**

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000

124.000	124.000	124.000
---------	---------	---------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (cap. 7451) ...	280.000 (230.000)	280.000 (230.000)	280.000 (230.000)
	290.000 (240.000)	290.000 (240.000)	290.000 (240.000)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	—	620.000	635.000
	3.500	623.500	638.500

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: Disposizioni in materia previdenziale:

— Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	(a) 31.000	(a) 31.000	(a) 31.000
	31.000	31.000	31.000

**MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO**

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— Art. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------

Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	200.000	200.000	200.000
	202.000	202.000	202.000

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca relativamente all'ISFOL.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 2181)	4.000	4.000	4.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: — Art. 9 e decreto legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, art. 7: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3571)	(a) 4.500	(a) 4.500	(a) 4.500
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022, 8023, 8024)	70.000 (82.500)	60.000	60.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: — Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge 17 febbraio 1982, n. 41) (capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561)	—	99.000	99.000
— Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (Legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 8565)	—	1.000	1.000
	78.500 (91.000)	168.500	168.500

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.350	1.350	1.350
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): — Art. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.)	50.000	50.000	50.000
	53.480	53.480	53.480

**MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO**

Legge 14 novembre 1981, n. 648, e legge 11 ottobre 1990, n. 292: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	62.000	62.000	62.000
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	900.000 (870.000)	900.000 (870.000)	900.000 (870.000)
	962.000 (932.000)	962.000 (932.000)	962.000 (932.000)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (cap. 1538)	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.400	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	22.000	22.000	22.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.500	1.500	1.500
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	5.500	5.700	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
---------------------------	------	------	------

Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616)

3.000 3.000 3.000

41.700 41.900 42.200

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

— Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)

100.000 400.000 400.000

100.000 400.000 400.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)

5.200 5.200 5.200

Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)

13.000 13.000 13.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 11: contributo al C.N.R. (cap. 7502)	(a) 1.090.000	(a) 1.140.000	(a) 1.140.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
— Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7303)	200.000	700.000	750.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
— Art. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	60.000	60.000	60.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	800.000	850.000	900.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520)	(b) 4.100	(b) 4.100	(b) 4.100
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	—	127.000	127.000
	2.172.300	2.899.300	2.999.300
TOTALE GENERALE ...	99.236.099 (98.948.599)	113.211.294 (112.666.294)	116.349.653 (115.799.653)

(a) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca, nonché quelli relativi alla sistemazione degli assegnisti di cui alla legge n. 14 del 1989.

(b) Comprende gli oneri contrattuali del comparto della ricerca.

TABELLA D (*)**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE***(Testo della Commissione)*

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto; tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo;

— le voci aggiunte sono riportate interamente in neretto.

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 28 novembre 1965, n. 1329: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	100.000
Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
— Art. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
— Art. 16, comma 12: Fondo anticipazioni a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità naturali (cap. 8172/Tesoro)	20.000
— Art. 16, comma 13: Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate (cap. 7763/Tesoro)	11.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (cap. 9008/Tesoro)	1.500.000
Decreto-legge 28 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio:	
— Art. 3- <i>octies</i> : Rifi naziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)	30.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
— Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)	1.010.000 (1.100.000)
— Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (cap. 8042/Industria)	50.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9012/Tesoro)	150.000
Legge 30 luglio 1990, n. 221: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
— Art. 3, comma 7: Contributi per attività sostitutive (cap. 7904/Industria)	50.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (capp. 8559, 8560/Marina mercantile)	10.000
Legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
— Art. 12: Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali (cap. 7558/Industria)	100.000
TOTALE TABELLA D ...	3.131.000 (2.631.000)

TABELLA E (*)

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

, (*) La Commissione non ha apportato modificazioni.

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 13 ottobre 1969, n. 740: Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa (a) (cap. 4571/Lavoro e previdenza)	- 30	- 30	- 30
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1348: Istituzione del Comitato nazionale con funzioni consultive in materia di scambio di giovani lavoratori all'interno della Comunità economica europea (a) (cap. 4571/Lavoro e previdenza)	- 5	- 5	- 5
Legge 25 febbraio 1987, n. 67: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:			
— Art. 18: Pubblicazioni di elevato valore culturale (a) (cap. 1376/Presidenza)	- 4.000	- 4.000	- 4.000

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1993	1994	1995
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– Art. 15, comma 46: Spese per lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione (a) (capp. 1092, 1093/Partecipazioni statali)	– 500	– 500	– 500
– Art. 15, comma 47: Spese per la realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali (a) (cap. 1101/Partecipazioni statali)	– 1.000	– 1.000	– 1.000
Legge 4 agosto 1990, n. 240: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (b) (cap. 7308/Trasporti)	– 15.000	—	—
Legge 26 febbraio 1992, n. 211: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:			
– Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (b) (cap. 7279/Trasporti)	– 175.000	—	—
– Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (b) (cap. 7311/Trasporti)	– 195.000	—	—
TOTALE TABELLA E ...	– 390.535	– 5.535	– 5.535

(a) Soppressione di parte dell'autorizzazione di spesa.

(b) Soppressione della prima annualità del limite di impegno.

TABELLA F (*)**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N.B. - Nella colonna « Limite impegn. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1994 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1994 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1994 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1992 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

(*) Nella Tabella le modificazioni approvate dalla Commissione vengono riportate sulla base dei seguenti criteri:

— per le voci e le cifre modificate, il testo approvato è stampato in neretto, anche per le modificazioni conseguenti a quelle apportate alla tabella D;

— tra parentesi e in corsivo sono indicate le cifre corrispondenti nel testo del Governo.

Non sono modificate le note, che saranno aggiornate prima della votazione finale del disegno di legge.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	49.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979: Provvidenze a favore del porto di Trieste (Ma- rina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	4.600	1996	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– Art. 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pub- blici: cap. 7596)	(a) 1.000	(a) 4.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 17, comma 45: Programma di potenzia- mento delle strutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	(b) 5.000	–	–	–	–	
Legge n. 543 del 1988: Disposizioni per la realizza- zione di infrastrutture nell'area portuale di An- cona e Ravenna (Marina mercantile: cap. 7801)	(c) 10.000	–	–	–	–	
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrut- ture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mer- cantile (Marina mercantile: cap. 7581)	10.000	(d) 20.000	(e) 50.000	–	–	3
	37.600	35.600	61.600	53.600		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
2. Interventi a favore delle imprese industriali.						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—	1
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
— Art. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000 (—)	—	100.000	(b) 410.000 (560.000)	1997	1
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	20.000	(c) 40.000	(d) 40.000	—	—	1
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	(e) 15.000	—	—	—	—	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(c) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1992.

(d) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) .	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 100.000	(a) 100.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	(b) 5.000 (10.000)	(b) 15.000 (10.000)	–	–	–	1
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
– Art. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria cap. 7801)	5.000	(c) 10.000	–	–	–	1
– Art. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto (Industria: cap. 7560)	5.000 (10.000)	(c) 15.000 (10.000)	(c) 15.000	–	–	1
	260.000 (120.000)	140.000 (130.000)	265.000	510.000 (660.000)		

3. Interventi per calamità naturali.

Decreto legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)

20.000 20.000 20.000 10.000 1996 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della re- gione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	30.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Vene- zia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	12.500	12.500	12.500	87.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	14.000	2002	1
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completa- mento della ricostruzione delle zone del Friuli- Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da cala- mità:						
– Art. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di rico- struzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787)	(a) 36.000	(a) 47.000	(b) 57.000	(c) 127.000	2006	3
– Art. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	(d) 5.000	(e) 5.000	(a) 5.000	–	–	3
– Art. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	3.000	1998	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Comprende milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990, milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 24.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Comprende milioni 3.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 27.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Art. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	(a) 5.000	(a) 5.000	—	—	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(b) 30.000	(b) 30.000	—	—	—	3
— Art. 6, comma 6 e art. 17 comma 10 della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	(b) 40.000	(c) 30.000	—	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— Art. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	(b) 500.000	(b) 200.000	(b) 100.000	—	—	3
— Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(b) 200.000	(b) 200.000	(d) 800.000	(e) 1.275.000	1996	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 220.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 195.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 1.080.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	100.00	300.000	500.000	(a) 2.525.000	1996	3
- Art. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici:						
- Tesoro: cap. 7890	10.000	(b) 16.950	-	-	-	2
- Lavori pubblici: capp. 7542, 9085	41.350	-	-	-	-	
- Difesa: capp. 1872, 2802	6.220	-	-	-	-	
- Università e ricerca: cap. 7323	5.480	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice:						
- Tesoro: cap. 8817	37.000	(b) 30.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici: cap. 7006	3.000	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 6: Integrazione fondo protezione civile (Presidenza: cap. 7602)	15.000	-	-	-	-	
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1 comma 4) (Tesoro: cap. 7888)	(c) 260.000	(d) 780.000	780.000	-	-	3

(a) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 650.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 500.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Di cui milioni 520.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976:						
– Art. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786)	5.000	5.000	–	–	–	1
– Art. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)	5.000	5.000	–	–	–	1
– Art. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	5.000	5.000	–	–	–	1
	1.568.550	2.135.450	2.627.500	4.993.500		

4. Interventi a favore del Mezzogiorno.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 7773)	(a) 200.000	(b) 365.000	–	–	–	3
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	6.000.000 (6.150.000)	5.660.000	6.675.000	(c) 34.570.675 (34.420.675)	(d) 1966	3

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

(b) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Di cui milioni 5.275.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi all'anno 1991, milioni 6.500.000 relativi all'anno 1992, milioni 5.850.000 relativi all'anno 1993 e milioni 6.340.000 relativi all'anno 1994.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno:						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	200.000	(a) 200.000	(b) 100.000	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- Art. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 7759)	1.900.000	2.825.000	2.825.000	3.425.000	1996	3
- Art. 1, comma 5: Fondo attuazione politiche comunitarie - Programmi cofinanziati dalla CEE (Tesoro: cap. 8816)	450.000	450.000	-	-	-	3
	8.750.000 (8.900.000)	9.500.000	9.600.000	37.995.675 (37.845.675)		

5. Credito agevolato al commercio.

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 34: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)

(c)
5.000 - - - -

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	26.000	36.000	(a) 16.000	(b) 105.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	60.000	60.000	(c) 190.000	1996	3
- Art. 11, comma 15: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	64.000	64.000	64.000	(d) 216.000	1999	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	15.000	30.000	30.000	(e) 105.000	1996	3

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(c) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990, milioni 30.000 relativi all'anno 1991, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 30.000 relativi all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

(e) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992 e milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Indu- stria: cap. 8042)	100.000 (50.000)	100.000	100.000	(a) 450.000	1997	3
– Art. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali al- l'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	(b) 15.000	(b) 10.000	–	–	–	3
– Art. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'art. 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in mate- ria di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	(c) 15.000	(c) 25.000	(c) 10.000	–	–	3
	270.000 (220.000)	325.000	280.000	1.066.000		

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.

Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)

30.000 30.000 30.000 45.000 1997 2

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– Tesoro: cap. 6857

30.000 30.000 30.000 – – 2

– Industria: cap. 5110

10.000 10.000 10.000 – – 2

(a) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione inter- nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- Art. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Ve- neto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	30.000	30.000	30.000	87.000	1997	3
- Art. 7, comma 1: Conferimento al fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle pro- vince di Trieste e Gorizia (Tesoro: cap. 8166)	8.000	10.000	10.000	49.000	1997	2
- Art. 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8775) .	2.000	2.000	2.000	2.000	1996	2
- Art. 8: Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro: capp. 8775, 8776)	12.000	17.000	15.000	60.000	1997	2
- Art. 9, comma 6: Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Belluno (Indu- stria: cap. 7557)	10.000	15.000	15.000	-	-	1
- Art. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	25.000	25.000	20.000	-	-	1
- Art. 13: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento del programma di difesa antigrandine previsto da accordi interna- zionali (Tesoro: cap. 8775)	2.000	-	-	-	-	
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguar- dia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425)	(a) 67.500	(b) 92.500	92.500	-	-	3

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 25.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— Art. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti: cap. 7513)	(a) 3.000	(b) 4.000	4.000	—	—	3
— Art. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 8813, 8815)	(a) 36.500	(c) 71.500	71.500	—	—	3
— Art. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pub- blici: cap. 9454)	(a) 31.000	(d) 62.000	62.000	—	—	3
— Art. 2, comma 7: Progetto integrato comune di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9455)	(a) 6.000	(e) 11.000	11.000	—	—	3
— Art. 2, comma 8: Interventi di competenza della provincia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9453)	(a) 1.500	(b) 2.500	2.500	—	—	3
— Art. 2, comma 9: Interventi in favore dell'uni- versità e dell'istituto universitario di architet- tura di Venezia (Università e ricerca: capp. 7321, 7322)	(a) 4.500	(f) 6.500	6.500	—	—	3
	309.000	419.000	412.000	243.000		

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 428 del 1984: Integrazione del fondo per i
contributi sui finanziamenti destinati allo svi-
luppo del settore della stampa quotidiana e
periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7406)

10.000 — — — —

(a) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 35.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(d) Di cui milioni 31.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(e) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(f) Di cui milioni 2.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– Art. 14, comma ventunesimo: Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
– Art. 20: Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
– Art. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	–	–	3
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	100.000	2000	1
	69.000	59.000	49.000	100.000		

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	–	(a) 150.000	(b) 150.000	(c) 370.000	1996	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)	–	(d) 50.000	–	–	–	1

(a) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1985 (milioni 50.000).

(b) Parte della quota relativa al 1985.

(c) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 50.000) ed all'anno 1986 (milioni 320.000).

(d) Parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 179 del 1992: Norme per l'edilizia residen- ziale pubblica (art. 2, comma 1) (Lavori pub- blici: cap. 8276)	—	40.000	(a) 30.000	—	—	3
	—	240.000	180.000	370.000		

9. Mediocredito Centrale.

Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia:

— Art. 11: Fondo per il finanziamento di espor- tazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 60.000	—	—	3
---	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1983):

— Art. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento dif- ferito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 20.000	(b) 40.000	(b) 70.000	—	—	3
---	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):

— Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento dif- ferito (Tesoro: cap. 7775)	(c) 20.000	(d) 50.000	(d) 100.000	(e) 130.000	1996	3
--	---------------	---------------	----------------	----------------	------	---

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 relativi all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

— Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)

(a)	(b)	(a)	(a)		
20.000	60.000	105.000	280.000	1996	3

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)

	(c)	(d)	(e)		
20.000	60.000	105.000	275.000	1996	3
100.000	250.000	440.000	685.000		

10. Artigiancassa.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

— Art. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)

(f)	(f)				
50.000	50.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 110.000), 1991 (milioni 70.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 45.000).

(f) Quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	(a) 130.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	50.000	(b) 200.000	(c) 170.000	(d) 130.000	1996	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) ..	100.000	150.000	150.000	(e) 150.000	1996	3
	250.000	530.000	320.000	280.000		

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	(f) 60.000	(g) 100.000	(f) 100.000	(f) 150.000	1996	3
---	---------------	----------------	----------------	----------------	------	---

(a) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 20.000 relativi all'anno 1993.

(b) Comprende milioni 180.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990.

(c) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994.

(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990 e milioni 70.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(f) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(g) Di cui milioni 90.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 10.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al tra- sporto merci e in favore dell'intermodalità (a) (Trasporti: capp. 7308, 7309)	30.000	(b) 35.000	15.000	—	—	3
Legge n. 380 del 1990: Interventi per la realizza- zione del sistema idroviario padano-veneto (Tra- sporti: cap. 7211)	(c) 20.000	—	—	—	—	1
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizza- zione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7878)	10.000	(d) 20.000	—	—	—	1
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotra- sporto di cose per conto di terzi (Trasporti: cap. 7294)	(e) 40.000	70.000	(f) 120.000	—	—	1
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
— Art. 9: Contributi per lo sviluppo del tra- sporto pubblico nelle aree urbane e per l'instal- lazione di sistemi di trasporto rapido di massa (g) (Trasporti: cap. 7279)	—	(h) 225.000	225.000	—	—	3
— Art. 10: Contributi per i collegamenti ferro- viari con aree aeroportuali, espositive ed uni- versitarie (i) (Trasporti: cap. 7311)	—	(j) 350.000	350.000	—	—	3
	160.000	800.000	810.000	150.000		

(a) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 15.000 per l'anno 1993 in base alla precedente tabella E.

(b) Di cui milioni 15.000 quale seconda annualità di un limite di impegno quindicennale e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Prima annualità di un limite di impegno settennale.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 175.000 per l'anno 1993 in base alla precedente tabella E.

(h) Di cui milioni 50.000 quale prima annualità di un limite di impegno trentennale e milioni 175.000 quale seconda annualità di un limite di impegno trentennale.

(i) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 195.000 per l'anno 1993 in base alla precedente tabella E.

(j) Di cui milioni 155.000 quale prima annualità di un limite di impegno decennale e milioni 195.000 quale seconda annualità di un limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
12. <i>Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	(a) 100.000	(a) 180.000	—	—	—	3
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)	(b) 50.000	(c) 70.000	(d) 130.000	—	—	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
— Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	50.000	(e) 70.000	(e) 100.000	(f) 224.200	1996	3
	200.000	320.000	230.000	224.200		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);						
— Art. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	(b) 150.000	(e) 150.000	(e) 50.000	—	—	3
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	59.900	59.900	59.900	104.900	1996	3
	209.900	209.900	109.900	104.900		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Comprende milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(f) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

14. Interventi a favore dell'industria navalmecanica.

Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)

(a)	(b)	(b)	—	—	3
30.000	30.000	60.000			

Legge n. 431 del 1991: Rifiinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale:

— Art. 1, comma 1: Contributi per la ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmecaniche (Marina mercantile: cap. 7553)

(c)			—	—	3
80.000	80.000	80.000			

— Art. 1, comma 2: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Marina mercantile: cap. 7557)

(d)			—	—	3
20.000	20.000	20.000			

130.000	130.000	160.000	—		
---------	---------	---------	---	--	--

15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

— Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)

(e)	(f)	(e)	(g)	1996	3
100.000	200.000	200.000	350.000		

(a) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Prima annualità di un limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(g) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13: Realizzazione di un pro- gramma triennale di interventi da parte del- l'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810)	(a) 200.000	(a) 220.000	-	-	-	2
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987- 1990 (Tesoro: cap. 7840)	(b) 300.000	(c) 603.000	(d) 645.000	-	-	3
Legge n. 366 del 1990: Completamento ed adegua- mento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (art. 1) (Tesoro: cap. 7845)	45.000	-	-	-	-	
	545.000	823.000	645.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 353.000).

(d) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 445.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
— Art. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (La- vori pubblici: cap. 8404)	(a) 50.000	(b) 70.000	(c) 70.000	—	—	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
— Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di preven- zione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	(d) 50.000	(d) 80.000	(e) 200.000	(f) 360.000	1996	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo pe- nale (Giustizia: capp. 7001, 7010)	(g) 10.000	(g) 10.000	(g) 10.000	—	—	3
	110.000	160.000	280.000	360.000		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(e) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 140.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).

(f) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).

(g) Parte della quota relativa all'anno 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.

18. *Metropolitana di Napoli.*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

– Art. 34, comma 2: Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) ..	(a) 35.000	–	–	–	–	
---	---------------	---	---	---	---	--

19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*

Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:

– Art. 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	(b) 10.000	(c) 20.000	(b) 20.000	–	–	3
--	---------------	---------------	---------------	---	---	---

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– Art. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	–	–	1
– Art. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	–	–	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: cap. 9010)	(a) 200.000	(b) 250.000	(c) 350.000	—	—	3
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (Ambiente: cap. 7708)	(d) 50.000	(c) 50.000	(e) 100.000	—	—	3
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:						
— Presidenza: cap. 7731	10.000	(f) 10.000	—	—	—	3
— Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502	(c) 80.000	(c) 133.000	(c) 150.000	(c) 200.000	1996	3
Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
— Art. 5, comma 9: Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302)	5.000	(f) 5.000	—	—	—	3
— Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370)	15.000	(f) 15.000	—	—	—	3
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:						
— Art. 3, comma 3: Predisposizione della carta sulla natura (Presidenza: cap. 7732)	5.000	10.000	—	—	—	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 50.000) e parte della quota relativa all'anno 1991 (milioni 150.000).

(b) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 200.000).

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 50.000).

(f) Parte della quota relativa all'anno 1993.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
— Art. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente capp. 7303, 7410)	60.000	62.000	(a) 80.000	—	—	2
— Art. 18, comma 4: Finanziamento programmi e progetti per le aree protette marine (Am- biente: cap. 7304)	5.000	5.000	—	—	—	2
— Art. 34, comma 10: Istituzione parchi nazio- nali (Ambiente: cap. 7409)	20.000	(b) 10.000	—	—	—	2
	470.000	590.000	730.000	200.000		

20. Realizzazione strutture turistiche.

Decreto legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

— Art. 8, comma 2: Prosecuzione degli interventi a sostegno dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7548)	30.000	(b) 20.000	—	—	—	3
---	--------	---------------	---	---	---	---

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Tesoro: cap. 9008)

(c)	(c)	—	—	—	3
1.000.000	1.085.000				

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.						
Legge n. 545 del 1987 e legge n. 193 del 1991: Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: cap. 8113)	(a) 16.506	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):	(b)	(c)	(b)			
- Lavori pubblici: capp. 7740, 9419	13.300	22.340	10.000	-	-	3
- Agricoltura: cap. 7720	(b) 16.700	(c) 27.660	(b) 10.000	-	-	3
Legge n. 193 del 1991: Provvidenze per i restauri del Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto (Beni culturali: cap. 8119)	3.000	-	-	-	-	
	49.506	50.000	20.000	-		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'Università e per l'attuazione del
piano quadriennale 1986-1990 (Università e ri-
cerca: capp. 1032, 1255, 1401, 1408, 7102)

			(d)		
415.000	310.000	219.500	300.000	1996	1

(a) Comprende milioni 6.500 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 e parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 105.000) e 1995 (milioni 195.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
24. <i>Impiantistica sportiva.</i>						
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– Art. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	5.000	1996	3
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)	4.000	4.000	4.000	16.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	20.000	20.000	20.000	120.000	2001	3
	34.000	34.000	34.000	146.000		

25. *Sistemazione aree urbane.*

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	(a) 50.000	(a) 100.000	(b) 130.000	–	–	3
---	---------------	----------------	----------------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 50.000).

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
26. Interventi diversi.						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	75.000	100.000	89.564	—	—	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
— Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
— Tesoro: cap. 8812	(a) 29.700	(a) 10.000	—	—	—	3
— Lavori pubblici capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	(a) 30.300	(a) 30.000	—	—	—	3
— Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	(b) 20.000	(b) 30.000	(b) 30.000	—	—	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	(b) 20.000	(b) 20.000	(b) 30.000	—	—	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	—	(c) 300.000	(d) 300.000	(e) 451.000	1996	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 67.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero: — Art. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	1.600	1.100	1.100	—	—	1
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719) ..	10.000 (—)	(a) 390.000 (400.000)	(b) 400.000	(c) 1.047.000	1996	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad al- loggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501) ...	10.000	20.000	20.000	(d) 20.000	1996	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di ri- conversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: capp. 3522, 3540, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565)	60.000 (50.000)	(e) 50.000	—	—	—	2
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrut- turazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853)	20.000	50.000	50.000	(f) 80.000	1996	2

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 255.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 145.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia:						
~ Art. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402)	—	(a) 200.000	200.000	—	—	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: cap. 7905)	1.000	1.000	1.000	6.000	2.000	1
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: capp. 7602 7606, 7607, 7801, 8001, 8005, 8019, 8036, 8203, 8230)	104.991	(b) 70.000	—	—	—	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	150.000	(b) 150.000	(b) 200.000	—	—	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
~ Art. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Marina mercantile: cap. 8022)	20.000	30.000	(c) 50.000	—	—	3
~ Art. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Marina mercantile: cap. 8051) ..	20.000	20.000	(d) 20.000	—	—	3
	572.591 (552.591)	1.472.100 (1.482.100)	1.391.664	1.604.000		
TOTALE MINISTERI ...	15.725.147 (15.665.147)	19.938.050	19.195.164	49.735.875		

(a) Di cui milioni 80.000 e milioni 20.000 quali prime annualità dei limiti di impegno quindicennali autorizzati nel 1993 e rinviati nel 1994 e milioni 100.000 quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1993	1994	1995	1996 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

– Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)

200.000	200.000	–	–	–	3
---------	---------	---	---	---	---

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

– Art. 8, comma quattordicesimo: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)

200.000	–	–	–	–	3
---------	---	---	---	---	---

TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	400.000	200.000	–	–	
---	---------	---------	---	---	--

TOTALE GENERALE TABELLA F ...	16.125.147	20.138.050	19.195.164	49.735.875	
	(16.065.147)				

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate le relazioni delle Commissioni permanenti (Allegato n. 1), le relazioni di minoranza (Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (Allegato n. 3).

Sono state altresì presentate le seguenti relazioni generali di minoranza dei deputati: Parlato (1446-1446-bis-1650/A-bis); Crucianelli (1446-1446-bis-1650/A-ter); Silvio Mantovani (1446-1446-bis-1650/A-quater).